



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0265/2012**

30.7.2012

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Claude Turmes

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

## INDICE

### Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	134
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	142
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE.....	216
PROCEDURA.....	228



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE  
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))  
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0370),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0168/2011),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 ottobre 2011<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 14 dicembre 2011<sup>2</sup>,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 giugno 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere(A7-0265/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 24 del 28.1.2012, pag. 134.

<sup>2</sup> GU C 54 del 23.2.2012, pag. 49.

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO\*

alla proposta della Commissione

-----

ALLEGATO A

**DIRETTIVA N. .../2011/UE  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del**

**sull'efficienza energetica, che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE  
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea<sup>1</sup>,

trasmesso il progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>4</sup>,

---

\* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo **■**.

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> Posizione del Parlamento europeo del ....

- (1) L'Unione europea si trova di fronte a sfide senza precedenti determinate da una maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, dalla scarsità di risorse energetiche, nonché dalla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare la crisi economica. L'efficienza energetica è un mezzo efficace per affrontare tali sfide, in quanto consente di migliorare la sicurezza di approvvigionamento dell'Unione, riducendo il consumo di energia primaria e diminuendo le importazioni di energia. Essa contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra in modo efficiente in termini di costi e quindi a ridurre i cambiamenti climatici. Il passaggio a un'economia più efficiente sotto il profilo energetico dovrebbe inoltre accelerare la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative e migliorare la competitività dell'industria dell'Unione, rilanciando la crescita economica e la creazione di posti di lavoro di elevata qualità in diversi settori connessi con l'efficienza energetica.
- (2) Le conclusioni ■ del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 sottolineavano la necessità di migliorare l'efficienza energetica nell'Unione al fine di conseguire l'obiettivo di un risparmio del 20% (in rapporto alle previsioni) sul consumo di energia primaria dell'Unione entro il 2020. ***Le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 hanno sottolineato che si deve raggiungere l'obiettivo di efficienza energetica del 20% all'orizzonte 2020, convenuto dal Consiglio europeo del giugno 2010, che attualmente non è in via di realizzazione. Proiezioni realizzate nel 2007 indicano che nel 2020 il consumo di energia primaria sarà pari a 1842 Mtoe. Una riduzione del 20% corrisponde a un consumo di 1474 Mtoe nel 2020, ovvero a una riduzione di 368 Mtoe rispetto alle proiezioni.***
- (3) Le conclusioni ■ del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 hanno confermato che l'obiettivo di efficienza energetica rientra fra gli obiettivi prioritari della nuova strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva (strategia Europa 2020). Nell'ambito di questo processo, e al fine di attuare tale obiettivo a livello nazionale, gli Stati membri sono tenuti a fissare obiettivi nazionali di concerto con la Commissione e a indicare nei rispettivi programmi nazionali di riforma in che modo intendano conseguirli.
- (4) La comunicazione della Commissione "Energia 2020" colloca l'efficienza energetica al centro della strategia energetica dell'UE per il 2020 e illustra la necessità di una nuova strategia per l'efficienza energetica che consentirà a tutti gli Stati membri di svincolare l'uso dell'energia dalla crescita economica.

- (5) Nella risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a inserire nel piano d'azione riveduto per l'efficienza energetica misure atte a superare i fattori che potrebbero ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di efficienza energetica nel 2020.
- (6) Una delle iniziative faro della strategia Europa 2020 — l'iniziativa "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" — adottata dalla Commissione il 26 gennaio 2011. individua nell'efficienza energetica uno degli elementi principali per garantire la sostenibilità dell'utilizzo delle risorse energetiche.
- (7) Le conclusioni **■** del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 hanno riconosciuto che l'UE non è sulla buona strada per conseguire il proprio obiettivo in materia di efficienza energetica e che sono necessari interventi decisi per cogliere le notevoli possibilità di risparmio energetico nei settori dell'edilizia e dei trasporti, nonché nei prodotti e processi di produzione. ***Tali conclusioni prevedono inoltre che l'attuazione dell'obiettivo di efficienza energetica dell'UE sarà riesaminata entro il 2013 e che saranno esaminate, se necessario, ulteriori misure.***
- (8) L'8 marzo 2011 la Commissione ha adottato ***la comunicazione su un*** piano di efficienza energetica 2011, confermando che l'Unione non è sulla buona strada per conseguire il proprio obiettivo di efficienza energetica, ***nonostante i progressi delle politiche nazionali di efficienza energetica illustrati nei primi piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica presentati dagli Stati membri in applicazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici<sup>1</sup>. Ciò è confermato da una prima analisi dei secondi piani d'azione.*** Per rimediare a questa situazione ***il piano*** indica una serie di politiche e misure di efficienza energetica che interessano l'intero settore dell'energia, tra cui la generazione, trasmissione e distribuzione dell'energia, il ruolo guida del settore pubblico nell'ambito dell'efficienza energetica, gli edifici e le apparecchiature, l'industria, e la necessità di consentire ai clienti finali di gestire i propri consumi energetici. Allo stesso tempo l'efficienza energetica nel settore dei trasporti è stata presa in esame nel Libro bianco sui trasporti adottato il 28 marzo del 2011. In particolare, l'iniziativa 26 del Libro bianco invita a definire norme adeguate per le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli in tutti i modi di trasporto, integrandole se necessario con requisiti in materia di efficienza energetica per tener conto di tutti i tipi di sistemi di propulsione.

---

<sup>1</sup> ***GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.***

- (9) L'8 marzo 2011 la Commissione ha adottato inoltre "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050", in cui ha messo in rilievo la necessità di intensificare gli sforzi nel settore dell'efficienza energetica.
- (10) In questo ambito occorre aggiornare il quadro giuridico dell'Unione relativo all'efficienza energetica con una direttiva che, puntando sull'efficienza energetica, persegue l'obiettivo generale di ridurre del 20% entro il 2020 il consumo di energia primaria nell'Unione e di realizzare ulteriori miglioramenti in questo ambito dopo il 2020. A tal fine è opportuno stabilire un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica all'interno dell'Unione e definire interventi specifici per attuare alcune delle proposte incluse nel piano di efficienza energetica 2011 *adottato dal Consiglio il 10 giugno 2011*, nonché concretizzare le notevoli potenzialità di risparmio energetico individuate, ma non ancora realizzate.
- (11) **La decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020<sup>1</sup>** invita la Commissione a valutare e riferire entro il 2012 sui progressi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri per conseguire nel 2020 l'obiettivo di ridurre il consumo di energia del 20% rispetto alle proiezioni. Essa stabilisce inoltre che, per aiutare gli Stati membri a rispettare l'impegno dell'Unione a ridurre le emissioni di gas serra, la Commissione dovrebbe proporre entro il 31 dicembre 2012, misure nuove o rafforzate per accelerare i miglioramenti nel campo dell'efficienza energetica. La presente direttiva risponde a tale esigenza. Essa contribuisce inoltre al conseguimento degli obiettivi fissati dalla tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, in particolare riducendo le emissioni di gas serra del settore energetico e giungendo ad avere entro il 2050 una produzione di elettricità a zero emissioni.
- (12) Al fine di cogliere tutte le potenzialità di risparmio energetico esistenti, *è necessario* adottare un approccio integrato che includa i settori della fornitura e degli usi finali dell'energia. Nel contempo è opportuno rafforzare le disposizioni della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su

---

<sup>1</sup> GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia<sup>1</sup> e della direttiva 2006/32/CE<sup>2</sup>.

- (13) È auspicabile che l'obiettivo del 20% di efficienza energetica sia conseguito grazie all'applicazione cumulativa di misure specifiche nazionali ed europee che promuovano l'efficienza energetica in diversi ambiti. È opportuno chiedere agli Stati membri di definire una serie di obiettivi, regimi e programmi **indicativi** nazionali in materia di efficienza energetica. Tali obiettivi e gli sforzi individuali di ciascuno Stato membro dovrebbero essere valutati dalla Commissione, unitamente ai dati sui progressi compiuti, per stimare le probabilità di conseguire l'obiettivo generale a livello dell'Unione e verificare in che misura i singoli sforzi siano sufficienti per conseguire gli obiettivi comuni. È opportuno pertanto che la Commissione effettui un attento monitoraggio dell'attuazione dei programmi nazionali di efficienza energetica mediante il quadro legislativo rivisto e nell'ambito del processo Europa 2020. *Nel fissare gli obiettivi indicativi nazionali di efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, quali le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficaci sotto il profilo dei costi, le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia, lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio e le azioni intraprese in fasi precoci. Nello svolgimento di esercizi di modellizzazione le ipotesi sui cui poggiano i modelli e i progetti di risultati dei modelli dovrebbero essere oggetto di consultazione tempestiva e trasparente della Commissione con gli Stati membri. È necessario migliorare la modellizzazione per quanto riguarda l'impatto delle misure di efficienza energetica e le tecnologie disponibili e le loro prestazioni.*

- (13 bis) *La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili<sup>2</sup> afferma che Cipro e Malta, in ragione del loro carattere insulare e periferico, dipendono dal trasporto aereo quale modalità di trasporto essenziale per i loro cittadini e per la loro economia. Di conseguenza, Cipro e Malta hanno un consumo finale lordo di energia, per quanto concerne il trasporto aereo nazionale, che è sproporzionatamente elevato, ciò è a dire che supera più di tre volte la media a livello comunitario per il 2005, e sono dunque condizionati in maniera sproporzionata dagli attuali vincoli tecnologici e normativi.*

<sup>1</sup> GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

<sup>2</sup> *GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.*

(14) Il volume totale della spesa pubblica corrisponde al 19% del prodotto interno lordo dell'Unione. Per questo motivo il settore pubblico costituisce uno strumento importante per stimolare la trasformazione del mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti come pure per indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese per quanto riguarda il consumo di energia. Inoltre la diminuzione del consumo di energia grazie a misure che permettono di migliorare l'efficienza energetica può liberare risorse pubbliche da destinare ad altri fini. Gli enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale dovrebbero svolgere un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica.

*(14 bis) Tenuto conto che, come sottolineato nelle conclusioni del Consiglio del 10 giugno 2011 sul Piano di efficienza energetica 2011, gli immobili rappresentano il 40% del consumo finale di energia dell'UE ed al fine di cogliere le opportunità di crescita e occupazione nei settori qualificati del commercio e dell'edilizia, nonché nella produzione di prodotti edili e nelle attività professionali, quali l'architettura, la consulenza e l'ingegneria, gli Stati membri dovrebbero mettere a punto una strategia a lungo termine al di là del 2020 per mobilitare gli investimenti nella ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali nell'obiettivo di migliorare la prestazione energetica del parco immobiliare. Tale strategia dovrebbe riguardare ristrutturazioni profonde ed efficaci in termini di costi che comportino un ammodernamento tale da ridurre il consumo energetico fornito e finale di un edificio di una percentuale significativa rispetto ai livelli precedenti alla ristrutturazione, conducendo ad una prestazione energetica molto elevata. Tali ristrutturazioni profonde potrebbero anche essere effettuate per gradi.*

(15) È necessario aumentare il tasso delle ristrutturazioni di immobili, in quanto il parco immobiliare esistente rappresenta il settore con le maggiori potenzialità di risparmio energetico. Inoltre quello immobiliare è un settore fondamentale per conseguire l'obiettivo *dell'Unione* di ridurre dell'80-95% le emissioni di gas serra entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Gli edifici di proprietà degli enti pubblici rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare e godono di notevole visibilità nella vita pubblica. È pertanto opportuno fissare un tasso annuo di ristrutturazione per ■ gli edifici di proprietà delle ***amministrazioni centrali nel territorio di uno Stato membro e da esse occupate*** in modo da migliorarne la prestazione energetica. Ciò dovrebbe avvenire, fatti salvi gli obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero, di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia<sup>1</sup>. L'obbligo di ristrutturare gli immobili ***delle amministrazioni centrali*** integra la citata direttiva che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli edifici destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica. ***È opportuno che gli Stati membri possano adottare misure alternative efficienti in termini di costi per ottenere un miglioramento equivalente della prestazione energetica degli edifici di proprietà delle loro amministrazioni centrali.*** ***L'obbligo di ristrutturare la superficie degli edifici delle amministrazioni centrali dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi la cui competenza si estenda su tutto il territorio. Se in un determinato Stato membro e per una determinata competenza non esiste un servizio amministrativo che copra tutto il territorio, detto obbligo dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi le cui competenze coprano congiuntamente tutto il territorio.***

---

<sup>1</sup> GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

- (16) Una serie di comuni e di altri enti pubblici degli Stati membri hanno già adottato approcci integrati al risparmio e all'approvvigionamento energetici, ad esempio mediante piani d'azione sostenibili nel settore dell'energia, come quelli adottati nell'ambito dell'iniziativa "Patto dei sindaci", e approcci urbani integrati che vanno oltre gli interventi singoli nel campo dell'edilizia o dei modi di trasporto. È opportuno che gli Stati membri incoraggino i comuni e altri enti pubblici ad adottare piani di efficienza energetica integrati e sostenibili basati su obiettivi chiari, a coinvolgere i cittadini nella loro elaborazione e applicazione, informandoli adeguatamente in merito ai contenuti e ai progressi nel raggiungimento degli obiettivi. Tali piani possono comportare risparmi considerevoli di energia soprattutto se applicati mediante piani di gestione che consentano agli enti pubblici interessati di gestire meglio il loro consumo di energia. È opportuno incoraggiare lo scambio di esperienze tra comuni e altri enti pubblici sugli esperimenti più innovativi.
- (17) Per quanto riguarda l'acquisto di determinati prodotti e servizi e l'acquisto e l'affitto di edifici, è opportuno che *le amministrazioni centrali* che concludono contratti per opere pubbliche, forniture o servizi dimostrino un comportamento esemplare, adottando decisioni di acquisto efficaci sotto il profilo energetico, *Ciò dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi la cui competenza si estenda su tutto il territorio. Se in un determinato Stato membro e per una determinata competenza non esiste un servizio amministrativo che copra tutto il territorio, detto obbligo dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi le cui competenze coprano congiuntamente tutto il territorio* fatte salve, tuttavia, le disposizioni delle direttive dell'Unione in materia di appalti pubblici. *Per i prodotti diversi da quelli soggetti ai requisiti di efficienza energetica per l'acquisto di cui alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli enti pubblici a tener conto dell'efficienza energetica dell'acquisto.*

(18) La valutazione della possibilità di introdurre un regime di "certificati bianchi" a livello dell'Unione ha evidenziato che un tale regime, nella situazione attuale, determinerebbe costi amministrativi eccessivi e che rischierebbe di vedere i risparmi energetici concentrati in un certo numero di Stati membri anziché diffusi in tutta l'Unione. Quest'ultimo obiettivo *potrebbe* essere meglio conseguito, quantomeno nella fase attuale, mediante regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica *per le imprese di pubblica utilità del settore energetico* o altre misure *politiche* alternative che permettano di realizzare gli stessi risparmi di energia.

■ Considerato il loro livello di ambizione, è opportuno che tali regimi siano definiti nell'ambito di un quadro comune unionale, garantendo nel contempo sufficiente flessibilità agli Stati membri per tenere pienamente conto delle associazioni nazionali degli operatori di mercato, del contesto specifico del settore dell'energia e delle abitudini dei clienti finali. È opportuno che tale quadro comune offra alle imprese di pubblica utilità del settore energetico la possibilità di offrire servizi energetici a tutti i clienti finali e non solo a quelli a cui vendono energia. Ciò permetterebbe di accrescere la concorrenza sui mercati dell'energia, in quanto le imprese in questione potrebbero differenziare la loro offerta, fornendo servizi energetici complementari. Il quadro comune dovrebbe consentire agli Stati membri di inserire nei rispettivi regimi nazionali requisiti finalizzati a obiettivi sociali, per garantire in particolare che i clienti vulnerabili abbiano accesso ai benefici di una maggiore efficienza energetica. *È opportuno che gli Stati membri stabiliscano, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, quali distributori di energia o società di vendita di energia al dettaglio debbano essere obbligati a raggiungere l'obiettivo stabilito dalla presente direttiva per quanto riguarda il risparmio energetico finale.*

*Gli Stati membri dovrebbero, in particolare, avere la facoltà di non imporre tale obbligo ai piccoli distributori di energia, alle piccole società di vendita di energia al dettaglio ed ai settori energetici di dimensioni ridotte per evitare oneri amministrativi sproporzionati. La comunicazione della Commissione relativa a uno "Small Business Act" fissa principi che gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione qualora decidano di non avvalersi di tale possibilità. Per sostenere le iniziative nazionali in materia di efficienza energetica le parti obbligate in virtù dei regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica potrebbero adempiere ai loro obblighi versando annualmente a un fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo uguale agli investimenti richiesti in base a tale regime.*

*(18 bis) Considerato l'imperativo generale di ripristinare la sostenibilità delle finanze pubbliche e risanare il bilancio, nell'attuazione di misure particolari rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva occorre riservare debita attenzione alla redditività a livello di Stato membro di porre in essere misure di efficienza energetica in base ad un livello appropriato di analisi e valutazione.*

*(18 ter) L'obbligo di realizzare risparmi delle vendite annuali di energia ai clienti finali rispetto alle vendite abituali di energia non costituisce un limite alle vendite o al consumo di energia. È opportuno che gli Stati membri possano escludere la totalità o una parte, in volume, delle vendite dell'energia utilizzata per le attività industriali di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità<sup>1</sup> dal calcolo delle vendite di energia ai clienti finali, posto che taluni settori o sottosettori di tali attività possono essere esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni. È opportuno che gli Stati membri siano consapevoli dei costi dei sistemi per valutare con esattezza i costi delle misure.*

*(18 quater) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 ed al fine di limitare gli oneri amministrativi, ciascuno Stato membro può riunire tutte le singole misure politiche per l'attuazione dell'articolo 6 in un programma nazionale globale per l'efficienza energetica.*

(19) Per cogliere le potenzialità di risparmio in determinati segmenti di mercato in cui gli audit energetici non rientrano generalmente nell'offerta commerciale (■ ad esempio, le piccole e medie imprese (PMI)), è opportuno che gli Stati membri **elaborino programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici** ■. Dati i risparmi significativi che possono essere realizzati grazie agli audit energetici, è opportuno che essi siano obbligatori e effettuati con cadenza periodica. **Gli audit dovrebbero tener conto delle pertinenti norme europee o internazionali, quali EN ISO 50001 (sistemi di gestione dell'energia), o pr EN 16247-1 (audit energetici) o se includono un audit energetico EN ISO 14000 (sistemi di gestione ambientale) e pertanto essere in linea anche con le disposizioni di cui all'allegato V ter della presente direttiva poiché esse non vanno oltre i requisiti di tali norme pertinenti. Al momento dell'adozione della presente direttiva è in fase di elaborazione una norma specifica europea sugli audit energetici.**

---

<sup>1</sup> **GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.**

- (20) ***Qualora*** tali audit ***siano*** realizzati ■ da esperti interni, ***questi ultimi non dovrebbero essere*** direttamente coinvolti nell'attività oggetto ■ ***affinché sia garantita la necessaria*** ***indipendenza.***
- (21) Nel mettere a punto le misure di miglioramento dell'efficienza energetica, occorre tener conto dei vantaggi in termini di efficienza e di risparmio ottenuti tramite l'applicazione diffusa di innovazioni tecnologiche efficienti in termini di costi, ad esempio i contatori intelligenti. ***Qualora siano stati installati, i contatori intelligenti non dovrebbero essere usati dalle società per una fatturazione retroattiva ingiustificata.***
- (21 bis) Per quanto riguarda l'energia elettrica, e in conformità alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica<sup>1</sup> (direttiva sull'energia elettrica), che giudica positivamente la diffusione dei contatori intelligenti, almeno l'80% dei consumatori dovrebbe essere equipaggiato di sistemi intelligenti di misurazione entro il 2020. Per quanto riguarda il gas e in conformità alla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale<sup>2</sup>, che giudica positivamente la diffusione dei sistemi di misurazione intelligenti, gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, dovrebbero elaborare un calendario per l'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti.***

---

<sup>1</sup> ***GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.***

<sup>2</sup> ***GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.***

*(21 ter) L'uso di contatori o contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo individuale di calore nei condomini alimentati dal teleriscaldamento o dal riscaldamento comune centralizzato comporta benefici se i clienti finali dispongono dei mezzi per controllare il proprio consumo individuale. Pertanto, la loro applicazione ha un senso solo negli edifici in cui i radiatori sono attrezzati di valvole termostatiche.*

*(21 quater) In alcuni condomini alimentati dal teleriscaldamento o dal riscaldamento comune centralizzato l'uso di contatori di calore individuali precisi sarebbe costoso e complicato dal punto di vista tecnico dato che l'acqua calda usata per il riscaldamento entra negli appartamenti e ne esce in vari punti. È lecito ritenere che la misurazione individuale del consumo di calore nei condomini è, ciò nonostante, possibile dal punto di vista tecnico qualora l'installazione di misuratori individuali non richieda la sostituzione delle tubature interne dell'edificio per la produzione di acqua calda. In tali edifici la misurazione del consumo individuale di calore può essere effettuata mediante contabilizzatori di calore individuali installati su ciascun radiatore.*

*(21 quinquies) La direttiva 2006/32/CE impone agli Stati membri di assicurare che i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso. Nella maggior parte dei casi tale requisito è soggetto alle condizioni di essere tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Quando si procede ad un allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni, come indicato nella direttiva 2010/31/UE, si forniscono sempre contatori individuali di questo tipo. La direttiva 2006/32/CE prevede inoltre che sia fornita una fatturazione chiara basata sul consumo effettivo con frequenza tale da consentire ai consumatori di regolare il proprio consumo energetico.*

*Le direttive relative mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale (direttiva 2009/72/CE e 2009/73/CE) impone agli Stati membri di assicurare l'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriscano la partecipazione attiva dei consumatori nei mercati della fornitura di energia elettrica e di gas naturale. Per quanto riguarda l'energia elettrica, qualora l'introduzione dei contatori intelligenti sia reputata efficace in termini di costi, almeno l'80% dei consumatori dovrà essere dotato di contatori intelligenti entro il 2020. Per quanto riguarda il gas naturale non è fornita alcuna scadenza, ma è richiesta l'elaborazione di un calendario. Le direttive prevedono inoltre che i clienti finali devono essere adeguatamente informati del consumo effettivo di elettricità/gas e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo.*

*L'impatto sul risparmio energetico delle disposizioni in materia di contatori e fatturazione delle direttive 2006/32/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE è stato limitato. In molte parti dell'Unione tali disposizioni non hanno determinato la diffusione presso i clienti di informazioni aggiornate riguardo al loro consumo energetico, né una fatturazione basata sul consumo effettivo con la frequenza che, in base agli studi, è necessaria per consentire ai clienti di regolare il proprio consumo energetico. Nei settori del riscaldamento degli ambienti e della produzione di acqua calda nei condomini l'insufficiente chiarezza di tali disposizioni ha inoltre condotto a numerosi reclami da parte dei cittadini.*

*Al fine di aumentare la responsabilizzazione dei clienti finali per quanto riguarda l'accesso alle informazioni relative alla misurazione e alla fatturazione dei loro consumi energetici individuali, tenuto conto delle opportunità associate al processo di attuazione di sistemi di misurazione intelligenti e all'introduzione dei contatori intelligenti negli Stati membri, è pertanto importante migliorare la chiarezza dei requisiti della legislazione UE in questo settore. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre i costi connessi all'attuazione di sistemi di misurazione intelligente corredati di funzioni che potenziano il risparmio energetico e sostengono lo sviluppo di mercati per i servizi energetici e la gestione della domanda. L'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti consente la fatturazione frequente basata sul consumo effettivo. Occorre tuttavia chiarire altresì i requisiti relativi all'accesso alle informazioni e ad una fatturazione equa ed accurata fondata sul consumo effettivo nei casi in cui i contatori intelligenti non siano disponibili entro il 2020, nonché in relazione alla misurazione e fatturazione del consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e*

***acqua calda in condomini dotati di impianti di teleriscaldamento/teleraffreddamento o di un proprio sistema comune di riscaldamento installato in tali edifici.***

- (22) Nel mettere a punto le misure di miglioramento dell'efficienza energetica, è opportuno che gli Stati membri tengano debito conto dell'esigenza di garantire un corretto funzionamento del mercato interno e un'applicazione coerente dell'acquis, in conformità **■** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (23) La cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento e teleraffreddamento presentano significative possibilità di risparmio di energia primaria che sono largamente inutilizzate nell'Unione. È opportuno che gli Stati membri ***effettuino una valutazione globale del potenziale*** della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffreddamento. Tali ***valutazioni dovrebbero essere aggiornate su richiesta della Commissione*** per garantire agli investitori informazioni relative ai piani nazionali di sviluppo e contribuire a creare un contesto stabile e favorevole agli investimenti. È opportuno che i nuovi impianti di produzione di energia elettrica, come pure gli impianti esistenti che sono stati profondamente ammodernati o i cui permessi o licenze sono rinnovati, siano equipaggiati di unità di cogenerazione ad alto rendimento per recuperare il calore di scarto derivante dalla produzione di elettricità, a condizione che, ***in base a un'analisi completa, i benefici superino i costi***. Il calore di scarto potrebbe poi essere trasportato dove necessario mediante le reti di teleriscaldamento. ***Gli eventi che determinano l'obbligo di applicare tali criteri di autorizzazione saranno in genere eventi che determinano anche gli obblighi riguardanti le autorizzazioni a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali<sup>1</sup> (direttiva sulle emissioni industriali) e della direttiva 2009/72/CE.***

---

<sup>1</sup> ***GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.***

*(23 bis) Può essere appropriato che le centrali nucleari o gli impianti di generazione di elettricità che sono predisposti per ricorrere allo stoccaggio geologico permesso ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006<sup>1</sup> siano ubicati in luoghi in cui il recupero di calore di scarto attraverso la cogenerazione ad alto rendimento o mediante teleriscaldamento o teleraffreddamento non è efficace in termini di costi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter esentare tali impianti dall'obbligo di effettuare un'analisi costi-benefici per dotare l'impianto di attrezzature che consentono il recupero di calore di scarto attraverso un'unità di cogenerazione ad alto rendimento. Analogamente è possibile che gli impianti di produzione di energia elettrica per i carichi di punta e l'elettricità di riserva progettati per essere in funzione meno di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile per un periodo di cinque anni debbano essere esentati dall'obbligo di produrre anche calore.*

*(23 ter) È opportuno che gli Stati membri incoraggino l'introduzione di misure e procedure volte a promuovere gli impianti di cogenerazione con una potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW al fine di promuovere la generazione distribuita di energia*

(24) È opportuno che la cogenerazione ad alto rendimento sia definita in base al risparmio energetico offerto dalla produzione combinata rispetto alla produzione separata di calore e di elettricità. Le definizioni di cogenerazione e di cogenerazione ad alto rendimento utilizzate nella legislazione dell'Unione non pregiudicano l'uso di definizioni diverse nelle legislazioni nazionali per finalità differenti da quelle stabilite nella legislazione dell'Unione. Per massimizzare il risparmio energetico ed evitare di perdere opportunità in tal senso, è necessario prestare la massima attenzione alle condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione.

---

<sup>1</sup> *GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.*

- (25) Per aumentare la trasparenza affinché i clienti finali siano in grado di scegliere fra l'elettricità da cogenerazione e l'elettricità prodotta con altre tecniche, è necessario garantire l'origine della cogenerazione ad alto rendimento sulla base di valori di riferimento armonizzati in materia di rendimento. I sistemi di garanzia di origine non implicano di per sé il diritto di beneficiare di meccanismi di sostegno nazionali. È importante che la garanzia di origine possa coprire tutte le forme di elettricità prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento e che le garanzie di origine siano distinte da certificati scambiabili.
- (26) È opportuno tenere conto della struttura specifica dei settori della cogenerazione e del teleriscaldamento e teleraffreddamento, che comprendono molti produttori di piccole e medie dimensioni, soprattutto in sede di revisione delle procedure amministrative per ottenere l'autorizzazione a sviluppare capacità di cogenerazione o reti associate, in linea con il principio che prevede una corsia preferenziale per le piccole imprese ("Think Small First").
- (27) La maggior parte delle imprese **dell'Unione** sono **PMI**, e presentano enormi potenzialità di risparmio energetico per **l'Unione**. Per aiutarle ad adottare misure di efficienza energetica, è opportuno che gli Stati membri definiscano un quadro favorevole per garantire a tali imprese assistenza tecnica e informazioni mirate.
- (28) **La direttiva sulle emissioni industriali** ha inserito l'efficienza energetica tra i criteri utilizzati per determinare le migliori tecniche disponibili che dovrebbero fungere da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione degli impianti che rientrano nel suo campo di applicazione, tra cui gli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW. Tuttavia, la direttiva garantisce agli Stati membri la possibilità di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio in situ in relazione alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE. **Nelle relazioni da elaborare ai sensi della direttiva sulle emissioni industriali gli Stati membri potrebbero includere informazioni relative ai** livelli di efficienza energetica.

(29) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, norme in materia di assunzione e ripartizione dei costi per le connessioni alla rete e il potenziamento della rete e per gli adeguamenti tecnici necessari per integrare i nuovi produttori di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, tenendo conto degli orientamenti e dei codici elaborati in conformità del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica <sup>1</sup> e del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale <sup>2</sup>. È opportuno che i produttori di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento siano autorizzati a indire una gara d'appalto per i lavori di connessione. Occorre facilitare l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento soprattutto per le unità di piccola cogenerazione o di microcogenerazione. *A norma dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri possono imporre alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas obblighi di servizio pubblico concernenti anche l'efficienza energetica.*

*(29 bis) La gestione della domanda è uno strumento importante per migliorare l'efficienza energetica, in quanto accresce notevolmente le possibilità per consumatori o terzi da essi designati di agire sulla base delle informazioni di consumo e di fatturazione e costituisce dunque un meccanismo per ridurre o modificare il consumo che permette di realizzare risparmi energetici sia nel consumo finale sia, attraverso un uso ottimizzato delle reti e degli impianti di generazione, nella generazione, trasmissione e distribuzione di energia.*

---

<sup>1</sup> GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

<sup>2</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 87.

*La gestione della domanda può basarsi sulle reazioni dei clienti finali ai segnali di prezzo o sull'automazione degli edifici. Le condizioni della gestione della domanda e dell'accesso alla medesima dovrebbero essere migliorate, anche per i piccoli consumatori finali. Pertanto, e tenuto conto del continuo sviluppo di reti intelligenti, gli Stati membri dovrebbero far sì che le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia siano in grado di garantire che la regolamentazione e le tariffe di rete incentivino miglioramenti dell'efficienza energetica e sostengano una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali. Dovrebbero essere perseguite l'integrazione del mercato e pari opportunità di accesso ai mercati per quanto riguarda sia le risorse dal lato della domanda (fornitura e carico utente) sia la generazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia adottino un approccio integrato che comprenda risparmi potenziali nei settori della fornitura di energia e dell'uso finale.*

- (30) Ai fini dell'attuazione efficace e tempestiva della presente direttiva — ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l'applicazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica — è necessaria la disponibilità di un numero sufficiente di professionisti affidabili e competenti nel settore dell'efficienza energetica. Occorre pertanto che gli Stati membri pongano in essere regimi di certificazione dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.
- (31) È necessario continuare a sviluppare il mercato dei servizi energetici per garantire la disponibilità di domanda e offerta di servizi energetici. La trasparenza, ad esempio mediante elenchi di fornitori di servizi energetici, può contribuire a tale obiettivo. Anche i contratti tipo, *lo scambio di migliori pratiche* e gli orientamenti, in particolare per quanto riguarda i contratti di prestazione energetica, possono contribuire a stimolare la domanda. Come in altre forme di finanziamento tramite terzi, nei contratti di prestazione energetica il beneficiario dei servizi energetici evita i costi di investimento utilizzando parte del valore finanziario dei risparmi energetici per ripagare l'investimento effettuato in toto o in parte da terzi.

(32) È necessario individuare e rimuovere le barriere di tipo regolamentare e non regolamentare che ostacolano l'uso dei contratti di prestazione energetica e le altre forme di finanziamento tramite terzi per realizzare risparmi energetici. Tali barriere comprendono norme e pratiche contabili che ostacolano gli investimenti di capitale e impediscono che i risparmi finanziari annui ottenuti grazie alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica siano adeguatamente rispecchiati nella contabilità per l'intera durata dell'investimento. A livello nazionale è necessario inoltre affrontare il problema degli ostacoli — dovuti alla frammentazione degli incentivi tra i differenti soggetti interessati — che frenano la ristrutturazione del parco immobiliare esistente.

(33) È opportuno che gli Stati membri e le regioni siano incoraggiati a utilizzare appieno i Fondi strutturali e di coesione per stimolare gli investimenti nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Gli investimenti nell'efficienza energetica possono contribuire alla crescita economica, all'occupazione, all'innovazione e alla riduzione dei disagi per le persone a basso reddito ("fuel poverty") e contribuiscono pertanto in modo positivo alla coesione economica, sociale e territoriale. Finanziamenti potrebbero essere erogati per misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e negli alloggi sociali e per fornire nuove competenze che favoriscano l'occupazione nel settore dell'efficienza energetica.

***(33 bis) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso a strumenti di finanziamento per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. Gli strumenti di finanziamento possono comprendere:***

- a) contributi finanziari e ammende per mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 8 secondo il disposto dell'articolo 9;***
- b) risorse assegnate all'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE;***
- c) risorse assegnate all'efficienza energetica nel quadro finanziario pluriennale, in particolare a titolo del fondo di coesione, dei fondi strutturali e del fondo di sviluppo rurale, e strumenti finanziari europei dedicati, come il fondo europeo per l'efficienza energetica.***

*Tali strumenti potrebbero basarsi, se del caso, su risorse assegnate all'efficienza energetica provenienti da obbligazioni di progetto dell'UE, risorse assegnate all'efficienza energetica dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e da altri istituti finanziari europei, in particolare la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa, risorse ottenute da istituti finanziari per effetto leva, risorse nazionali, anche attraverso la creazione di quadri regolamentari e fiscali che incentivino l'attuazione di iniziative e programmi di efficienza energetica, ed entrate ai sensi della decisione 406/2009/CE.*

*Gli strumenti di finanziamento possono, in particolare:*

- a) utilizzare i fondi per consentire e incoraggiare gli investimenti di capitali privati, in particolare ricorrendo agli investitori istituzionali, applicando, nel contempo, alla concessione di fondi criteri che garantiscano il rispetto degli obiettivi ambientali e sociali;*
- b) avvalersi di meccanismi di finanziamento innovativi (ad es. garanzie di credito per il capitale privato, garanzie di credito a favore dei contratti di prestazione energetica, sovvenzioni, crediti agevolati e linee di credito dedicate, sistemi di finanziamento tramite terzi) che riducano i rischi dei progetti di efficienza energetica e consentano ristrutturazioni efficienti sotto il profilo dei costi anche per le famiglie a basso o medio reddito;*
- c) essere collegati a programmi o agenzie che riuniscono e valutano qualitativamente i progetti di risparmio energetico, forniscono assistenza tecnica, stimolano il mercato dei servizi energetici e aiutano a generare domanda di consumo per i servizi energetici, secondo il disposto dell'articolo 14.*

*Gli strumenti di finanziamento possono altresì:*

- a) mettere a disposizione adeguate risorse a supporto di programmi di formazione e certificazione aventi lo scopo di accrescere e accreditare le competenze in materia di efficienza energetica;*
- b) fornire risorse a favore della ricerca sulle tecnologie di piccola scala e sulle microtecnologie per produrre energia, della dimostrazione e dell'adozione più celere di dette tecnologie nonché dell'ottimizzazione delle connessioni dei generatori in*

*parola alla rete;*

- c) essere connessi ai programmi di azione volti a promuovere l'efficienza energetica in tutte le abitazioni, prevenire la povertà energetica e ad incoraggiare i proprietari degli immobili a rendere le loro proprietà quanto più efficienti possibile sotto il profilo energetico;*
- d) fornire risorse adeguate a sostegno del dialogo sociale e della fissazione di norme volte a migliorare l'efficienza energetica e a garantire buone condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza sul lavoro.*

*Per concretizzare l'obiettivo di migliorare la prestazione energetica degli edifici degli enti pubblici dovrebbero essere utilizzati gli strumenti finanziari disponibili nell'Unione e meccanismi di finanziamento innovativi. A tale riguardo gli Stati membri possono usare gli introiti derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di siffatti meccanismi su base volontaria e tenendo conto delle normative nazionali sui bilanci.*

- (34) Nel perseguire l'obiettivo del 20% di efficienza energetica, è necessario che la Commissione attui un monitoraggio dell'impatto delle nuove misure sulla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (direttiva ETS), al fine di mantenere gli incentivi che tale sistema garantisce agli investimenti in tecnologie a bassa intensità di carbonio e preparare il settore delle quote di emissioni alle innovazioni necessarie in futuro. *Dovrà monitorare l'impatto sui settori del comparto che sono esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni, come definito dalla decisione 2010/2/UE della Commissione, al fine di assicurare che le disposizioni della presente direttiva promuovano e non impediscano lo sviluppo di tali settori.*

(35) La direttiva 2006/32/CE stabilisce che gli Stati membri adottino e puntino a conseguire entro il 2016 un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% tramite servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica. La direttiva stabilisce inoltre che il secondo piano di azione in materia di efficienza energetica adottato dagli Stati membri deve essere seguito, se opportuno e necessario, da proposte della Commissione relative a ulteriori provvedimenti, inclusa un'eventuale proroga del periodo di applicazione degli obiettivi. Se dalla relazione si evince che non sono stati compiuti sufficienti progressi verso il conseguimento degli obiettivi nazionali indicativi stabiliti dalla citata direttiva, le proposte devono essere incentrate sul livello e sulla natura degli obiettivi. La valutazione dell'impatto che accompagna la presente direttiva ha stabilito che gli Stati membri sono sulla buona strada per conseguire l'obiettivo del 9% — che è notevolmente meno ambizioso dell'obiettivo del 20% da conseguire entro il 2020 adottato in una fase successiva — e pertanto non è necessario prendere in esame il livello degli obiettivi.

***(35 bis) Il programma Energia intelligente — Europa (EIE) (decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)<sup>1</sup>) ha contribuito notevolmente a creare un ambiente favorevole alla corretta attuazione delle politiche energetiche sostenibili dell'UE, eliminando le barriere di mercato quali un'insufficiente consapevolezza e capacità degli attori del mercato e delle istituzioni, barriere tecniche o amministrative a livello nazionale che impediscono il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia o mercati del lavoro non sufficientemente sviluppati per adeguarsi alle esigenze poste dall'economia a basse emissioni di carbonio. Molte di queste barriere sono ancora presenti.***

---

<sup>1</sup> GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

*(36 bis) Al fine di cogliere le notevoli potenzialità di risparmio energetico dei prodotti connessi all'energia occorre accelerare ed ampliare l'attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia<sup>1</sup> e della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti<sup>2</sup>. È opportuno dare la priorità ai prodotti che offrono le maggiori potenzialità di risparmio energetico designati dal piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile, nonché alla revisione, se del caso, delle misure esistenti.*

(37) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, *ossia* raggiungere entro il 2020 il traguardo fissato dall'Unione di accrescere l'efficienza energetica del 20% ■ e gettare le basi per realizzare ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica negli anni successivi al 2020, *non possono* essere conseguiti *in misura sufficiente* dagli Stati membri senza l'adozione di ulteriori misure di efficienza energetica e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38) Al fine di consentire l'adeguamento al progresso tecnico e cambiamenti nella distribuzione delle fonti di energia, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione *alla revisione dei valori di riferimento armonizzati in materia di rendimento stabiliti in base alla direttiva 2004/8/CE e in relazione a valori, metodi di calcolo, coefficienti di base per l'energia primaria e requisiti di cui agli allegati della presente direttiva*. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni *appropriate* nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. *Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione è tenuta a garantire una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

---

<sup>1</sup> GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

<sup>2</sup> *GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.*

- (39) Occorre abrogare tutte le disposizioni sostanziali delle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, fatta eccezione per gli articoli 4, paragrafi da 1 a 4 e 13, paragrafo 1 e per gli allegati I, III e IV della direttiva 2006/32/CE. ***È opportuno che queste ultime disposizioni della direttiva 2006/32/CE continuino ad essere applicate fino al termine fissato per il conseguimento dell'obiettivo del 9%.*** Occorre altresì abrogare l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/30/UE, ***in virtù del quale*** gli Stati membri devono soltanto cercare di acquistare prodotti appartenenti alla migliore classe di efficienza energetica.
- (40) È opportuno limitare l'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale alle disposizioni che costituiscono modifiche sostanziali delle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive citate.
- (41) È opportuno che la presente direttiva lasci impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

***(41 bis) Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione, del 29 settembre 2011, sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.***

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## CAPO I

Oggetto, ambito di applicazione, definizioni e obiettivi di efficienza energetica

### Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune di *misure* per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo *principale* dell'Unione relativo all'efficienza energetica del **20% entro il 2020** e di gettare le basi per migliorare ulteriormente *l'efficienza* energetica al di là di tale data.

Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e contiene disposizioni relative alla fissazione di obiettivi nazionali *indicativi* in materia di efficienza energetica per il 2020.

2. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre provvedimenti più rigorosi. Tali provvedimenti sono compatibili con la legislazione dell'Unione. *Qualora* la legislazione nazionale che preveda provvedimenti più rigorosi, *gli Stati membri notificano tale legislazione* alla Commissione.

### Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "energia", tutte le forme di prodotti energetici, *combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia* quali definiti nel regolamento (CE) n. 1099/2008 *del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre*

*2008, relativo alle statistiche dell'energia<sup>1</sup>;*

- 2) "consumo di energia primaria", il consumo interno lordo, detratti gli impieghi non energetici;
- 2 bis) "consumo di energia finale", tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura. Sono escluse le forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse;*
- 2 ter) "efficienza energetica", il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;*
- 2 quater) "risparmio energetico", quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;*
- 2 quinquies) "miglioramento dell'efficienza energetica", l'incremento dell'efficienza energetica risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali e/o economici;*
- 3) "servizio energetico", la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre miglioramenti dell'efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
- 4) "enti pubblici", le "amministrazioni aggiudicatrici" *ai sensi della* direttiva 2004/18/CE *del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi<sup>2</sup>;*
- 4 bis) "amministrazioni centrali", tutti i servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro;*

---

<sup>1</sup> GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

<sup>2</sup> *GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.*

- 4 ter) *"superficie calpestabile totale", la superficie totale di un immobile o di parte di un immobile in cui l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;*
- 5) "sistema di gestione dell'energia", un insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo;
- 5 bis) *"norma europea": norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;*
- 5 ter) *"norma internazionale", una norma adottata dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione e resa accessibile al pubblico;*
- 6) "parti obbligate", i distributori di energia o le *società* di vendita di energia al dettaglio vincolati ai regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 6;
- 6 bis) *"parte incaricata", l'entità giuridica alla quale un governo o altro organismo pubblico ha delegato il potere di sviluppare, amministrare o gestire un regime di finanziamento a nome di un governo o altro organismo pubblico;*
- 6 ter) *"parte partecipante", un'impresa o un organismo pubblico che ha assunto l'impegno di raggiungere determinati obiettivi nell'ambito di un accordo volontario o è disciplinato da un uno strumento politico normativo nazionale;*
- 6 quater) *"autorità pubblica responsabile dell'esecuzione", un organismo di diritto pubblico responsabile dell'attuazione o del controllo dell'imposizione sull'energia o sull'anidride carbonica, dei regimi e strumenti finanziari, degli incentivi fiscali, degli standard e delle norme, dei regimi di etichettatura, nonché della formazione o istruzione;*
- 6 quinquies) *"misura politica" uno strumento normativo, finanziario, fiscale, volontario o inteso a fornire informazioni, che sia stato formalmente stabilito e attuato in uno Stato membro per creare un regime di sostegno, un obbligo o un incentivo per gli operatori del mercato ai fini della fornitura e dell'acquisto di servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;*

**6 sexies) "azione individuale", un'azione che produce miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili ed è intrapresa in seguito a una misura politica;**

- 7) "distributore di energia", una persona fisica o giuridica, compreso un gestore del sistema di distribuzione, responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;
- 8) "gestore del sistema di distribuzione", un "gestore del sistema di distribuzione" quale definito *rispettivamente* nella direttiva 2009/72/CE e nella direttiva 2009/73/CE;
- 9) "società di vendita di energia al dettaglio", una persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;
- 10) "cliente finale", una persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;
- 11) "fornitore di servizi energetici", una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale;
- 12) "audit energetico", una procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;

**12 bis) "piccole e medie imprese", le imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese<sup>1</sup>; la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;**

---

<sup>1</sup> **GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.**

- 13) "contratti di prestazione energetica", accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, ***verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell'ambito della misura*** in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;
- 13 bis) "sistema di misurazione intelligente", un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;***
- 14) "gestore del sistema di trasmissione", il "gestore del sistema di trasmissione" quale definito ***rispettivamente*** nella direttiva 2009/72/CE e nella direttiva 2009/73/CE;
- 15) "cogenerazione", la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;
- 16) "domanda economicamente giustificabile", una domanda non superiore al fabbisogno di ***riscaldamento*** o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di generazione di energia diversi dalla cogenerazione;
- 17) "calore utile", il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento;
- 18) "elettricità da cogenerazione", l'elettricità generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato I;
- 19) "cogenerazione ad alto rendimento", la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato II;
- 20) "rendimento complessivo", la somma annua della produzione di elettricità e di energia meccanica e della produzione termica utile divisa per il combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricità e di energia meccanica;

- 21) "rapporto energia/calore", il rapporto tra elettricità da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica;
- 22) "unità di cogenerazione", un'unità che può operare in cogenerazione;
- 23) "unità di piccola cogenerazione", un'unità di cogenerazione con una capacità installata inferiore a 1MWe;
- 24) "unità di micro-cogenerazione", un'unità di cogenerazione con una capacità massima inferiore a 50 kWe;
- 25) "coefficiente di edificazione", il rapporto tra la superficie di un determinato territorio e la superficie degli immobili in esso presente;
- 26) "teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti", sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento che usano per almeno il **50% energia** rinnovabile, il **50% calore** di scarto, il **75%** calore generato o il **50%** una combinazione di **tale energia e calore**;
- 27) "ammodernamento sostanziale", un ammodernamento il cui costo è superiore al 50% dei costi di investimento per una nuova unità comparabile■ ;
- 27 bis) *"riscaldamento e raffreddamento efficienti", un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficace in termini di costi, come valutato nell'analisi costi-benefici di cui alla presente direttiva, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;*
- 27 ter) *"riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti", un'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile, ma a costo inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la*

*conversione, il trasporto e la distribuzione;*

*27 quater) "aggregatore", un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia.*

### Articolo 3

#### Obiettivi di efficienza energetica

1. *Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale **indicativo** di efficienza energetica, **basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Nel notificare questi obiettivi alla Commissione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 e dell'allegato XIV, parte 1, lettera f), gli Stati membri li esprimono anche** sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e precisano come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli.*

Nel definire tali obiettivi essi tengono conto: *del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1474 Mtoe di energia primaria o non superiore a 1078 Mtoe di energia finale;* delle misure di cui alla presente direttiva; delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE; e di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello dell'Unione. *Nel fissare gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, gli Stati membri possono tenere conto delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, quali le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficaci sotto il profilo dei costi, l'evoluzione e la previsione del PIL, le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia, lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio e le azioni intraprese in fasi precoci.*

2. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione valuta se l'Unione *sia sulla buona strada verso il raggiungimento di un consumo energetico non superiore a 1474 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1078 Mtoe di energia finale entro il 2020* .

*2 bis. Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione:*

- a) *addiziona ■ gli obiettivi **indicativi** nazionali **di efficienza energetica comunicati dagli Stati membri**;*
- b) *valuta se la somma di questi obiettivi possa essere considerata un indicatore affidabile per stabilire se l'UE nel suo insieme sia sulla buona strada, tenendo conto, per la valutazione di cui al paragrafo 2, dell'esame della prima relazione annuale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 e dell'esame dei piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2;*
- c) *tiene conto dell'analisi complementare risultante:*
  - i) *dalla valutazione dei progressi in materia di consumo energetico e di consumo energetico in relazione all'attività economica a livello UE, compresi i progressi nell'efficienza della fornitura di energia negli Stati membri che hanno basato i rispettivi obiettivi nazionali indicativi sul consumo di energia finale o sul risparmio di energia finale, compresi i progressi derivanti dal rispetto, da parte di tali Stati membri, delle disposizioni del capo III della presente direttiva;*
  - ii) *dai risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione a future tendenze del consumo energetico a livello UE;*
- d) *confronta i risultati con l'entità del consumo energetico che sarebbe necessario per raggiungere un consumo energetico non superiore a 1474 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1078 Mtoe di energia finale nel 2020.*

### *Articolo 3 bis*

#### *Ristrutturazioni di immobili*

*Gli Stati membri mettono a punto una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici sia privati.*

*Tale strategia comprende:*

- a) *una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici;*

- b) *l'individuazione di approcci alle ristrutturazioni efficaci in termini di costi, pertinenti al tipo di edificio e alla zona climatica.*
- c) *politiche e misure volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi;*
- d) *una prospettiva rivolta al futuro per guidare le decisioni di investimento dei singoli individui, del settore dell'edilizia e delle istituzioni finanziarie;*
- e) *una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato.*

*Una prima versione della strategia sarà pubblicata entro il 30 aprile 2014 e successivamente aggiornata ogni tre anni e trasmessa alla Commissione nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica.*

## CAPO II

### Efficienza nell'uso dell'energia

#### Articolo 4

##### ***Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici***

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie totale ***degli immobili riscaldati e/o raffreddati*** di proprietà delle ***amministrazioni centrali e da esse occupati*** è ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dallo Stato membro interessato in applicazione dell'articolo 4 di ***detta*** direttiva. La quota del 3% è calcolata sulla superficie totale degli immobili con una superficie calpestabile totale superiore ***a 500 m<sup>2</sup> ovvero, a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250 m<sup>2</sup>***, di proprietà delle ***amministrazioni centrali*** dello Stato membro interessato ***e da esse occupati*** che, al 1° gennaio di ogni anno, non ***soddisfano*** i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

*Se uno Stato membro estende l'obbligo di ristrutturare ogni anno il 3% della superficie totale degli immobili alla superficie degli immobili di proprietà di servizi amministrativi ad un livello inferiore a quello delle amministrazioni centrali o da essi occupati, la quota del 3% è calcolata sulla superficie totale degli immobili con una superficie calpestabile totale superiore a 500 m<sup>2</sup> ovvero, a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250 m<sup>2</sup>, di proprietà, rispettivamente, delle amministrazioni centrali e di detti servizi amministrativi dello Stato membro interessato e da essi occupati che, al 1° gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.*

*Nell'attuare misure per la ristrutturazione globale degli immobili delle amministrazioni centrali ai sensi del primo comma, gli Stati membri possono scegliere di considerare l'immobile come un insieme comprendente l'involucro dell'edificio, le attrezzature, il funzionamento e la manutenzione.*

*Gli Stati membri dispongono che le misure di efficienza energetica siano destinate prioritariamente agli immobili delle amministrazioni centrali con la più bassa prestazione energetica, laddove ciò è efficace in termini di costi e tecnicamente possibile.*

*1 bis. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie edilizie:*

- a) edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;*
- b) edifici di proprietà delle forze armate o delle amministrazioni centrali nazionali e destinati a scopi di difesa nazionale, esclusi gli alloggi individuali o gli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;*
- c) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.*

2. Gli Stati membri possono **contabilizzare** nei tassi annui di ristrutturazione *degli edifici delle amministrazioni centrali* l'eccesso di superficie ristrutturata di detti edifici nel corso di un determinato anno come se questa superficie in eccesso fosse stata ristrutturata nel corso di uno dei *tre* anni precedenti o seguenti.
- 2 bis. Gli Stati membri possono contabilizzare nei tassi annui di ristrutturazione degli edifici delle amministrazioni centrali gli edifici nuovi occupati e posseduti in sostituzione di edifici specifici delle amministrazioni centrali demoliti nel corso di uno dei due anni precedenti o gli edifici che sono stati venduti, demoliti o messi in disuso nel corso di uno dei due anni precedenti per via di un uso più intenso di altri edifici.*
3. Ai fini del paragrafo 1, entro il 1° gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono e pubblicano un inventario degli edifici *riscaldati e/o raffreddati delle amministrazioni centrali con una superficie calpestabile totale superiore a 500 m<sup>2</sup> e, entro il 9 luglio 2015, superiore a 250 m<sup>2</sup>, esclusi gli edifici esentati a norma del paragrafo 1 bis, contenente i dati seguenti:*
- a) la superficie in m<sup>2</sup>; e
  - b) la prestazione energetica di ciascun edificio o *dati energetici pertinenti*.
- 3 bis. In alternativa ai paragrafi 1, 1 bis, 2, 2 bis e 3, e fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri possono adottare altre misure efficaci in termini di costi, comprese ristrutturazioni profonde e misure intese a modificare il comportamento degli occupanti, al fine di conseguire entro il 2020 risparmi dei consumi energetici negli edifici ammissibili di proprietà delle loro amministrazioni centrali o da esse occupati almeno equivalenti a quelli richiesti al paragrafo 1, su cui riferiscono su base annua. Ai fini di questo approccio alternativo possono stimare il risparmio energetico che verrebbe generato dall'applicazione dei paragrafi 1, 1 bis, 2 e 2 bis usando appropriati valori standard per il consumo energetico di edifici di riferimento delle amministrazioni centrali prima e dopo la ristrutturazione e in base a stime riguardanti la superficie del loro parco immobiliare. Le categorie di riferimento degli edifici delle amministrazioni centrali sono rappresentative di tale parco immobiliare.*

*Gli Stati membri che optano per la soluzione alternativa comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° gennaio 2014, le misure alternative che intendono adottare e precisano come intendono raggiungere un miglioramento equivalente della prestazione energetica degli edifici di proprietà delle loro amministrazioni centrali.*

4. *Tenendo in debito conto le rispettive competenze e l'assetto amministrativo*, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, *anche a livello regionale e locale, e gli istituti per l'edilizia sociale di diritto pubblico, a:*
- a) adottare un piano di efficienza energetica, autonomo o nel quadro di un piano ambientale più ampio, che contenga obiettivi *e azioni* specifici di risparmio energetico *e di efficienza energetica*, nell'intento di *conformarsi al ruolo esemplare degli edifici delle amministrazioni centrali di cui ai paragrafi 1, 3 e 3 bis;*
  - b) instaurare un sistema di gestione dell'energia, *compresi audit in materia di energia*, nel quadro dell'attuazione di detto piano.

*b bis) ricorrere, se del caso, alle società di servizi energetici (ESCO) e ai contratti di prestazione energetica per finanziare le ristrutturazioni e attuare piani volti a mantenere o migliorare l'efficienza energetica nel lungo termine.*

## Articolo 5

### Acquisto da parte di enti pubblici

Gli Stati membri provvedono affinché le *amministrazioni centrali* acquistino esclusivamente prodotti, servizi ed immobili ad alta efficienza energetica, *nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica come pure un livello sufficiente di concorrenza*, come indicato nell'allegato III. *Tale obbligo si applica agli appalti per l'acquisto di prodotti, servizi ed edifici da parte di enti pubblici nella misura in cui tali appalti hanno un importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 7 della direttiva 2004/18/CE modificata.*

*Detto obbligo si applica agli appalti delle forze armate solo nella misura in cui la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate e con l'eccezione del materiale militare ai sensi della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori<sup>1</sup>.*

*Tenendo in debito conto le rispettive competenze e l'assetto amministrativo, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale, a conformarsi al ruolo esemplare delle rispettive amministrazioni centrali acquistando esclusivamente prodotti, servizi ed immobili ad alta efficienza energetica.*

*Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, in caso di bandi di gara per appalti di servizi con un contenuto energetico significativo, a valutare la possibilità di concludere contratti di prestazione energetica a lungo termine che consentano risparmi energetici a lungo termine.*

*Fatto salvo il primo comma, in caso di acquisto di un pacchetto di prodotti contemplato nell'insieme da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE, gli Stati membri possono prevedere che l'efficienza energetica complessiva prevalga rispetto all'efficienza energetica dei singoli prodotti del pacchetto, acquistando il pacchetto di prodotti rispondente al criterio dell'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata.*

---

<sup>1</sup> *GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.*

## Articolo 6

### Regimi obbligatori di efficienza energetica

1. Ciascuno Stato membro istituisce un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica. Tale regime garantisce che ***i distributori di energia obbligati e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sul territorio di ciascuno Stato membro conseguano un obiettivo cumulativo di efficienza o di risparmio finale di energia entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo il paragrafo 1 bis. Detto obiettivo equivale almeno al conseguimento di nuovi risparmi annui, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, pari all'1,5%, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali di tutti i distributori di energia o tutte le società di vendita di energia al dettaglio realizzate nell'ultimo triennio precedente al 1° gennaio 2013. Le vendite, in volume, di energia usata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da questo calcolo.***

***Gli Stati membri determinano la ripartizione della quantità calcolata di nuovi risparmi nel periodo precitato di cui al primo comma.***

***1 bis. Ciascuno Stato membro può, fatto salvo il paragrafo 1 ter:***

- a) effettuare il calcolo previsto al paragrafo 1, primo comma, usando valori dell'1% nel 2014 e 2015, dell'1,25% nel 2016 e 2017 e dell'1,5% nel 2018, 2019 e 2020;***
- b) escludere dal calcolo la totalità o una parte delle vendite, in volume, dell'energia utilizzata per le attività industriali di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;***
- c) consentire che nei risparmi energetici richiesti ai sensi del paragrafo 1 siano contabilizzati i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, per effetto dell'attuazione delle prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b) e all'articolo 12, paragrafi da 1 a 6 e paragrafo 8; e***
- d) contabilizzare nei risparmi energetici richiesti ai sensi del paragrafo 1 i risparmi energetici risultanti da nuove azioni individuali poste in essere dal 31 dicembre 2008 che continuano ad avere un impatto nel 2020 e possono essere misurate e verificate.***

*1 ter. L'applicazione del paragrafo 1 bis non comporta una riduzione superiore al 25% dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri che ricorrono al paragrafo 1 bis ne informano la Commissione entro il ... [data di recepimento], comunicandole anche gli elementi di cui al paragrafo 1 bis da applicare e un calcolo che illustri il loro impatto sui risparmi energetici di cui al paragrafo 1.*

*1 quater. Fatto salvo il paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sul suo territorio e può includere i distributori o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sul suo territorio. Le parti obbligate realizzano il risparmio energetico soggetto all'obbligo tra i clienti finali, designati, se del caso, dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo di cui al paragrafo 1 o, se gli Stati membri lo decidono, mediante risparmi energetici certificati derivanti da altre parti come descritto al paragrafo 5, lettera b).*

2. Gli Stati membri definiscono il volume di risparmio energetico richiesto a ciascuna delle parti obbligate in termini di consumo energetico finale o primario. Il metodo scelto per definire il volume di risparmio energetico richiesto viene usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato IV.

4. Gli Stati membri garantiscono che i risparmi *derivanti dai paragrafi 1, 1 bis e 9 e dall'articolo 15 bis, paragrafo 6* siano calcolati in conformità con *l'allegato V bis, punti 1 e 2*. Essi istituiscono sistemi di *misurazione*, controllo *e verifica* in base ai quali almeno una parte statisticamente significativa *e un campione rappresentativo* delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica realizzate dalle parti obbligate viene verificata **■**. *La misurazione, il controllo e la verifica sono effettuati in maniera indipendente dalle parti obbligate.*

5. Nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri possono:
- a) includere tra gli obblighi di risparmio una finalità sociale, anche imponendo ***che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria*** presso le famiglie che non riescono a sostenere i costi dell'energia ("povertà energetica") o negli alloggi sociali;
  - b) consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati ottenuti da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche ***qualora le parti obbligate promuovano misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche, che possono coinvolgere o non coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento***; in questo caso gli ***Stati membri garantiscono l'esistenza*** di una procedura di ***riconoscimento*** chiara, trasparente e aperta a tutti gli operatori del mercato, e che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione;
  - c) consentire alle parti obbligate di contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei ***quattro*** anni precedenti o ***dei tre*** successivi;
6. ***Una volta l'anno***, gli Stati membri pubblicano i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, ***o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, nonché complessivamente*** nel quadro del regime. ■

Gli Stati membri provvedono ***affinché le parti obbligate forniscano su richiesta, ma non più una volta all'anno***:

■

- b) dati statistici aggregati sui loro clienti finali (che evidenzino cambiamenti significativi alle informazioni presentate in precedenza); e
- c) dati attuali sui consumi dei clienti finali, compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e ubicazione geografica dei clienti, tutelando nel contempo l'integrità e la riservatezza delle informazioni che riguardano la sfera privata o sono sensibili sul piano commerciale, in conformità della normativa unionale applicabile.

9. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono scegliere di adottare altre misure *politiche* per realizzare risparmi energetici tra i clienti finali, *purché soddisfino i criteri di cui ai paragrafi 9 bis e 9 ter*. La quantità annua di *nuovi* risparmi energetici realizzati grazie a questo approccio deve essere equivalente alla quantità di *nuovi* risparmi energetici richiesti dai paragrafi 1, 1 bis e 1 ter. *A condizione che sia mantenuta l'equivalenza, gli Stati membri possono combinare regimi obbligatori con misure politiche alternative, compresi programmi nazionali di efficienza energetica.*

*Le misure politiche di cui al primo comma possono includere, in via non esaustiva, le seguenti misure politiche o combinazioni di queste ultime:*

- a) imposte sull'energia o sul CO<sub>2</sub> che hanno l'effetto di ridurre il consumo finale di energia;*
- b) regimi o strumenti di finanziamento o incentivi fiscali che portano all'applicazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico e hanno l'effetto di ridurre il consumo finale di energia;*
- c) regolamentazioni o accordi volontari che comportano l'applicazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico e hanno l'effetto di ridurre il consumo finale di energia;*
- d) norme dirette a migliorare l'efficienza energetica dei prodotti e dei servizi, compresi gli immobili e i veicoli, fatta eccezione per i casi in cui sono obbligatorie e applicabili negli Stati membri in virtù del diritto dell'UE;*
- e) regimi di etichettatura energetica, fatta eccezione per quelli obbligatori e applicabili negli Stati membri in virtù del diritto dell'UE;*
- f) programmi di formazione e istruzione, compresi programmi di consulenza in materia di energia, che comportano l'applicazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico e hanno l'effetto di ridurre il consumo finale di energia.*

*Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il [sei mesi prima della data del recepimento] le misure politiche che intendono adottare ai fini del primo comma e dell'articolo 15 bis, paragrafo 6, seguendo il quadro di cui all'allegato V bis, punto 4 e indicano come intendono realizzare il volume di risparmi richiesto. Per quanto riguarda le misure politiche di cui al secondo comma e all'articolo 15 bis, paragrafo 6, tale notifica indica come sono rispettati i criteri di cui al paragrafo 9 bis. Per quanto riguarda le misure politiche diverse da quelle di cui al secondo comma o all'articolo 15 bis, paragrafo 6, gli Stati membri precisano come è raggiunto un livello equivalente di risparmi, monitoraggio e verifica. La Commissione può formulare proposte di modifica nei tre mesi successivi alla notifica.*

*9 bis. Fatto salvo il paragrafo 9 ter, per le misure politiche adottate a norma del secondo comma del paragrafo 9 e dell'articolo 15 bis, paragrafo 6 valgono i criteri seguenti:*

- a) le misure politiche prevedono almeno due periodi intermedi entro il 31 dicembre 2020 e portano al conseguimento del livello di ambizione di cui al paragrafo 1;*
- b) la responsabilità di ciascuna parte incaricata, parte partecipante o autorità pubblica responsabile dell'esecuzione, a seconda dei casi, e i risparmi da conseguire sono determinati in modo trasparente;*
- c) i risparmi da conseguire sono determinati in modo trasparente;*
- d) l'entità dei risparmi richiesti o da conseguire grazie alla misura politica sono espressi in termini di consumo energetico finale o primario, usando i fattori di conversione di cui all'allegato IV;*
- e) i risparmi energetici sono calcolati usando i metodi e principi di cui all'allegato V bis, punti 1 e 2;*

- f) i risparmi energetici sono calcolati usando i metodi e principi di cui all'allegato V bis, punto 3;*
- g) le parti partecipanti presentano e rendono accessibile al pubblico, salvo che non sia fattibile, una relazione annuale sui risparmi energetici conseguiti;*
- h) è assicurato il monitoraggio dei risultati e sono previste misure appropriate se i progressi non sono soddisfacenti;*
- i) è istituito un sistema di controllo che include la verifica indipendente di una parte statisticamente significativa delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica; e*
- j) i dati sull'andamento annuale dei risparmi energetici sono pubblicati annualmente.*

*9 ter. Gli Stati membri provvedono affinché le imposte di cui al paragrafo 9, lettera a) siano conformi ai criteri di cui al paragrafo 9 bis, lettere a), b), c bis), d), f), h) e j)).*

*Gli Stati membri provvedono affinché le regolamentazioni e gli accordi volontari di cui al paragrafo 9, lettera c) siano conformi ai criteri di cui al paragrafo 9 bis, lettere a), b), c), d), e), g), h), i) e j)).*

*Gli Stati membri provvedono affinché le altre misure politiche di cui al secondo comma del paragrafo 9 e i fondi nazionali per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 6 siano conformi ai criteri di cui al paragrafo 9 bis, lettere a), b), c), d), e), h), i) e j)*

*9 quater. Gli Stati membri provvedono affinché non si proceda a un doppio conteggio dei risparmi energetici nei casi in cui l'impatto delle misure politiche si sovrappone a quello delle azioni individuali.*

## Articolo 7

### Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia

1. Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici **di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e**
  - a) svolti in maniera indipendente da esperti *qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione; o*
  - b) *eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale.*

*Gli audit energetici di cui al primo comma possono essere svolti da esperti interni o auditor dell'energia a condizione che lo Stato membro abbia posto in essere un regime di garanzia e controllo della qualità, inclusa se del caso una selezione casuale annuale di almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli audit energetici svolti.*

*Allo scopo di garantire l'elevata qualità degli audit energetici e dei sistemi di gestione dell'energia, gli Stati membri stabiliscono criteri minimi trasparenti e non discriminatori per gli audit energetici sulla base dei principi di cui all'allegato V ter.*

*Gli audit non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati dell'audit a un fornitore di servizi energetici qualificato/accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.*

Gli Stati membri mettono a punto programmi intesi ad incoraggiare **■** le piccole e medie imprese a sottoporsi a audit energetici *e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit.*

*Mettono inoltre a punto programmi intesi a sensibilizzare le famiglie ai benefici di tali audit attraverso appropriati servizi di consulenza.*

*Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatta salva la legislazione dell'UE sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono istituire regimi di sostegno per le PMI, anche se queste hanno concluso accordi volontari, per coprire i costi di un audit energetico e i costi dell'attuazione di interventi altamente efficaci in rapporto ai costi in esso raccomandati, se le misure proposte sono attuate.*

*Gli Stati membri incoraggiano programmi di formazione per la qualificazione degli auditor dell'energia al fine di favorire la disponibilità di un numero sufficiente di esperti.*

Gli Stati membri richiamano l'attenzione delle piccole e medie imprese, *anche attraverso le rispettive organizzazioni intermedie rappresentative*, su esempi concreti di come i sistemi di gestione dell'energia possono aiutarle nelle loro attività. *La Commissione assiste gli Stati membri sostenendo lo scambio delle migliori pratiche in questo settore.*

2. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non rientrano nel secondo comma del paragrafo 1 siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficace in termini di costi da esperti qualificati *o* o *o* **■** *e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico.*
  
3. Si ritiene che gli audit energetici svolti in maniera indipendente, *sulla base di criteri minimi fondati sui principi di cui all'allegato V ter*, attuati sulla base di accordi volontari tra associazioni di soggetti interessati e un organismo designato e sorvegliato dallo Stato membro interessato *o da altri organismi che le autorità competenti hanno delegato a tal fine* o dalla Commissione, soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2.

---

\* *GU: tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.*

*L'accesso dei soggetti partecipanti al mercato che offrono servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori.*

**3 bis.** *Le imprese che rientrano nel campo d'applicazione del paragrafo 2 e attuano un sistema di gestione dell'energia o ambientale - certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali sono esentate dagli obblighi di cui al paragrafo 2 a condizione che gli Stati membri assicurino che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi fondati sui principi di cui all'allegato V ter.*

4. Gli audit energetici possono essere indipendenti o far parte di un audit ambientale di più ampia portata. *Gli Stati membri possono richiedere che la valutazione della fattibilità tecnica ed economica del collegamento a una rete locale di teleriscaldamento/teleraffreddamento esistente o pianificata faccia parte dell'audit energetico.*

*Fatta salva la legislazione dell'UE sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono attuare regimi d'incentivazione e sostegno per l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dagli audit energetici e misure analoghe.*

## Articolo 8

### Misurazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, *nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali*, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico, ricevano a *prezzi concorrenziali* contatori individuali che *riflettano* con precisione il *loro* consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso .

*Al momento di sostituire un contatore esistente, si fornisce sempre un contatore individuale di questo tipo a prezzi concorrenziali, a meno che ciò sia tecnicamente impossibile o antieconomico in relazione al potenziale risparmio energetico preventivato a lungo termine.*

*Quando si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni come quelle cui fa riferimento la direttiva 2010/31/UE, si forniscono sempre contatori individuali di questo tipo a prezzi concorrenziali.*

2. *Quando, e nella misura in cui* gli Stati membri *adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas e/o l'energia elettrica conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE:*
- a) *provvedono affinché, al momento di definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai soggetti partecipanti al mercato, i sistemi di misurazione forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo d'uso e affinché si tenga pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per il cliente finale;*
  - b) *provvedono affinché la sicurezza dei contatori intelligenti e della comunicazione dei dati nonché la privacy dei clienti finali, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e la privacy;*
  - c) *nel caso dell'elettricità, e su richiesta del cliente finale, impongono agli operatori di assicurare che il contatore o i contatori siano in grado di tenere conto dell'elettricità immessa nella rete dall'edificio del cliente finale;*
  - d) *provvedono affinché, se il cliente finale lo richiede, i dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o a disposizione di un terzo che agisce a suo nome in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per raffrontare offerte comparabili.*
  - e) *richiedono che i clienti ottengano consulenza e informazioni adeguate al momento dell'installazione dei contatori intelligenti, in particolare riguardo al loro pieno potenziale, in merito a gestione della lettura dei contatori e monitoraggio del*

*consumo energetico.*

3. *Qualora il riscaldamento e il raffreddamento o l'acqua calda per un edificio ■ siano forniti da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, viene installato un contatore di calore o di acqua calda in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.*

*Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, vengono inoltre installati entro il 1° gennaio 2017 contatori ■ individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile e efficace in termini di costi, di calore. Nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, vengono usati contabilizzatori di calore individuali ■ per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore, a meno che lo Stato membro in questione dimostri che l'installazione di siffatti contabilizzatori di calore non sarebbe efficiente in termini di costi. In tali casi possono essere presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore.*

*Quando i condomini sono riforniti da una rete comune di teleriscaldamento/teleraffreddamento o quando sistemi propri comuni di riscaldamento o raffreddamento per tali edifici sono prevalenti, al fine di assicurare la trasparenza e la precisione del conteggio del consumo individuale, gli Stati membri possono introdurre regole trasparenti sulla ripartizione dei costi connessi al consumo di calore o di acqua calda in siffatti edifici. Se del caso, tali regole comprendono orientamenti sul modo per ripartire i costi relativi al calore e/o all'acqua calda utilizzati come segue:*

- a) acqua calda per il fabbisogno domestico;*
- b) calore irradiato dall'impianto dell'edificio e ai fini del riscaldamento di aree comuni (qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori);*
- c) per il riscaldamento di appartamenti.*

## *Articolo 8 bis*

### *Informazioni sulla fatturazione*

- 1. Allorché i clienti finali non dispongono di contatori intelligenti ai sensi delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE ■ , gli Stati membri provvedono affinché, entro il 1° gennaio 2015, le informazioni sulla fatturazione siano precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VI (punto 2.1), per tutti i settori che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, compresi i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio, qualora **ciò sia possibile dal punto di vista tecnico e giustificato da quello economico.***

*A questo obbligo si può adempiere con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei loro contatori al fornitore di energia. Solo qualora il cliente finale non abbia comunicato i dati rilevati dal contatore per un determinato periodo di fatturazione, questa si basa sul consumo stimato o un importo forfettario.*

- 2. I contatori installati conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE devono consentire informazioni sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. **Le informazioni complementari sui consumi storici includono dati cumulativi per un periodo che abbracci almeno i tre anni precedenti o il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni sulla fatturazione. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono anche informazioni dettagliate corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese ed anno e sono rese disponibili al cliente finale via Internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore.***
- 3. Indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti siano stati installati o no, gli Stati membri:*

- a) *richiedono che, nella misura in cui sono disponibili informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali, queste vengano comunicate, su richiesta del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale;*
- b) *provvedono affinché ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette elettroniche. Provvedono affinché i clienti ricevano, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la bolletta è stata compilata, soprattutto qualora le bollette non siano basate sul consumo effettivo.*
- c) *provvedono affinché insieme alla bolletta siano fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali, in conformità con l'allegato VI;*
- d) *possono prevedere che, su richiesta del cliente finale, le informazioni contenute in dette bollette non siano considerate richieste di pagamento. In questi casi, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di fonti di energia offrano soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;*
- e) *richiedono che le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di raffrontare offerte comparabili.*

#### *Articolo 8 ter*

##### *Costi relativi all'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione*

1. *Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le bollette e informazioni sulla fatturazione per il consumo di energia e possano inoltre accedere in modo appropriato e gratuitamente ai dati relativi ai loro consumi.*

2. *In deroga al paragrafo 1, la ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e raffreddamento nei condomini e negli edifici polifunzionali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, è effettuata senza scopo di lucro. I costi risultanti dall'assegnazione di questo compito a un terzo, quale un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia, che coprono la misurazione, la ripartizione e il conteggio del consumo individuale effettivo in tali edifici possono essere fatturati ai clienti finali, nella misura in cui tali costi sono ragionevoli.*

#### *Articolo 8 quater*

##### *Programma di informazione e coinvolgimento dei consumatori*

1. *Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere e facilitare un uso efficiente dell'energia da parte della piccola utenza, comprese le utenze domestiche. Dette misure possono rientrare in una strategia nazionale.*
2. *Ai fini del paragrafo 1, dette misure comprendono uno o più degli elementi elencati in appresso:*
- a) *un corredo di strumenti e politiche atti a favorire cambiamenti comportamentali, che possono includere:*
    - *incentivi fiscali;*
    - *accesso a crediti, contributi o sovvenzioni;*
    - *erogazione di informazioni;*
    - *progetti paradigmatici;*
    - *attività sul luogo di lavoro;*
  - b) *modi e mezzi, durante l'eventuale installazione dei contatori intelligenti, atti a coinvolgere i consumatori e le loro associazioni comunicando loro:*

- *modalità diverse di impiego dell'energia efficienti in termini costi e di facile attuazione;*
- *informazioni sui mezzi per conseguire efficienza energetica.*

## Articolo 9

### Sanzioni

Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi degli *articoli da 6 a 8 ter e dell'articolo 14, paragrafo 3*, e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro e non oltre ...\* e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche successive.

## CAPO III

### Efficienza nella fornitura dell'energia

## Articolo 10

### Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

1. Entro il 31 *dicembre* 2015 gli Stati membri *effettuano* e notificano alla Commissione una *valutazione globale* del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti; tale analisi contiene le informazioni di cui all'allegato VII. *Qualora abbiano già effettuato una valutazione equivalente, lo notificano alla Commissione.*

*La valutazione globale tiene pienamente conto dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento svolta a norma della direttiva 2004/8/CE.*

---

\* GU: *18 mesi* dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

*La valutazione è aggiornata e notificata alla Commissione ogni cinque anni, su richiesta della Commissione presentata almeno un anno prima della data prevista.*

- 1 bis.** *Gli Stati membri adottano politiche che incoraggino a prendere debitamente in considerazione, a livello locale e regionale, il potenziale insito nell'uso di sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti, in particolare di impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Occorre tener conto del potenziale di sviluppo dei mercati locali e regionali dell'energia termica.*
- 1 ter.** *Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri effettuano un'analisi costi-benefici relativa al loro territorio basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità tecnica conformemente dell'allegato VIII bis, parte 1. L'analisi costi-benefici è atta ad agevolare l'individuazione delle soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi in modo da soddisfare i requisiti in materia di riscaldamento e raffreddamento. L'analisi costi-benefici può rientrare in una valutazione ambientale, ai sensi della direttiva 2011/42/CE, per la valutazione di cui al paragrafo 1.*
- 2.** *Qualora le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis individuino un potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e/o del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti i cui vantaggi superino i costi, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffreddamento siano sviluppate e/o adattate allo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e all'utilizzo di riscaldamento e raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile, conformemente ai paragrafi 1, 3 e 5. Qualora le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis non individuino un potenziale i cui vantaggi superino i costi, inclusi i costi amministrativi per la realizzazione dell'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 3, lo Stato membro interessato può esentare le installazioni dai requisiti di cui a tale paragrafo.*
- 3.** *Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata un'analisi costi-benefici in conformità dell'allegato VIII bis, parte 2 quando, dopo [la data di recepimento]:*
- a)** *è progettato un nuovo impianto di generazione di energia termica con potenza termica totale superiore a 20 MW, per valutare i costi e i benefici della predisposizione del funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione*

*ad alto rendimento;*

- a) *un impianto esistente di generazione di energia termica con potenza termica totale superiore a 20 MW viene sottoposto ad un ammodernamento sostanziale, per valutare i costi e i benefici della sua conversione alla cogenerazione ad alto rendimento ■ ;*
- b) *un impianto industriale con potenza termica totale superiore a 20 MW, che genera calore di scarto ad un livello di temperatura utile è progettato o sottoposto a un ammodernamento sostanziale, per valutare i costi e benefici dell'utilizzo del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificata, anche attraverso la cogenerazione, e della connessione di tale impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento;*

*b bis) è progettata una nuova rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento o nell'ambito di una rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento esistente è progettato un nuovo impianto di produzione di energia con potenza termica totale superiore a 20 MW o quanto un impianto esistente di questo tipo è sottoposto a un ammodernamento sostanziale, per valutare i costi e benefici dell'utilizzo del calore di scarto degli impianti industriali situati nelle vicinanze.*

*L'installazione di attrezzature per la cattura di biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE non viene considerata un ammodernamento ai fini delle presenti disposizioni.*

*Gli Stati membri possono richiedere che l'analisi costi-benefici di cui alle lettere b) e b bis) sia effettuata in cooperazione con le società responsabili per il funzionamento delle reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento.*

4. Gli Stati membri possono *esentare* dal ■ paragrafo 3 ■ :

- a) *gli impianti di produzione dell'elettricità per i carichi di punta e l'elettricità di riserva progettati per essere in funzione meno di 1500 ore operative annue calcolate in media mobile per un periodo di cinque anni, in base a una procedura di verifica istituita dagli Stati membri per garantire che questo requisito per*

*l'esenzione sia soddisfatto;*

- b) *le centrali nucleari;*
- c) *gli impianti che devono essere ubicati in prossimità di un sito di stoccaggio geologico approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE.*

*Gli Stati membri possono inoltre stabilire soglie, espresse in termini di livello di calore di scarto utile disponibile, domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione di singoli impianti dalle disposizioni delle lettere b) e b bis) del paragrafo 3.*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali **■** esenzioni *adottate a norma del presente paragrafo* entro il 1° gennaio 2014 *e comunicano in seguito qualsiasi modifica successiva.*

- 5. Gli Stati membri *adottano criteri di autorizzazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2009/72/CE o criteri equivalenti in materia di permessi per:*
  - *tener conto dell'esito delle valutazioni globali di cui ai paragrafi 1 e 1 bis;*
  - *garantire che siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, e*
  - *tener conto dell'esito dell'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 3.*
- 6. Gli Stati membri *possono esentare singoli impianti dall'obbligo, a titolo dei criteri di autorizzazione e dei criteri in materia di permessi di cui al paragrafo 5, di applicare opzioni i cui benefici siano superiori ai costi se esistono motivi tassativi di diritto, proprietà o bilancio per farlo. In tali casi lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una notifica motivata della sua decisione entro tre mesi dalla data di adozione.*

**■**

**8 bis.** *I paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo si applicano agli impianti contemplati dalla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali fatte salve le disposizioni di detta direttiva.*

10. Sulla base dei valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui *alla lettera f)* dell'allegato II, gli Stati membri si assicurano che l'origine dell'elettricità prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento possa essere garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi assicurano altresì che questa garanzia di origine sia conforme ai requisiti e contenga almeno le informazioni di cui all'allegato IX. Le garanzie di origine sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova delle informazioni di cui al presente paragrafo. Un rifiuto di riconoscere la garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Gli Stati membri notificano alla Commissione tale rifiuto e la sua motivazione. In caso di rifiuto di riconoscere una garanzia di origine, la Commissione può adottare una decisione per obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare facendo riferimento ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.

La Commissione ha il potere, mediante gli atti delegati di cui all'articolo 18, di aggiornare i valori di riferimento armonizzati in materia di rendimento stabiliti nella decisione della Commissione [numero della decisione] sulla base della direttiva 2004/8/CE entro il 1° gennaio 2015 .

11. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi possibile sostegno alla cogenerazione è subordinato alla condizione che l'elettricità prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente usato per realizzare risparmi di energia primaria. Il sostegno pubblico a favore della cogenerazione, della produzione di teleriscaldamento e delle reti di teleriscaldamento è subordinato, se del caso, alle regole in materia di aiuti di Stato.

## Articolo 12

### *Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia*

1. Gli Stati membri si adoperano affinché le autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico tengano nella dovuta considerazione l'efficienza energetica *nell'esercitare le funzioni di regolatori specificate dalla direttiva 2009/72/CE per quanto riguarda* le loro decisioni in materia di funzionamento delle infrastrutture del gas e dell'elettricità. In particolare garantiscono che *le autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico attraverso lo sviluppo della* regolamentazione e delle tariffe di rete, *nell'ambito della direttiva 2009/72/CE e tenendo conto dei costi e benefici di ogni misura,* incoraggino gli operatori di rete a **mettere a disposizione** degli utenti della rete servizi che consentano loro di attuare misure intese a migliorare l'efficienza energetica nel quadro del continuo sviluppo di reti intelligenti.

*Tali servizi di sistema possono essere stabiliti dall'operatore del sistema e non avranno effetti negativi sulla sicurezza del sistema.*

*Per quanto riguarda l'elettricità,* gli Stati membri garantiscono che la regolamentazione delle reti e le tariffe di rete **■** soddisfino i criteri di cui all'allegato XI, tenendo conto degli orientamenti e dei codici messi a punto a norma del regolamento n. 714/2009 **■** .

2. Gli Stati membri *provvedono* entro il *30 giugno 2015 affinché:*
  - a) *sia effettuata una valutazione dei* potenziali di efficienza energetica delle loro infrastrutture **■** per il gas e l'elettricità segnatamente per quanto riguarda la trasmissione, la distribuzione, la gestione del carico, l'interoperabilità e la connessione agli impianti di produzione di energia, *incluse le possibilità di accesso per i generatori di energia di microdimensioni;*
  - b) *siano individuate* **■** misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi sotto il profilo costi-benefici, prevedendo un calendario per la loro introduzione.

3. Gli Stati membri possono consentire che taluni elementi dei regimi e delle strutture tariffarie abbiano finalità sociale per la trasmissione e la distribuzione dell'energia di rete, purché eventuali effetti negativi sul sistema di trasmissione e di distribuzione siano mantenuti al minimo necessario e non siano sproporzionati rispetto alla finalità sociale.
4. Gli Stati membri assicurano la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi che *pregiudicano l'efficienza generale (ivi compresa l'efficienza energetica) della generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di elettricità o di quelli che possono ostacolare la partecipazione della gestione della domanda, nei mercati di bilanciamento e negli appalti per servizi ausiliari. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori di rete siano incentivati a migliorare l'efficienza di progettazione e funzionamento delle infrastrutture e, nell'ambito della direttiva 2009/72/CE, che le tariffe consentano ai fornitori di migliorare la partecipazione dei consumatori all'efficienza del sistema, compresa la gestione della domanda a seconda delle situazioni nazionali.*
5. *Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 2009/28/CE e tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2009/72/CE nonché della necessità di garantire la continuità della fornitura di riscaldamento*, gli Stati membri si adoperano affinché, mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete, sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori definiti dalle autorità nazionali competenti, i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione, *se responsabili del dispacciamento degli impianti di produzione* nel loro territorio:
  - a) garantiscano la trasmissione e la distribuzione di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento;
  - b) assicurino l'accesso prioritario o garantito alla rete di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento;
  - c) nel dispacciamento degli impianti di produzione dell'elettricità, assicurino il dispacciamento prioritario di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, *purché il funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale lo consenta.*

*Gli Stati membri provvedono affinché norme riguardanti la classificazione delle diverse priorità di accesso e dispacciamento di energia attribuite nei loro sistemi elettrici siano chiaramente precisate in dettaglio e pubblicate. Nell'assicurare l'accesso o il dispacciamento prioritario per la cogenerazione ad alto rendimento, gli Stati membri possono stabilire una classificazione tra l'energia rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento, nonché tra diversi tipi delle stesse e provvedono in ogni caso affinché l'accesso prioritario o il dispacciamento di energia da varie fonti energetiche rinnovabili non sia ostacolato.*

Oltre agli obblighi di cui al primo comma, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione devono rispettare i requisiti di cui all'allegato XII.

Gli Stati membri possono adoperarsi per agevolare la connessione alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione. *Se necessario, gli Stati membri adottano provvedimenti per incoraggiare i gestori di rete ad adottare un semplice procedimento di "installazione e notifica" per l'installazione di unità di micro-cogenerazione, al fine di semplificare ed abbreviare le procedure di autorizzazione per i singoli cittadini e installatori.*

6. *Mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete*, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, *qualora sia tecnicamente ed economicamente fattibile con la modalità di funzionamento di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento*, i gestori della *cogenerazione ad alto rendimento* possano offrire servizi di bilanciamento e altri servizi operativi a livello di gestori dei sistemi di trasmissione o dei sistemi di distribuzione ■ . I gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione garantiscono che tali servizi rientrino in una procedura di offerta dei servizi trasparente, *non discriminatoria* e soggetta a controllo.

Se del caso, gli Stati membri possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione di incoraggiare, riducendo i costi di connessione e di uso del sistema, la scelta di ubicare gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento in prossimità delle zone in cui si registra una domanda.

7. Gli Stati membri possono consentire ai produttori di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi alla rete di indire una gara d'appalto per i lavori di connessione.

*7 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione incentivino le risorse sul lato della domanda, quali la gestione della domanda, a partecipare nel contesto dei mercati di approvvigionamento all'ingrosso e al dettaglio.*

*Fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite nella gestione delle reti, gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione, nel soddisfare i requisiti per il bilanciamento e i servizi ausiliari, trattino i gestori della domanda, compresi gli aggregatori, in modo non discriminatorio, sulla base delle loro capacità tecniche.*

*7 ter. Fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite nella gestione delle reti, gli Stati membri promuovono l'accesso e la partecipazione della gestione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, tra l'altro esigendo dalle autorità nazionali di regolamentazione o, se lo richiedono i sistemi nazionali di regolamentazione, dai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione in stretta collaborazione con i fornitori di servizi su richiesta e i consumatori, di definire modalità tecniche per la partecipazione ai mercati dell'energia e della riserva terziaria, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacità di gestione della domanda. Dette specifiche includono la partecipazione degli aggregatori.*

*7 quater. Nel preparare le relazioni a norma della direttiva 2010/75/UE e lasciando impregiudicato l'articolo 9, paragrafo 2 della stessa, gli Stati membri esaminano la possibilità di includere informazioni sui livelli di efficienza energetica degli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, alla luce delle migliori tecniche disponibili sviluppate in conformità della direttiva 2010/75/UE e della direttiva 2008/1/CE.*

*Gli Stati membri possono incoraggiare gli operatori di impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW a migliorare la media annua delle loro quote operative nette.*

CAPO IV  
Disposizioni orizzontali

*Articolo 13*

Disponibilità di sistemi di *qualificazione, accreditamento e* certificazione

1. ***Quando uno Stato membro ritiene che il livello nazionale*** di competenza tecnica, oggettività e affidabilità ***sia insufficiente, esso*** provvede affinché, entro il ***1° gennaio 2015, diventino o*** siano disponibili regimi di certificazione ***e/o accreditamento e/o*** regimi equivalenti di qualificazione, ***inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione,*** per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici, per ***i responsabili delle questione energetiche e*** gli installatori di elementi edilizi ***connessi all'energia*** di cui all'articolo 2, paragrafo 9 della direttiva 2010/31/UE.

***1 bis. Gli Stati membri provvedono a che i regimi di cui al paragrafo 1 garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.***

2. Gli Stati membri rendono pubblici i regimi di certificazione ***e/o accreditamento*** o i regimi equivalenti di qualificazione di cui al paragrafo 1 e cooperano tra loro e con la Commissione per comparare i regimi e garantirne il riconoscimento.

***Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 gli Stati membri adottano misure appropriate per sensibilizzare i consumatori alla disponibilità dei regimi di qualificazione e/o certificazione.***

## *Articolo 13 bis*

### *Informazione e formazione*

1. *Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni in merito ai meccanismi di efficienza energetica e ai quadri finanziari e giuridici disponibili siano trasparenti e divulgate largamente a tutti gli attori del mercato interessati, quali consumatori, costruttori, architetti, ingegneri, auditor ambientali e dell'energia e installatori di elementi edilizi ai sensi della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri incoraggiano a fornire alle banche e alle altre istituzioni finanziarie informazioni sulle possibilità di partecipare, anche attraverso la creazione di partenariati pubblico/privato, al finanziamento delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica.*
2. *Gli Stati membri stabiliscono condizioni adeguate affinché gli operatori del mercato forniscano ai consumatori di energia informazioni adeguate e mirate nonché consulenza in materia di efficienza energetica.*
3. *La Commissione procede a un riesame dell'impatto delle misure volte a sostenere lo sviluppo di piattaforme che includono tra l'altro gli organi di dialogo sociale europeo nell'incentivare i programmi di formazione per l'efficienza energetica e presenta, se del caso, ulteriori misure. La Commissione incoraggia le parti sociali europee nelle loro discussioni in materia di efficienza energetica.*
4. *Gli Stati membri, di concerto con i soggetti interessati, comprese le autorità locali e regionali, promuovono adeguate iniziative d'informazione, sensibilizzazione e formazione, al fine di informare i cittadini sui benefici e gli aspetti pratici legati all'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica.*
5. *La Commissione incoraggia a scambiare e a diffondere ampiamente le informazioni sulle migliori pratiche in materia di efficienza energetica negli Stati membri.*

Articolo 14  
Servizi energetici

1. Gli Stati membri promuovono il mercato dei servizi energetici e l'accesso delle piccole e medie imprese a questo mercato:

■

- c) diffondendo *informazioni chiare e accessibili* su:
- contratti relativi ai servizi energetici disponibili e clausole che dovrebbero figurarvi, al fine di garantire risparmi energetici e tutelare i diritti dei clienti finali;
  - *strumenti finanziari, incentivi, sovvenzioni e prestiti per sostenere i progetti nel campo dei servizi di efficienza energetica;*
- d) incoraggiando lo sviluppo di marchi di qualità ■ , *tra l'altro da parte di organizzazioni professionali;*

■

*e bis) rendendo pubblici e aggiornando periodicamente l'elenco dei fornitori di servizi energetici disponibili qualificati e/o certificati e le relative qualificazioni e/o certificazioni ai sensi dell'articolo 13, o predisponendo un'interfaccia che consenta ai fornitori di servizi energetici di trasmettere informazioni;*

*e ter) sostenendo il settore pubblico nell'esame delle offerte di servizi energetici, segnatamente per gli interventi di ristrutturazione edilizia:*

- *offrendo contratti tipo per i contratti di prestazione energetica che contengono almeno gli elementi elencati all'allegato XIII;*
- *fornendo informazioni sulle migliori pratiche per i contratti di prestazione energetica, che includano, se disponibile, un'analisi costi- benefici basata*

*sull'approccio del ciclo di vita;*

*e quater) effettuando, nell'ambito del piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, un esame qualitativo riguardante lo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici.*

**2. *Gli Stati membri sostengono il corretto funzionamento del mercato dei servizi energetici, se del caso:***

- a) individuando e pubblicando il punto o i punti di contatto da cui i clienti finali possono ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1;*
- b) adottando, se necessario, misure per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare che si frappongono all'introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica per l'individuazione e/o l'attuazione di misure di risparmio energetico;*
- c) prendendo in considerazione la creazione o la designazione di un organo indipendente, ad es. un ombudsman, per garantire il trattamento efficiente dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie nate in relazione a contratti relativi ai servizi energetici;*
- d) consentendo agli intermediari di mercato indipendenti di svolgere un ruolo nello stimolare lo sviluppo del mercato sui versanti della domanda e dell'offerta.*

**3. *Gli Stati membri provvedono affinché i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio si astengano da ogni attività che possa impedire la richiesta e la prestazione dei servizi energetici o di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica od ostacolare lo sviluppo dei relativi mercati, compresa la preclusione dell'accesso al mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante.***

## Articolo 15

### Altre misure per promuovere l'efficienza energetica

1. Gli Stati membri valutano e, *se necessario*, adottano misure adeguate per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo che intralciano l'efficienza energetica, **fatti salvi i principi di base della legislazione degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione** in particolare per quanto riguarda:
  - a) la separazione degli incentivi tra proprietari e inquilini di un immobile o tra gli stessi proprietari, con l'intento di evitare che essi rinuncino a realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica, che avrebbero invece realizzato in altre condizioni, perché non ne otterranno individualmente i pieni benefici o perché non esistono regole che disciplinano la ripartizione dei costi e dei benefici, **includere le norme e le misure nazionali che disciplinano i processi decisionali per i beni in multiproprietà**;
  - b) le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali, con l'intento di evitare che i singoli enti pubblici siano dissuasi dal realizzare investimenti **intesi a migliorare l'efficienza energetica e ridurre al minimo i costi previsti per l'intero ciclo di vita e dal ricorrere a contratti di prestazione energetica e altri meccanismi di finanziamento tramite terzi su base contrattuale a lungo termine**.

Le misure intese a eliminare gli ostacoli possono consistere tra l'altro nel fornire incentivi, abrogare o modificare disposizioni giuridiche e regolamentari, o adottare orientamenti e comunicazioni interpretative **o nel semplificare le procedure amministrative**. Dette misure possono essere combinate con azioni di istruzione, formazione e informazione specifica, nonché con assistenza tecnica in materia di efficienza energetica.

2. La valutazione degli ostacoli e delle misure di cui al paragrafo 1 è notificata alla Commissione nel primo **piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica** di cui all'articolo 19, paragrafo 2. **La Commissione incoraggia la condivisione delle migliori pratiche nazionali a tale riguardo**.

## *Articolo 15 bis*

### *Fondo nazionale per l'efficienza energetica, finanziamento e supporto tecnico*

- 1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato, gli Stati membri agevolano l'istituzione di strumenti finanziari o il ricorso a quelli esistenti per misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a massimizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento.*
- 2. Nei casi opportuni, la Commissione, direttamente o per il tramite degli istituti finanziari europei, assiste gli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di finanziamento e dei piani di supporto tecnico per incrementare l'efficienza energetica in vari settori.*
- 3. La Commissione facilita lo scambio delle migliori prassi tra le autorità o gli organismi competenti a livello nazionale o regionale, ad esempio tramite riunioni annuali delle autorità di regolamentazione, banche dati pubbliche con informazioni sull'attuazione delle misure da parte degli Stati membri e analisi comparative tra paesi.*
- 4. Gli Stati membri possono istituire un Fondo nazionale per l'efficienza energetica, destinato a sostenere iniziative nazionali in materia di efficienza energetica.*
- 5. Gli Stati membri possono autorizzare a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, tramite contributi annuali al Fondo nazionale per l'efficienza energetica di un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.*
- 6. Gli Stati membri possono prevedere che le parti obbligate possano adempiere ai loro obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 versando annualmente al Fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.*
- 7. Gli Stati membri possono usare gli introiti derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di meccanismi di finanziamento innovativi per concretizzare l'obiettivo di cui all'articolo 4 di migliorare la prestazione energetica degli edifici.*

Articolo 16  
Coefficienti di conversione

Ai fini del raffronto dei risparmi energetici e per la conversione in un'unità comparabile si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato IV, a meno che non sia giustificabile il ricorso ad altri fattori di conversione.

CAPO V  
Disposizioni finali

Articolo 17  
Atti delegati

1. La Commissione ha il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 18 per aggiornare i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui ***al secondo comma dell'articolo 10, paragrafo 10.***
2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 18 per adattare al progresso tecnico i valori, i metodi di calcolo, i coefficienti di base per l'energia primaria e i requisiti di cui agli ***allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII bis e XII.***

Articolo 18  
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente articolo.

2. Il potere **di adottare atti delegati** di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di **cinque anni** a decorrere da...\*.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione **di revoca** pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notifica alle due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Detto termine può essere prorogato di *due mesi* su iniziativa del Parlamento europeo o **del** Consiglio.

## Articolo 19

### Verifica e monitoraggio dell'attuazione

1. Entro il 30 aprile di ogni anno **a decorrere dal 2013**, gli Stati membri riferiscono sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, in conformità con l'allegato XIV, punto 1. **La relazione può formare parte dei programmi nazionali di riforma di cui alla raccomandazione 2010/410/UE del Consiglio sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione<sup>1</sup>.**

---

\* GU: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

<sup>1</sup> **GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28.**

2. Entro il 30 aprile 2014 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano ***piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica ("i piani")***. ***I piani illustrano le misure significative di miglioramento dell'efficienza energetica e i risparmi di energia attesi/conseguiti, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia come pure negli usi finali della stessa*** in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1. I ***piani*** sono integrati da stime aggiornate sul consumo generale di energia primaria previsto nel 2020, nonché da stime dei livelli di consumo di energia primaria nei settori di cui all'allegato XIV, punto 1.

Entro il ***1° gennaio 2013*** la Commissione fornisce un modello che servirà da guida per elaborare ***i piani***. Il modello viene adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2. ***I piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica*** includono in ogni caso le informazioni specificate all'allegato XIV.

4. La Commissione esamina le relazioni annuali e ***i piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica*** e valuta in che misura gli Stati membri hanno realizzato progressi nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e nell'attuazione della presente direttiva. La Commissione invia poi la propria valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base della valutazione delle relazioni ***e dei piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica***, la Commissione può formulare raccomandazioni per gli Stati membri.
5. **■** La Commissione verifica l'impatto dell'attuazione della presente direttiva sulle direttive 2003/87/CE, 2009/28/CE e 2010/31/UE, ***nonché sulla decisione n. 406/2009/CE e sui settori del comparto, in particolare quelli che sono esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni, come definito dalla decisione 2010/2/UE della Commissione.***
- 5 bis. ***La Commissione esamina la necessità di continuare a prevedere esenzioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, per la prima volta nella valutazione del primo piano nazionale d'azione per l'efficienza energetica e successivamente ogni tre anni. Se dall'esame emerge che determinati criteri per queste esenzioni non possono più essere giustificati tenendo conto della disponibilità di carichi calorifici e delle condizioni reali di funzionamento degli impianti oggetto dell'esenzione, la Commissione propone misure***

*adeguate.*

6. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il **30 aprile** di ogni anno, statistiche sulla produzione nazionale di elettricità e di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento, in linea con la metodologia di cui all'allegato I, in relazione alle capacità totali di produzione di calore e di elettricità. Gli Stati membri presentano anche statistiche annuali relative alle capacità di cogenerazione di calore e di elettricità e ai combustibili usati per la cogenerazione, nonché alla produzione e alle capacità di teleriscaldamento e teleraffreddamento, in relazione alle capacità totali di produzione di calore e di elettricità. Gli Stati membri presentano statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II.
7. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, seguita, se **necessario**, da **■** proposte **di ulteriori misure**.
- 7 bis.** *La Commissione riesamina l'efficacia dell'attuazione dell'articolo 5 entro il ...\* [tre anni dopo l'entrata in vigore], tenendo conto dei requisiti di cui alla direttiva 2004/18/CE modificata e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione è accompagnata, se del caso, da proposte di ulteriori misure.*
8. Entro il **30 giugno 2016** la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'articolo 6. Tale relazione è **accompagnata**, se del caso, da una proposta legislativa per uno o più dei seguenti fini:
  - a) modificare la **data finale** stabilita all'articolo 6, paragrafo 1;

**a bis) riesaminare i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter;**

  - b) stabilire requisiti comuni supplementari, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di cui all'articolo 6, paragrafo 5.
9. Entro il 30 giugno 2018 la Commissione valuta i progressi realizzati dagli Stati membri nell'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo di cui all'articolo 15, paragrafo 1; a questa valutazione fanno seguito, se del caso, **proposte di ulteriori misure**.

---

\* GU: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

10. La Commissione mette a disposizione del pubblico le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

***Articolo 19 bis***

***Piattaforma in linea***

***Al fine di promuovere l'attuazione pratica della presente direttiva a livello nazionale, regionale e locale, la Commissione istituisce una piattaforma in linea. Tale piattaforma sostiene lo scambio di esperienze su prassi, benchmarking, attività di networking, nonché pratiche innovative.***

**Articolo 20**

**Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. ***Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>1</sup>.***
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica ***l'articolo 4*** del regolamento (UE) n. 182/2011.

---

<sup>1</sup> ***GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.***

Articolo 21  
Abrogazione

La direttiva 2006/32/CE è abrogata con effetto dal [data limite per il recepimento della presente direttiva], ad eccezione *dell'*articolo 4, paragrafi da 1 a 4 e degli allegati I, III e IV, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione. L'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e gli allegati I, III e IV *della* direttiva 2006/32/CE sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

La direttiva 2004/8/CE è abrogata con effetto dal [data limite per il recepimento della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione.

L'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/30/UE è abrogato con effetto dal [data limite per il recepimento della presente direttiva].

I riferimenti alle direttive 2006/32/CE e 2004/8/CE si intendono come riferimenti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XV.

*Articolo 21 bis*

*Modifiche della direttiva 2009/125/CE*

*La direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia è modificata come segue:*

*(1) È inserito un considerando:*

a) *"La direttiva 2010/31/UE impone agli Stati membri di fissare dei requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi che sono parte dell'involucro dell'edificio e dei requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l'edilizia installati negli edifici esistenti. È coerente con gli obiettivi della presente direttiva che tali requisiti possano in talune circostanze limitare l'installazione di prodotti connessi all'energia conformi alla presente direttiva e alle relative misure di esecuzione, purché tali requisiti non costituiscano un'ingiustificata barriera di mercato."*

(2) *Alla fine del paragrafo 1 dell'articolo 6, è aggiunto il seguente testo:*

*" , fatti salvi i requisiti di prestazione energetica e i requisiti di impianto fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 8 della direttiva 2010/31/UE."*

## Articolo 22

### Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il \* ....

*Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 3 bis, al primo comma dell'articolo 4, paragrafo 1, al primo comma dell'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3 bis, all'ultimo comma dell'articolo 6, paragrafo 9, all'articolo 10, paragrafo 4, [all'articolo 15, paragrafo 2], [all'articolo 19, paragrafo 1] e [all'articolo 19, paragrafo 2] nonché al punto 4 dell'allegato V bis per le date in esso specificate.*

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni **■** .

---

\* GU: inserire la data corrispondente a *diciotto mesi* dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 23

##### Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 24

##### Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a... , il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

## ALLEGATO I

### Principi generali per il calcolo dell'elettricità da cogenerazione

#### PARTE I. Principi generali

I valori usati per calcolare l'elettricità da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità, in condizioni normali di utilizzazione. Per le unità di micro-cogenerazione il calcolo può essere basato su valori certificati.

- a) La produzione di elettricità da cogenerazione è considerata pari alla produzione annua totale di elettricità dell'unità misurata al punto di uscita dei principali generatori;
  - i) nelle unità di cogenerazione di tipo b), d), e), f), g) e h) di cui alla parte II, con rendimento complessivo annuo fissato dagli Stati membri ad un livello pari almeno al 75% e
  - ii) nelle unità di cogenerazione di tipo a) e c) di cui alla parte II, con rendimento complessivo annuo fissato dagli Stati membri ad un livello pari almeno all'80%.
- b) Nelle unità di cogenerazione con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui alla lettera a), punto i) (unità di cogenerazione di tipo b), d), e), f), g) e h) di cui alla parte II), o con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui alla lettera a), punto ii) (unità di cogenerazione di tipo a) e c) di cui alla parte II), la cogenerazione è calcolata in base alla seguente formula:

$$E_{\text{CHP}} = H_{\text{CHP}} * C$$

dove:

$E_{\text{CHP}}$  è la quantità di elettricità da cogenerazione

C è il rapporto energia/calore

$H_{\text{CHP}}$  è la quantità di calore utile prodotto mediante cogenerazione (calcolato a questo fine come produzione totale di calore meno qualsiasi calore prodotto in caldaie separate o mediante estrazione di vapore fresco dal generatore di vapore prima della turbina).

Il calcolo dell'elettricità da cogenerazione deve essere basato sul rapporto effettivo energia/calore. Se per un'unità di cogenerazione tale rapporto non è noto, si possono utilizzare, specialmente a fini statistici, i seguenti valori di base per le unità di tipo a), b), c), d) ed e) di cui alla parte II, purché l'elettricità da cogenerazione calcolata sia pari o inferiore alla produzione totale di elettricità dell'unità:

Tipo di unità	Rapporto energia/calore di base, C
Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore	0,95
Turbina di pressione a vapore	0,45
Turbina di condensazione a estrazione di vapore	0,45
Turbina a gas con recupero di calore	0,55
Motore a combustione interna	0,75

Se gli Stati membri introducono valori di base per i rapporti energia/calore per le unità di tipo f), g), h), i), j) e k) di cui alla parte II, tali valori sono pubblicati e notificati alla Commissione.

- d) Se una parte del contenuto energetico del combustibile di alimentazione nel processo di cogenerazione è recuperata sotto forma di sostanze chimiche e riciclata, detta parte può essere dedotta dal combustibile di alimentazione prima di calcolare il rendimento complessivo di cui alle lettere a) e b).

- e) Gli Stati membri possono determinare il rapporto energia/calore come il rapporto tra elettricità e calore utile durante il funzionamento a capacità ridotta in regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica.
- f) Gli Stati membri possono utilizzare periodi di rendicontazione diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente alle lettere a) e b).

## PARTE II. Tecnologie di cogenerazione oggetto della presente direttiva

- a) Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore
- b) Turbina a vapore a contropressione
- c) Turbina di condensazione a estrazione di vapore
- d) Turbina a gas con recupero di calore
- e) Motore a combustione interna
- f) Microturbine
- g) Motori Stirling
- h) Pile a combustibile
- i) Motori a vapore
- j) Cicli Rankine a fluido organico
- k) Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie che rientrano nelle definizioni di cui all'articolo 2, punto 19).

■

Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dei principi generali per il calcolo dell'elettricità da cogenerazione gli Stati membri sono tenuti a utilizzare le linee guida dettagliate di cui alla decisione 2008/952/CE<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Decisione della Commissione 2008/952/CE del 19 novembre 2008 che stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (notificata con il numero C(2008) 7294) (GU L 338 del 17.12.2008, pag. 55).

## ALLEGATO II

### Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione

I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità in condizioni normali di utilizzazione.

#### a) Cogenerazione ad alto rendimento

Ai fini della presente direttiva, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti criteri:

- la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato in conformità della lettera b), pari ad almeno il 10% rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore;
- la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria può essere definita cogenerazione ad alto rendimento.

#### b) Calcolo del risparmio di energia primaria

L'entità del risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato I è calcolato secondo la seguente formula:

$$PES = \left( 1 - \frac{1}{\frac{CHP \eta_e}{Ref \eta_e} + \frac{CHP \eta_t}{Ref \eta_t}} \right) \times 100\%$$

dove:

PES è il risparmio di energia primaria;

CHP  $H\eta$  è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il rendimento annuo di calore utile diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e di elettricità da cogenerazione.

Ref  $H\eta$  è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore.

CHP  $E\eta$  è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come elettricità annua da cogenerazione divisa per il carburante di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e di elettricità da cogenerazione. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricità annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di elettricità equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto a rilasciare garanzie d'origine ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 10.

Ref  $E\eta$  è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità.

c) Calcoli del risparmio di energia usando un sistema di calcolo alternativo

Gli Stati membri possono calcolare il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione di calore ed elettricità e di energia meccanica come indicato di seguito senza ricorrere all'allegato I per escludere le quote di calore ed elettricità non cogenerate dello stesso processo. Una siffatta produzione può essere considerata cogenerazione ad alto rendimento purché risponda ai criteri di efficienza di cui alla lettera a) del presente allegato e, per le unità di cogenerazione con una capacità elettrica superiore a 25 MW, il rendimento complessivo sia superiore al 70%. Tuttavia, ai fini del rilascio di una garanzia di origine e per scopi statistici, la specificazione della quantità di elettricità da cogenerazione prodotta in una siffatta produzione è determinata in base all'allegato I.

Se il risparmio di energia primaria per un processo è calcolato utilizzando il sistema di calcolo alternativo di cui sopra si deve utilizzare la formula di cui alla lettera b) del presente allegato sostituendo: 'CHP  $H\eta$ ' con ' $H\eta$ ' e 'CHP  $E\eta$ ' con ' $E\eta$ ', dove:

$H\eta$  è il rendimento termico del processo, definito come il rendimento annuo di calore

diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricità.

$E_{\eta}$  è il rendimento di elettricità del processo, definito come il rendimento annuo di elettricità diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricità. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricità annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di elettricità equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto a rilasciare garanzie d'origine ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 10.

- d) Gli Stati membri possono applicare periodi di rendicontazione diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente alle lettere b) e c) del presente allegato.
- e) Per le unità di micro-cogenerazione, il calcolo del risparmio di energia primaria può essere basato su dati certificati.
- f) Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore

I valori di rendimento di riferimento armonizzati constano di una matrice di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l'anno di costruzione e i tipi di combustibile, e devono essere basati su un'analisi ben documentata che tenga conto, tra l'altro, dei dati relativi ad un uso operativo in condizioni reali, della miscela di combustibili, delle condizioni climatiche nonché delle tecnologie di cogenerazione applicate.

I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore conformemente alla formula di cui alla lettera b) definiscono il rendimento di esercizio della produzione separata di elettricità e di calore che la cogenerazione è destinata a sostituire.

I valori di rendimento di riferimento sono calcolati secondo i seguenti principi:

1. per le unità di cogenerazione quali definite all'articolo 2, punto 24, il confronto con una produzione separata di elettricità si basa sul principio secondo cui si confrontano le stesse categorie di combustibile;

2. ogni unità di cogenerazione è confrontata con la migliore tecnologia per la produzione separata di calore ed elettricità disponibile sul mercato ed economicamente giustificabile nell'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione;
3. i valori di rendimento di riferimento per le unità di cogenerazione costruite più di 10 anni fa sono fissati sui valori di riferimento delle unità costruite 10 anni fa;
4. i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore riflettono le differenze climatiche tra gli Stati membri.

### ALLEGATO III

Requisiti di efficienza energetica per l'acquisto di prodotti, servizi e immobili da parte *delle amministrazioni centrali*

*Le amministrazioni centrali* che acquistano prodotti, servizi o immobili, *nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica come pure un livello sufficiente di concorrenza:*

- a) qualora un prodotto sia contemplato da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE o da una direttiva della Commissione che attua la direttiva 92/75/CEE, ad acquistare soltanto prodotti che soddisfano il criterio relativo all'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata *possibile in considerazione dell'esigenza di garantire* un livello sufficiente di concorrenza;
- b) qualora un prodotto non contemplato alla lettera a) sia contemplato da una misura di attuazione ai sensi della direttiva 2009/125/CE, adottata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, ad acquistare soltanto prodotti conformi ai parametri di efficienza energetica specificati nella citata misura di attuazione;
- c) ad acquistare apparecchiature per ufficio contemplate dalla decisione 2006/1005/CE<sup>1</sup> e conformi a requisiti di efficienza energetica altrettanto rigorosi di quelli elencati all'allegato C dell'accordo allegato alla citata decisione;
- d) ad acquistare soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009<sup>2</sup>. Questo requisito non impedisce che gli enti pubblici possano acquistare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica;

---

<sup>1</sup> Decisione 2006/1005/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 24).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46).

- e) a richiedere, nei bandi di gara per appalti di servizi che i fornitori, per fornire i servizi in questione, utilizzino esclusivamente prodotti conformi ai requisiti di cui alle lettere da a) a d); ***questo requisito si applica soltanto ai nuovi prodotti acquistati dai fornitori interamente o parzialmente ai fini della fornitura del servizio in questione;***
- f) ad acquistare o ***concludere*** nuovi ***contratti per affittare*** esclusivamente immobili conformi quantomeno ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ***tranne qualora l'acquisto sia finalizzato a:***
- i) una ristrutturazione profonda o una demolizione;***
  - ii) rivendita dell'immobile senza che l'ente pubblico se ne avvalga ad uso proprio; oppure***
  - iii) salvaguardia dell'edificio in quanto ufficialmente protetto in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico.***

La conformità con i citati requisiti è verificata mediante gli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

## ALLEGATO IV

Tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale — Tabella di conversione<sup>1</sup>

Fonte di energia	kJ (NCV)	kgoe (NCV)	kWh (NCV)
1 kg di carbone	28500	0,676	7,917
1 kg di carbon fossile	17200 — 30700	0,411 — 0,733	4,778 — 8,528
1 kg di mattonelle di lignite	20000	0,478	5,556
1 kg di lignite nera	10500 — 21000	0,251 — 0,502	2,917 — 5,833
1 kg di lignite	5600 — 10500	0,134 — 0,251	1,556 — 2,917
1 kg di scisti bituminosi	8000 — 9000	0,191 — 0,215	2,222 — 2,500
1 kg di torba	7800 — 13800	0,186 — 0,330	2,167 — 3,833
1 kg di mattonelle di torba	16000 — 16800	0,382 — 0,401	4,444 — 4,667
1 kg di olio pesante residuo (olio pesante)	40000	0,955	11,111
1 kg di olio combustibile a basso tenore di zolfo	42300	1,010	11,750
1 kg di carburante (benzina)	44000	1,051	12,222
1 kg di paraffina	40000	0,955	11,111
1 kg di GPL	46000	1,099	12,778
1 kg di gas naturale <sup>[1]</sup>	47200	1,126	13,10
1 kg di GNL	45190	1,079	12,553
1 kg di legname (umidità 25%) <sup>[2]</sup>	13800	0,330	3,833

<sup>1</sup> Gli Stati membri possono applicare fattori di conversione diversi purché giustificati.

1 kg di pellet/mattoni di legno	16800	0,401	4,667
---------------------------------	-------	-------	-------

1 kg di rifiuti	7400 — 10700	0,177 — 0,256	2,056 — 2,972
1 MJ di calore derivato	1000	0,024	0,278
1 kWh di energia elettrica	3600	0,086	1 <sup>[3]</sup>

Fonte: Eurostat

[1] 93% metano.

[2] Gli Stati membri possono applicare altri valori in funzione del tipo di legname maggiormente utilizzato nel rispettivo Stato membro.

[3] Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia "bottom-up" basata sul consumo finale di energia. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base di 2,5. Gli Stati membri possono applicare un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare.

I

## *ALLEGATO V bis*

*Metodi e principi comuni di calcolo dell'impatto dei regimi obbligatori di efficienza energetica o di altre misure politiche a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 9, e dell'articolo 15 bis, paragrafo 6*

*1. I metodi per il calcolo dei risparmi energetici ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 15 bis, paragrafo 6 e dell'articolo 6, paragrafo 9, lettere b), c), d), e) e f)*

*Le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell'esecuzione possono utilizzare uno o più dei seguenti metodi per il calcolo dei risparmi energetici:*

- a) risparmi previsti, con riferimento ai risultati di precedenti miglioramenti energetici soggetti a controlli indipendenti in impianti analoghi. L'approccio generico è definito "ex-ante";*
- b) risparmi misurati, in cui i risparmi derivanti dall'applicazione di una misura o di un pacchetto di misure si determinano registrando la riduzione reale del consumo di energia, tenendo debitamente conto di fattori come l'addizionalità, l'occupazione, i livelli di produzione e le condizioni meteorologiche che possono influire sui consumi. L'approccio generico è definito "ex-post";*
- c) risparmi di scala, in cui si utilizzano stime tecniche dei risparmi. Questo approccio può essere utilizzato soltanto nel caso in cui la fissazione di solidi dati di misura per un impianto specifico risulti difficile o sproporzionatamente costosa, come ad esempio la sostituzione di un compressore o di un motore elettrico con una potenza in kWh diversa da quella per la quale è stata misurata l'informazione indipendente sui risparmi o quando sono effettuati in base a metodologie e parametri stabiliti a livello nazionale da parte di esperti qualificati o accreditati che sono indipendenti rispetto alle parti obbligate, partecipanti o incaricate pertinenti;*

*d) risparmi monitorati, in cui si determina la risposta dei consumatori ai consigli, alle campagne di informazione, a regimi di etichettatura o certificazione o ai contatori intelligenti. Questo approccio può essere utilizzato solo per risparmi risultanti da cambiamenti nel comportamento del consumatore. Non può essere usato per risparmi risultanti dall'installazione di misure fisiche.*

*2. Nel determinare il risparmio energetico per una misura di efficienza energetica ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 15 bis, paragrafo 6 e dell'articolo 6, paragrafo 9, lettere b), c), d), e) e f), si applicano i seguenti principi:*

*a) Possono essere accreditati soltanto i risparmi che superano i livelli seguenti:*

*i) livelli UE di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi in seguito all'attuazione, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri<sup>1</sup> e del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri<sup>2</sup>;*

*ii) requisiti UE relativi al ritiro dal mercato di taluni prodotti connessi all'energia in seguito all'applicazione delle misure di attuazione previste dalla direttiva 2009/125/CE; e*

*b) per tener conto delle variazioni climatiche tra le regioni, gli Stati membri possono scegliere di regolare i risparmi in base ad un valore standard o di stabilire risparmi energetici differenti in conformità con le variazioni di temperatura tra le regioni;*

---

<sup>1</sup> *GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.*

<sup>2</sup> *GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.*

- c) *le attività della parte obbligata, partecipante o incaricata devono essere manifestamente rilevanti per il conseguimento dei risparmi dichiarati;*
- d) *i risparmi risultanti da un'azione individuale non possono essere dichiarati da più di una parte;*
- e) *il calcolo dei risparmi energetici tiene conto della durata dei risparmi. Ciò è possibile calcolando i risparmi ottenuti da ciascuna azione individuale tra la sua data di attuazione e il 31 dicembre 2020. In alternativa, gli Stati membri possono adottare un altro metodo secondo cui si prevede di ottenere un risparmio totale almeno equivalente. Quando si avvalgono di altri metodi, gli Stati membri provvedono affinché il risparmio energetico totale con essi calcolato non sia superiore al risparmio energetico che sarebbe risultato dal loro calcolo contando i risparmi di ciascuna azione individuale tra la loro data di attuazione e il 31 dicembre 2020. Nei primi piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica di cui all'allegato XIV della presente direttiva, gli Stati membri descrivono dettagliatamente gli altri metodi utilizzati e le disposizioni adottate per conformarsi a detti vincoli di calcolo;*
- f) *sono consentite azioni, individuali o collettive, di parti obbligate, partecipanti o incaricate, miranti a realizzare una trasformazione duratura dei prodotti, delle apparecchiature o dei mercati nel senso di un maggior livello di efficienza energetica; e*
- g) *nel promuovere l'introduzione di misure di efficienza energetica, gli Stati membri fanno in modo che si mantengano norme di qualità relativamente ai prodotti, ai servizi e alla realizzazione degli interventi. In assenza di siffatte norme, gli Stati membri collaborano con le parti obbligate, partecipanti o incaricate al fine di introdurle.*

3. *Per determinare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche applicate a norma dell'articolo 6, paragrafo 9, lettera a), si applicano i seguenti principi:*

- a) *sono presi in considerazione soltanto i risparmi energetici derivanti da misure fiscali che superano i livelli di tassazione minimi applicabili ai combustibili come*

*previsto nella direttiva 2003/96/CE o nella direttiva 2006/112/CE;*

- b) per calcolare l'incidenza si impiegano dati ufficiali recenti e rappresentativi sull'elasticità dei prezzi; e*
- c) i risparmi energetici derivanti da strumenti di politica fiscale di accompagnamento, compresi gli incentivi fiscali o i versamenti a un fondo, sono contabilizzati separatamente.*

#### **4. Notifica del metodo**

*Entro [sei mesi prima della data del recepimento] gli Stati membri notificano alla Commissione il metodo dettagliato da loro proposto per il funzionamento dei regimi obbligatori di efficienza energetica e ai fini dell'articolo 15 bis, paragrafo 6, dell'articolo 6, paragrafo 9. Fatto salvo il caso delle imposte, tale notifica comprende informazioni particolareggiate su:*

- a) le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell'esecuzione;*
- b) i settori interessati;*
- c) il livello degli obiettivi di risparmio energetico o dei previsti risparmi da ottenere nell'intero periodo e nei periodi intermedi;*
- d) la durata del periodo obbligatorio e dei periodi intermedi;*
- e) le categorie di misure rispondenti ai requisiti richiesti;*
- f) il metodo di calcolo, con indicazione anche di come debbano essere determinate l'addizionalità e la rilevanza, nonché quali metodologie e parametri sono utilizzati per le stime tecniche;*
- g) i cicli di vita delle misure;*
- h) l'approccio adottato per tenere conto delle variazioni climatiche all'interno dello Stato membro;*
- i) le norme di qualità;*

- j) i protocolli di monitoraggio e di verifica e il modo in cui è garantita la loro indipendenza dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate;*
- k) i protocolli di audit e*
- l) il modo in cui si tiene conto dell'esigenza di rispettare l'obbligo di cui alla terza frase dell'articolo 6, paragrafo 1.*

*Nel caso delle imposte, la notifica comprende informazioni particolareggiate su:*

- a) i settori interessati e le fasce di contribuenti;*
- b) l'autorità pubblica responsabile dell'esecuzione;*
- c) i risparmi previsti;*
- d) la durata della misura fiscale e dei periodi intermedi; e*
- e) il metodo di calcolo, con indicazione anche delle elasticità dei prezzi utilizzate.*

## *Allegato V ter*

### *Criteria minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia*

- 1. Gli audit energetici di cui all'articolo 7 tengono conto dei seguenti orientamenti:*
  - a) si basano su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'elettricità) sui profili di carico;*
  - b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;*
  - c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;*
  - d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.*

*Gli audit devono consentire calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi.*

*I dati utilizzati per l'audit devono essere conservabili per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.*

## ALLEGATO VI

■ Criteri minimi per ■ la fatturazione *e le relative informazioni* fondate sul consumo effettivo

■

### 2. Requisiti minimi in materia di fatturazione

#### 2.1 ■ Fatturazione basata sul consumo effettivo

Per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione *dovrebbe avvenire sulla base del consumo effettivo almeno una volta all'anno e le informazioni sulla fatturazione dovrebbero essere rese disponibili almeno ogni trimestre, su richiesta, o quando i consumatori hanno optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l'anno. Può essere esentato da tale requisito il gas utilizzato solo a fini di cottura.*

#### 2.2. Informazioni che devono figurare sulla bolletta

Gli Stati membri provvedono affinché, *se del caso*, siano fornite ai clienti finali le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro bollette, contratti, transazioni e ricevute emessi dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:

- a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
- b) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;

■

- d) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei clienti finali, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti Internet, da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia.

*Inoltre, ogniqualvolta ciò risulti utile e possibile, gli Stati membri provvedono affinché le bollette, i contratti, le transazioni e le ricevute emessi dalle stazioni di distribuzione, contengano, siano accompagnati o rimandino alle seguenti informazioni da fornire ai clienti finali in modo chiaro e comprensibile;*

*d bis) confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza.*

2.3 Consigli sull'efficienza energetica allegati alle fatture e altre informazioni al cliente finale

Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e bollette ai clienti finali (o nei siti web destinati ai clienti individuali) i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, e gli indirizzi dei relativi siti web, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse.

## ALLEGATO VII

### **Potenziale** dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

1. La **valutazione globale** dei **potenziali** nazionali di riscaldamento e raffreddamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, deve comprendere:
  - a) una descrizione della domanda di riscaldamento e raffreddamento;
  - b) la previsione di come la domanda evolverà nei prossimi 10 anni, tenendo conto in particolare dell'evoluzione della domanda nel settore dell'edilizia e nei diversi settori industriali;
  - c) una mappa del territorio nazionale che indichi, **tutelando nel contempo le informazioni sensibili sul piano commerciale**:
    - i) i punti in cui esiste una domanda di riscaldamento e raffreddamento, tra cui:
      - comuni e agglomerati urbani con un coefficiente di edificazione di almeno 0,3; e
      - zone industriali con un consumo annuo totale di riscaldamento e raffreddamento superiore a 20 GWh;
    - ii) le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento esistenti o in fase di progetto;
    - iii) i possibili punti per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento, tra cui:
      - gli impianti di produzione di energia elettrica con una produzione annua totale superiore a 20 GWh; e
      - gli impianti di incenerimento dei rifiuti;
      - gli impianti di cogenerazione esistenti e in fase di progetto, classificati conformemente all'allegato VII, e gli impianti di teleriscaldamento;

- d) l'individuazione della domanda di riscaldamento e raffreddamento che potrebbe essere soddisfatta mediante la cogenerazione ad alto rendimento, compresa la microcogenerazione residenziale, e mediante il teleriscaldamento e il teleraffreddamento;
- e) l'individuazione delle potenzialità per aumentare la cogenerazione ad alto rendimento, mediante tra l'altro l'ammodernamento degli impianti industriali e di generazione o di altri impianti che generano calore di scarto o la costruzione di nuovi impianti;

***e bis) l'individuazione dei potenziali di efficienza energetica delle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento;***

- f) ***strategie, politiche e misure che potrebbero essere*** adottate rispettivamente entro il 2020 e il 2030 per realizzare le potenzialità di cui alla lettera e) e soddisfare la domanda di cui alla lettera d), tra cui, ***se del caso, proposte:***

- i) ■ per aumentare la quota di cogenerazione nella produzione di riscaldamento, raffreddamento ed elettricità; ■
- ii) ■ per sviluppare infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e teleraffreddamento per tenere conto dello sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e dell'utilizzo di riscaldamento e raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile;

***ii bis) per promuovere l'installazione dei nuovi impianti di generazione di energia termica e degli impianti industriali che producono calore di scarto in siti nei quali possa essere recuperato il massimo del calore di scarto disponibile per soddisfare la domanda effettiva o attesa di riscaldamento e raffreddamento;***

***ii ter) per promuovere l'ubicazione delle nuove zone residenziali o dei nuovi impianti industriali che consumano calore nei loro processi produttivi in aree dove il calore di scarto disponibile, in base a quanto evidenziato nella valutazione globale, possa contribuire a soddisfarne la domanda di riscaldamento e raffreddamento. Ciò potrebbe includere proposte a favore del raggruppamento di diversi impianti singoli nello stesso sito con l'obiettivo di garantire un***

*equilibrio ottimale tra domanda e offerta di calore e raffreddamento;*

*ii quater) per promuovere il collegamento degli impianti di generazione di energia termica, degli impianti industriali che producono calore di scarto, degli impianti di incenerimento dei rifiuti e di altri impianti di termovalorizzazione alla rete locale di teleriscaldamento/teleraffreddamento;*

*ii quinquies) per promuovere il collegamento delle zone residenziali e degli impianti industriali che consumano calore nei loro processi produttivi alla rete locale di teleriscaldamento/teleraffreddamento;*

- g) la quota della cogenerazione ad alto rendimento, le potenzialità individuate e i progressi compiuti nell'ambito della direttiva 2004/8/CE;
- h) una stima dei possibili risparmi di energia primaria;
- i) una stima delle eventuali misure di sostegno pubblico per il riscaldamento e il raffreddamento nel bilancio pubblico annuo e l'individuazione dei potenziali elementi di aiuto, senza che ciò pregiudichi la notifica distinta dei regimi di sostegno pubblico ai fini della valutazione degli aiuti di Stato.

2. Nella misura in cui ciò risulti appropriato, **la valutazione globale può** essere costituita da un insieme di piani **e strategie** regionali o locali.

I

## *ALLEGATO VIII bis*

### *Analisi costi/benefici*

#### *Parte 1: Principi generali dell'analisi costi-benefici*

*L'elaborazione di analisi costi-benefici, in rapporto a misure di promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, mira a fornire una base decisionale per stabilire una scala di priorità affidabile di risorse limitate nell'ambito della società.*

*L'analisi costi-benefici può riguardare la valutazione di un progetto relativo a un singolo impianto o di un gruppo di progetti per una più ampia valutazione a livello locale, regionale o nazionale in modo da stabilire l'opzione di riscaldamento o raffreddamento più efficiente in termini di costi e vantaggiosa per una determinata zona geografica ai fini della pianificazione del sistema di riscaldamento.*

*Le analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1 bis, comportano un'analisi economica che contempla fattori socio-economici ed ambientali.*

*Le analisi costi-benefici includono le fasi e gli elementi che seguono:*

*a) Definizione del limite di sistema e del limite geografico*

*Il campo di applicazione delle analisi costi-benefici in questione determina il pertinente sistema energetico. Il limite geografico copre un'idonea zona geografica ben definita, ad esempio una determinata regione o area metropolitana, per evitare di adottare soluzioni subottimizzate in base ad un approccio progetto per progetto.*

*b) Approccio integrato alle opzioni relative alla domanda e all'offerta*

*L'analisi costi-benefici tiene conto di tutte le pertinenti risorse disponibili per quanto riguarda l'offerta entro il limite di sistema e il limite geografico, utilizzando i dati disponibili, compreso il calore di scarto derivante dalla produzione di energia elettrica e dagli impianti industriali e dalle fonti di energia rinnovabile, nonché delle caratteristiche e delle tendenze della domanda di riscaldamento e raffreddamento.*

**c) Costruzione di uno scenario di riferimento**

*Lo scopo dello scenario di riferimento è quello di fungere da punto di riferimento per la valutazione degli scenari alternativi.*

**d) Individuazione di scenari alternativi**

*Sono considerate tutte le pertinenti alternative allo scenario di riferimento. Gli scenari non praticabili a causa di motivi tecnici, ragioni finanziarie, normative nazionali o limiti di tempo possono essere esclusi nella fase iniziale dell'analisi costi-benefici se ciò è giustificato sulla base di considerazioni accurate, esplicite e ben documentate.*

*Nell'analisi costi-benefici, gli scenari alternativi di cui tenere conto rispetto a quello di riferimento dovrebbero essere soltanto le opzioni relative alla cogenerazione ad alto rendimento, al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti o al riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti, quali definiti nell'articolo 2.*

**e) Metodo di calcolo del surplus costi-benefici**

*i) È valutato e confrontato l'insieme dei costi e dei benefici a lungo termine delle opzioni di fornitura di riscaldamento/raffreddamento.*

*ii) Il criterio di valutazione è quello del valore attuale netto (VAN).*

*iii) L'orizzonte temporale è scelto in modo tale da includere tutti i pertinenti costi e benefici degli scenari. Ad esempio, per una centrale elettrica alimentata a gas un orizzonte temporale appropriato potrebbe essere 25 anni, per un sistema di teleriscaldamento 30 anni e per apparecchi di riscaldamento quali le caldaie, 20 anni.*

**f) Calcolo e previsione dei prezzi ed altre ipotesi per l'analisi economica**

*i) Ai fini delle analisi costi-benefici, gli Stati membri formulano ipotesi sui prezzi dei principali fattori di input/output e sul tasso di attualizzazione.*

- ii) *Il tasso di attualizzazione impiegato nell'analisi economica per il calcolo del valore attuale netto è scelto in conformità con orientamenti europei o nazionali<sup>1</sup>.*
- iii) *Gli Stati membri impiegano previsioni sull'evoluzione dei prezzi nazionali d'energia nazionali, europee o internazionali, se del caso nel loro contesto nazionale e/o regionale/locale.*
- iv) *I prezzi impiegati nell'analisi economica rispecchiano i reali costi e benefici socio-economici e dovrebbero includere i costi esterni, come gli effetti sull'ambiente e sulla salute, nella misura del possibile, vale a dire quando esiste un prezzo di mercato o quando quest'ultimo è già indicato nella normativa europea o nazionale.*

**g) *Analisi economica: inventario degli effetti***

*Le analisi economiche tengono conto di tutti i pertinenti effetti economici.*

*Gli Stati membri, nell'elaborare una decisione, possono valutare e tenere conto dei costi e dei risparmi energetici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi i costi evitati e i risparmi derivanti dalla riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, negli scenari analizzati.*

*I costi e i benefici tenuti in considerazione includono almeno i seguenti:*

- i) *benefici*
  - a) *valore della produzione per il consumatore (calore ed elettricità);*
  - b) *benefici esterni quali benefici per l'ambiente e la salute, nella misura del possibile;*
- ii) *costi*
  - a) *costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature;*

---

<sup>1</sup> *Il tasso nazionale di sconto scelto ai fini dell'analisi economica dovrebbe tenere conto dei dati forniti dalla Banca centrale europea.*

- b) costi di capitale delle reti di energia associate;*
- c) costi variabili e fissi di funzionamento;*
- d) costi energetici;*
- e) costi ambientali e costi sanitari, nella misura del possibile;*

*h) Analisi di sensibilità:*

*È effettuata anche un'analisi di sensibilità per valutare i costi e i benefici di un progetto o di un gruppo di progetti in base a diversi prezzi dell'energia, tassi di attualizzazione ed altri fattori variabili con un impatto significativo sul risultato dei calcoli.*

*Gli Stati membri designano le competenti autorità responsabili dell'esecuzione delle analisi costi-benefici previste all'articolo 10. Essi possono chiedere alle competenti autorità locali, regionali e nazionali o agli operatori di singoli impianti di svolgere le analisi economiche e finanziarie. Elaborano le metodologie e le ipotesi in dettaglio, conformemente con il presente allegato, e definiscono e rendono pubbliche le procedure per l'analisi economica.*

*Parte 2: Principi ai fini dell'articolo 10, paragrafi 3 e 5*

*Le analisi costi-benefici forniscono informazioni ai fini delle misure di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 5:*

*Se si progetta un impianto per la produzione di sola energia elettrica o un impianto senza recupero di calore, si effettua un confronto tra gli impianti progettati o l'ammodernamento progettato ed un impianto equivalente che produca lo stesso quantitativo di elettricità o di calore di processo, ma che recuperi il calore di scarto e fornisca calore mediante cogenerazione ad alto rendimento e/o reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento.*

*Nell'ambito di un dato limite geografico la valutazione tiene conto dell'impianto progettato e di ogni idoneo punto esistente o potenziale in cui si registra una domanda di riscaldamento che potrebbe essere servito da tale impianto, tenendo conto delle possibilità razionali (ad esempio la fattibilità tecnica e la distanza).*

*Il limite di sistema è stabilito in modo da includere l'impianto progettato e i carichi calorifici, quali edificio/edifici e processo industriale. Nell'ambito del limite di sistema il costo totale della fornitura di calore ed elettricità viene determinato per entrambi i casi e confrontato.*

*I carichi calorifici comprendono i carichi calorifici esistenti, quali l'impianto industriale o un sistema di teleriscaldamento esistente nonché, nelle zone urbane, il carico calorifico e i costi che emergerebbero se un gruppo di edifici o un settore di una città fossero forniti da una nuova rete di teleriscaldamento e/o ad essa collegati.*

*L'analisi costi-benefici si basa su una descrizione dell'impianto progettato e dell'impianto o degli impianti di confronto che contempli la capacità termica ed elettrica, secondo il caso, il tipo di combustibile, l'uso previsto e il numero previsto di ore di funzionamento annuale, l'ubicazione e la domanda di energia elettrica e di energia termica.*

*Ai fini del confronto, si tiene conto della domanda di energia termica e delle tipologie di riscaldamento e raffreddamento utilizzate dai punti in cui si registra una domanda di calore situati in prossimità. Il confronto riguarda i costi relativi alle infrastrutture dell'impianto progettato e di quello di confronto.*

*Le analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 10, paragrafo 3, comportano un'analisi economica che contempla un'analisi finanziaria che rispecchia le effettive transazioni di flussi di cassa connesse con gli investimenti in singoli impianti e con il loro funzionamento.*

*I progetti con risultati positivi in termini di costi/benefici sono quelli in cui la somma dei benefici attualizzati nell'analisi economica e finanziaria supera la somma dei costi attualizzati (surplus costi-benefici).*

*Gli Stati membri stabiliscono principi guida per la metodologia, le ipotesi e l'orizzonte temporale dell'analisi economica.*

*Gli Stati membri possono richiedere che le società responsabili del funzionamento degli impianti di generazione di elettricità termica, le società industriali, le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, o altre parti influenzate dal limite di sistema e dal limite geografico definiti, forniscano dati da usare nel valutare i costi e i benefici di un singolo impianto.*

## ALLEGATO IX

### Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento

- a) Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che:
- i) la garanzia di origine dell'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento:
    - consenta ai produttori di dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento ed è rilasciata a tal fine su richiesta del produttore;
    - sia precisa, affidabile e a prova di frode;
    - sia rilasciata, trasferita e annullata elettronicamente;
  - ii) la stessa unità di energia da cogenerazione ad alto rendimento sia presa in considerazione solo una volta.
- b) La garanzia di origine di cui all'articolo 10, **paragrafo 10**, deve contenere quantomeno le seguenti informazioni:
- la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la capacità (termica ed elettrica) dell'impianto nel quale l'energia è stata prodotta;
  - le date e i luoghi di produzione;
  - il potere calorifico inferiore della fonte di combustibile da cui è stata prodotta l'elettricità;
  - la quantità e l'uso del calore generato insieme all'elettricità;
  - la quantità di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'allegato II, che la garanzia rappresenta;
  - il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato II, basato sui valori di rendimento di riferimento armonizzati stabiliti nell'allegato II, lettera f);

- l'efficienza nominale elettrica e termica dell'impianto;
- se e in che misura l'impianto abbia beneficiato di un sostegno agli investimenti;
- se e in che misura l'unità di energia abbia beneficiato in qualsiasi altro modo di un regime nazionale di sostegno e la natura di tale regime;
- la data di messa in servizio dell'impianto; e
- la data e il paese di rilascio e il numero identificativo unico.

La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh ed è relativa alla produzione netta di energia misurata alle estremità dell'impianto e trasferita alla rete.

**L**

## ALLEGATO XI

### Criteria di efficienza energetica per la regolamentazione delle reti dell'energia e per le tariffe della rete elettrica

1. Le tariffe di rete devono **rispecchiare i risparmi di costi** nelle reti imputabili alla domanda e a misure di gestione della domanda e di generazione distribuita, compresi i risparmi ottenuti grazie alla riduzione dei costi di consegna o degli investimenti nelle reti e a un funzionamento migliore di quest'ultime.
2. La regolamentazione e le tariffe di rete **non impediscono** agli operatori di rete **o ai rivenditori al dettaglio** di rendere disponibili servizi di sistema nell'ambito di misure di risposta e gestione della domanda e di generazione distribuita sui mercati organizzati dell'elettricità, in particolare:
  - a) lo spostamento del carico da parte dei clienti finali dalle ore di punta alle ore non di punta, tenendo conto della disponibilità di energia rinnovabile, di energia da cogenerazione e di generazione distribuita;
  - b) i risparmi di energia ottenuti grazie alla gestione della domanda di clienti decentralizzati da parte degli aggregatori di energia;
  - c) la riduzione della domanda grazie a misure di efficienza energetica adottate dai fornitori di servizi energetici, comprese le società di servizi energetici;
  - d) la connessione e il dispacciamento di fonti di generazione a livelli di tensione più ridotti;
  - e) la connessione di fonti di generazione da siti più vicini ai luoghi di consumo; e
  - f) lo stoccaggio dell'energia.

Ai fini della presente disposizione la definizione "mercati organizzati dell'elettricità" include i mercati non regolamentati ("over-the counter") e le borse dell'elettricità per lo scambio di energia, capacità, volumi di bilanciamento e servizi ausiliari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri o infragiornalieri.

3. ***Possono sostenere*** una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali tariffe di rete o di vendita al dettaglio, ***quali***:
- a) tariffe differenziate a seconda dei periodi di consumo ("time-of-use");
  - b) tariffe di picco critico;
  - c) tariffazione in tempo reale; e
  - d) tariffazione ridotta in ora di punta.

## ALLEGATO XII

### Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione

I gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione devono:

- a) elaborare e rendere pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete e il potenziamento della rete, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'elettricità prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento;
- b) fornire a tutti i nuovi produttori di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento che vogliano connettersi al sistema tutte le informazioni a tal fine necessarie, tra cui:
  - i) una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione;
  - ii) un calendario preciso e ragionevole per la ricezione e il trattamento della domanda di connessione alla rete;
  - iii) un calendario indicativo ragionevole per ogni connessione alla rete proposta. La procedura per la connessione alla rete non dovrebbe durare complessivamente più di ***24 mesi, tenuto conto di ciò che è realisticamente praticabile e non discriminatorio.***
- c) definire procedure standardizzate e semplificate per facilitare la connessione alla rete dei produttori decentralizzati di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento.

Le norme standard di cui alla lettera a) si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Le norme possono prevedere diversi tipi di connessione.

## ALLEGATO XIII

Elementi minimi che devono figurare nei contratti di prestazione energetica sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d'appalto

- Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare ***o dei risultati da ottenere in termini di efficienza.***
- I risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto.
- La durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti.
- Un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono a ciascuna parte contrattuale.
- Data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati.
- Un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura ***o di un pacchetto di misure e, ove pertinente,*** dei relativi costi.
- L'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto.
- Disposizioni che disciplinino l'inclusione di ***requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a*** terze parti ■ .
- Un indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi).
- Disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie.
- Disposizioni che chiariscano la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (ad esempio, modifica dei prezzi dell'energia, intensità d'uso di un impianto).
- Informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e ***sulle penali in caso di inadempienza.***

## ALLEGATO XIV

### Quadro generale per la rendicontazione

#### PARTE 1. Quadro generale per le relazioni annuali

Le relazioni annuali di cui all'articolo 19, paragrafo 1, forniscono la base per il monitoraggio dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi nazionali per il 2020. Gli Stati membri si assicurano che le relazioni comprendano quantomeno le seguenti informazioni:

- a) una stima dei seguenti indicatori in relazione all'anno *precedente all'ultimo anno trascorso (anno X<sup>1</sup>-2)*:
- i) il consumo di energia primaria quale definito all'articolo 2, punto 2
  - ii) il consumo finale totale di energia
  - iii) il consumo finale di energia ripartito per settori:
    - industria
    - trasporti (con ripartizione per trasporto passeggeri e merci, *se disponibile*)
    - nuclei famigliari
    - servizi
  - iv) valore aggiunto lordo per settore
    - industria
    - servizi
  - v) reddito disponibile delle famiglie
  - vi) prodotto interno lordo (PIL)
  - vii) elettricità proveniente dalla generazione di energia termica

---

<sup>1</sup> ***Da intendere come X = anno in corso.***

- vii bis) elettricità proveniente dalla cogenerazione di energia termica e di energia elettrica*
- viii) calore proveniente dalla generazione di energia termica
- viii bis) calore proveniente da impianti di cogenerazione di energia termica e di energia elettrica, compreso il calore di scarto derivante da impianti industriali*
- ix) consumo di combustibile per la generazione di energia termica
- x) numero di passeggeri-chilometro (pkm), *se disponibile*
- xi) numero di tonnellate-chilometro (tkm), *se disponibile*
- xi bis) chilometraggio del trasporto combinato (pkm + tkm), qualora x) e xi) non siano disponibili*
- xii) popolazione

Nei settori in cui il consumo di energia è stabile o in crescita, gli Stati membri devono analizzarne le ragioni e allegare alle stime le loro valutazioni;

***La seconda relazione e le successive includono anche le lettere da b) a e) seguenti:***

- b) un aggiornamento relativo alle principali misure legislative e non legislative attuate nel corso dell'anno precedente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali di efficienza energetica fissati per il 2020;
- c) la superficie totale degli immobili con una superficie calpestabile totale superiore a **500 m<sup>2</sup>** e, **a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250 m<sup>2</sup>** di proprietà delle **amministrazioni centrali o da esse occupati** che, al 1° gennaio dell'anno in cui deve essere inviata la relazione, non soddisfano i requisiti di prestazione energetica di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
- d) la superficie calpestabile totale **di immobili riscaldati e/o raffreddati** di proprietà **delle amministrazioni centrali** degli Stati membri **o da esse occupati** che sono stati oggetto di ristrutturazione nel corso dell'anno precedente **di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o i risparmi dei consumi energetici negli edifici ammissibili di proprietà delle loro**

*amministrazioni centrali o da esse occupati di cui all'articolo 4, paragrafo 3 bis.*

- e) i risparmi di energia conseguiti grazie ai regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o alle misure alternative adottate in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 9.

La prima relazione deve includere inoltre gli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

*Nelle relazioni annuali di cui all'articolo 19, paragrafo 1, gli Stati membri possono includere anche obiettivi nazionali supplementari. Questi ultimi possono essere connessi, in particolare, agli indicatori statistici elencati nell'allegato XIV, parte 1, lettera a) o combinazioni degli stessi, come l'intensità di energia primaria o finale o le intensità di energia settoriali.*

PARTE 2. Quadro generale dei *piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica*

I *piani* di cui all'articolo 19, paragrafo 2, forniscono un quadro relativo all'elaborazione delle strategie nazionali di efficienza energetica.

I *piani* devono illustrare le misure significative di miglioramento dell'efficienza energetica e i risparmi di energia attesi/conseguiti, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia come pure negli usi finali della stessa. Gli Stati membri si assicurano che i *piani* comprendano quantomeno le seguenti informazioni:

1. Obiettivi e strategie

- l'obiettivo nazionale *indicativo* di efficienza energetica per il 2020, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1;
- gli obiettivi nazionali indicativi in materia di risparmio energetico, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE;
- altri obiettivi di efficienza energetica già definiti e relativi all'economia nel suo insieme o a settori specifici.

2. Misure e risparmio energetico

I *piani* devono fornire informazioni sulle misure adottate o pianificate in vista dell'attuazione dei principali elementi della presente direttiva e dei relativi risparmi.

a) Risparmi di energia primaria

I **piani** devono elencare le misure e azioni significative finalizzate a realizzare risparmi di energia primaria in tutti i settori dell'economia. Per ogni misura o pacchetto di misure/azioni devono essere indicate le stime dei risparmi attesi nel 2020 e dei risparmi conseguiti al momento della stesura della relazione.

Se disponibili, devono essere inviate informazioni relative ad altri effetti/benefici delle misure (riduzione delle emissioni di gas serra, miglioramento della qualità dell'aria, creazione di posti di lavoro, ecc.) e il bilancio per la loro attuazione.

b) Risparmi di energia finale

I primi e i secondi **piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica** riportano tutti i risultati relativi al conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia finale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/32/CE. Qualora non siano disponibili calcoli/stime di risparmi relativi alle singole misure, devono essere indicate le riduzioni di energia a livello di settori conseguite grazie alle (insieme delle) misure.

I primi e i secondi **piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica** devono includere inoltre la metodologia di calcolo e/o di misurazione utilizzata per quantificare i risparmi energetici. Qualora sia usata la "metodologia raccomandata"<sup>1</sup>, un riferimento in tal senso deve figurare nel **piano**.

3. Informazioni specifiche relative alle disposizioni della presente direttiva

3.1. Enti pubblici (articolo 4)

**I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica** devono includere un elenco di enti pubblici che hanno messo a punto piani di efficienza energetica conformemente **all'articolo 4, paragrafo 4**.

---

<sup>1</sup> Raccomandazioni sui metodi di verifica e di calcolo nel quadro della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

### 3.2. Obblighi di efficienza energetica (articolo 6)

*I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica* devono indicare i coefficienti nazionali adottati in conformità con l'allegato IV.

Il primo *piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica* deve comprendere una breve descrizione del regime nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o le misure alternative adottate in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 9.

### 3.3. Audit energetici e sistemi di gestione (articolo 7)

*I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica* comprendono:

- a) il numero di audit energetici realizzati nel precedente periodo;
- b) il numero di audit energetici realizzati nelle grandi imprese nel precedente periodo;
- c) il numero di grandi imprese presenti nel territorio dello Stato membro, specificando a quali di esse sia applicabile l'articolo 7, paragrafo 3.

### 3.4. Promozione di sistemi efficienti di riscaldamento e raffreddamento (articolo 10)

*I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica* devono comprendere una valutazione dei progressi realizzati nell'attuazione della *valutazione globale* di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

### 3.6. Trasmissione e distribuzione dell'energia (articolo 12)

I primi *piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica* e le successive relazioni da presentare in seguito ogni 10 anni devono comprendere *le valutazioni compiute, le misure e gli investimenti individuati per utilizzare* le potenzialità di efficienza energetica dell'infrastruttura per il gas e l'elettricità di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

**3.6 bis. *Gli Stati membri riferiscono, quale parte dei relativi piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica, in merito alle misure intraprese per consentire e sviluppare la gestione della domanda di cui all'articolo 12.***

3.7. Disponibilità di sistemi di ***qualificazione, accreditamento e*** certificazione (articolo 13)

***I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica*** devono riportare informazioni sui regimi nazionali di ***qualificazione, accreditamento e*** certificazione disponibili o sui regimi equivalenti di qualificazione per i fornitori di servizi energetici, di audit energetici e misure di miglioramento dell'efficienza.

3.8. Servizi energetici (articolo 14)

***I piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica*** devono indicare un link internet verso un sito che permetta di consultare gli ***elenchi o l'interfaccia*** dei fornitori di servizi energetici, di cui all'articolo 14.

3.9. Altre misure per promuovere l'efficienza energetica (articolo 15)

I primi ***piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica*** devono comprendere un elenco delle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

## ALLEGATO XV

### Tavola di concordanza

Direttiva 2006/32/CE	La presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 2	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 3, lettera a)	Articolo 2, punto 1)
Articolo 3, lettera b)	Articolo 2, punto 2 ter)
Articolo 3, lettera c)	Articolo 2, punto 2 quinquies)
Articolo 3, lettera d)	Articolo 2, punto 2 quater)
--	Articolo 2, punto 2) ("consumo di energia primaria")
--	Articolo 2, punto 2 ter)
Articolo 3, lettera e)	Articolo 2, punto 3)
Articolo 3, lettera f)	--
Articolo 3, lettera g)	--
Articolo 3, lettera h)	--
Articolo 3, lettera i)	--
--	Articolo 2, punto 4)
--	Articolo 2, punto 4 bis)

-	Articolo 2, punto 4 ter)
--	Articolo 2, punto 5)
-	Articolo 2, punto 5 bis)
-	Articolo 2, punto 5 ter)
--	Articolo 2, paragrafi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies
Articolo 3, lettera j)	Articolo 2, punto 13)
-	Articolo 2, punto 13 bis)
Articolo 3, lettera k)	--
Articolo 3, lettera l)	Articolo 2, punto 12)
-	Articolo 2, punto 12 bis)
Articolo 3, lettera m)	--
Articolo 3, lettera n)	Articolo 2, punto 10)
Articolo 3, lettera o)	Articolo 2, punto 7)
Articolo 3, lettera p)	Articolo 2, punto 8)
Articolo 3, lettera q)	Articolo 2, punto 9)
Articolo 3, lettera r)	--
Articolo 3, lettera s)	--
--	Articolo 2, punto 11)

--	Articolo 2, punto 14)
	Articolo 2, punto 27)
--	Articolo 3
-	Articolo 3 bis
Articolo 4	--
Articolo 5	Articolo 4, articolo 5
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 6, paragrafo 6, lettere b) e c)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 14, paragrafo 2, ultimo comma
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafi 1, 2, 4, 5, 9, 9 bis, 9 ter, 9 quater e 10
Articolo 7	Articolo 13 bis
Articolo 8	Articolo 13, paragrafo 1
--	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 15
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 14, lettere b), c) ed e)
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 11	Articolo 15 bis
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1 (audit energetici)

Articolo 12, paragrafo 2	--
--	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 8
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 8 bis
-	Articolo 8 ter
--	Articolo 9
--	Articolo 12, paragrafi 1 e 2
--	Articolo 14, lettere a) e d)
--	Articolo 16
Articolo 14, paragrafi 1 e 2	Articolo 19, paragrafi 1 e 2
Articolo 14, paragrafo 3	--
Articolo 14, paragrafi 4 e 5	Articolo 19, paragrafi 4 e 5 bis
--	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafo 2	--
Articolo 15, paragrafo 3	--
Articolo 15, paragrafo 4	--

--	Articolo 18
--	Articolo 19, paragrafi 7, 7 ter, 8, 9, 10
	Articolo 19 bis
Articolo 16	Articolo 20
Articolo 17	Articolo 21
--	Articolo 21 bis
Articolo 18	Articolo 22
Articolo 19	Articolo 23
Articolo 20	Articolo 24
Allegato I	--
Allegato II	Allegato IV
Allegato III	--
Allegato IV	-
Allegato V	--
Allegato VI	Allegato III
--	Allegato V
--	Allegato V bis
--	Allegato VI

--	Allegato XI
--	Allegato XII
--	Allegato XIII
--	Allegato XIV
--	Allegato XV
Direttiva 2004/8/CE	La presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 2	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 3, lettera a)	Articolo 2, punto 15)
Articolo 3, lettera b)	Articolo 2, punto 17)
Articolo 3, lettera c)	Articolo 2, punto 16)
Articolo 3, lettera d)	Articolo 2, punto 18)
articolo 3, lettera e)	--
Articolo 3, lettera f)	--
Articolo 3, lettera g)	Articolo 2, punto 20)
Articolo 3, lettera h)	--
Articolo 3, lettera i)	Articolo 2, punto 19)
Articolo 3, lettera j)	--

Articolo 3, lettera k)	Articolo 2, punto 21)
Articolo 3, lettera l)	Articolo 2, punto 22)
Articolo 3, lettera m)	Articolo 2, punto 24)
Articolo 3, lettera n)	Articolo 2, punto 23)
Articolo 3, lettera o)	--
--	Articolo 2, punto 25)
--	Articolo 2, punto 26)
-	Articolo 2, punto 28)
-	Articolo 2, punto 29)
-	Articolo 2, punto 30)
Articolo 4, paragrafo 1	Allegato II, lettera f), primo trattino
--	Articolo 10, paragrafi da 1 a 9
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 10, terzo trattino
Articolo 4, paragrafo 3	--
Articolo 5	Articolo 10, paragrafo 10, primo e secondo trattino
Articolo 6	--
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 11
Articolo 7, paragrafo 2	--
Articolo 7, paragrafo 3	--

Articolo 8	Articolo 12, paragrafo 5
--	Articolo 12, paragrafi 6, 7, 7 bis e 8
Articolo 9	--
Articolo 10, paragrafi 1 e 2	--
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 19, paragrafo 6
Articolo 11	--
Articolo 12	--
Articolo 13	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 14	--
Articolo 15	Articolo 22
Articolo 16	--
Articolo 17	Articolo 23
Articolo 18	Articolo 24
Allegato I	Allegato I, parte II
Allegato II	Allegato I, parte I
Allegato III	Allegato II
Allegato IV	Allegato VII
	Allegato VIII bis
--	Allegato IX

**Progetto di dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul ruolo esemplare dei rispettivi edifici nel contesto della direttiva sull'efficienza energetica**

Data la notevole visibilità dei propri edifici ed il ruolo guida che essi dovrebbero svolgere per quanto riguarda la prestazione energetica dei loro edifici, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano il loro impegno, fatte salve le norme applicabili in materia di bilancio e di appalti, ad applicare agli edifici di loro proprietà e da loro occupati i medesimi requisiti applicabili agli immobili delle amministrazioni centrali degli Stati membri ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2012/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

**Progetto di dichiarazione della Commissione relativa agli audit energetici**

Come precisato nella sua comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE (COM(2012) 209 final dell'8.5.2012), la Commissione ha individuato la disciplina dell'UE degli aiuti di Stato per la tutela ambientale come uno degli strumenti che possono contribuire alla strategia di crescita e agli obiettivi di Europa 2020 e che possono essere riveduti entro la fine del 2013. In tale contesto, la Commissione può verificare se le norme future sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale continuano a promuovere in modo ottimale la crescita sostenibile, tra l'altro mediante la promozione dell'efficienza energetica in linea con gli obiettivi della presente direttiva.

## **Progetto di dichiarazione della Commissione relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE**

Alla luce della necessità di mantenere gli incentivi nel quadro del sistema per lo scambio delle quote di emissioni dell'UE, la Commissione si impegna a:

- presentare con urgenza la prima relazione in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5 della direttiva 2003/87/CE sul mercato del carbonio accompagnata da un esame del calendario delle gare d'appalto della fase 3;
- esaminare in tale relazione le varie opzioni, compreso tra l'altro il ritiro permanente del quantitativo necessario di quote, nell'obiettivo di adottare al più presto ulteriori misure strutturali appropriate volte a rafforzare il sistema per lo scambio delle quote di emissioni dell'UE nel corso della fase 3 e a renderlo più efficace.

## MOTIVAZIONE

### I. EFFICIENZA ENERGETICA – SUCCESSO OBBLIGATO

Se l'Unione europea mancherà gli obiettivi relativi all'efficienza energetica, mancherà anche quelli riguardanti i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica, la crescita verde e la protezione sociale.

#### 1) Affrontare i cambiamenti climatici e la scarsità di risorse

Quegli scenari climatici ed energetici che mirano a conseguire l'obiettivo dei 2 gradi Celsius in termini di temperatura globale necessitano di politiche di risparmio energetico e di efficienza energetica ambiziose<sup>1</sup>. È stato inoltre dimostrato che l'efficienza energetica rappresenta il modo più conveniente e rapido di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub><sup>2</sup>.

#### 2) Ridurre il debito energetico dell'UE nei confronti dell'estero e aumentare l'indipendenza geopolitica e la sicurezza energetica dell'Unione

L'UE spende oltre 400 miliardi di euro l'anno per l'importazione di energia. Raggiungere l'obiettivo minimo di risparmio energetico del 20% non solo aumenterà la nostra sicurezza energetica, ma ridurrà anche, di almeno 50 miliardi di euro l'anno, il trasferimento di ricchezza dalle economie dell'UE ai paesi produttori di energia.

#### 3) Assicurare una crescita sostenibile in un periodo di crisi economica

Il ruolo trainante dell'Unione europea nella progettazione, nell'impiego e nella produzione di tecnologie e servizi per l'efficienza è in pericolo. Poiché le imprese europee mantengono il ruolo di leader di mercato in determinati settori, l'ampliamento e il potenziamento di un mercato per l'efficienza energetica all'interno dell'UE consentiranno a queste società attive nel campo delle tecnologie ecologiche di essere competitive a livello globale.

La mobilitazione di capitali privati d'investimento porterà alla creazione di milioni di posti di lavoro nell'Unione, a livello sia locale sia nazionale, anche in campo edilizio. Inoltre, l'industria pesante dell'Unione e le piccole e medie imprese verranno sostenute nel loro obiettivo di una maggiore produttività energetica, fondamentale per competere nel mercato globale.

#### 4) Tenere i costi energetici sotto controllo

La concorrenza tra i fornitori di energia non sarà sufficiente a tenere sotto controllo i costi energetici, in quanto è probabile che i prezzi per unità energetica continuino ad aumentare. Le politiche e le misure devono quindi portare a una diminuzione assoluta del consumo di

---

<sup>1</sup> International Energy Agency's *World Energy Outlook* of 2010 and the European Commission March 2011 *A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050*.

<sup>2</sup> HSBC Global Research, September 2010 - Sizing the climate economy.

energia, che ridurrà i costi energetici complessivi per i consumatori - sgravando in tal modo i redditi dei cittadini e delle imprese dell'UE - e ridurrà anche le spese nel settore pubblico.

Misure di risparmio efficaci possono ridurre il bisogno di investimenti delle centrali elettriche del 50% e della rete di trasmissione del 30% entro il 2030. L'istituzione di mercati di Demand Response a livello nazionale e regionale creerà inoltre una pressione al ribasso sui prezzi all'ingrosso dell'elettricità<sup>1</sup>.

L'aumento dei prezzi per unità energetica in piena crisi economica influirà anche sui nuclei familiari a reddito basso. La lotta alla povertà energetica deve costituire un elemento chiave della normativa in esame.

## **II. LA DIRETTIVA UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA – MISURE CONCRETE PER SODDISFARE UNA NECESSITÀ URGENTE**

Un approccio comune dell'UE è necessario al fine di consolidare il risparmio energetico, l'efficienza energetica e l'innovazione, conseguire economie di scala e ridurre gli oneri burocratici in tutti gli Stati membri. La politica UE in materia di efficienza sarà basata sulle attuali politiche regionali e nazionali di una certa efficacia, e prevederà la flessibilità necessaria a tener conto delle specificità locali e nazionali.

Il successo dell'Europa deve poggiare su due basi:

### *a) finanziamento anticipato delle misure di efficienza*

In tempi caratterizzati dall'incertezza fiscale, la fiducia degli investitori non può fare affidamento (solo) sul sostegno pubblico. Al fine di indirizzare il capitale privato necessario verso il settore dell'efficienza energetica, il relatore propone

- target e misure vincolanti: l'esperienza della legislazione UE nel campo del clima e delle rinnovabili denota la necessità di target vincolanti per gli Stati membri. Così facendo si crea maggiore visibilità, impegno politico e certezza di investimenti, e si mobilitano risorse e azioni. I benefici generali che rigorose misure di efficienza energetica sono in grado di apportare all'economia e ai cittadini dell'UE sul piano macroeconomico e geopolitico giustificano l'introduzione di target vincolanti.

- nuovi fondi stabili non governativi: l'esperienza degli USA, con la destinazione di una quota della tariffa al finanziamento di programmi pubblici, e di diversi paesi dell'UE, con gli obblighi di risparmio energetico (Regno Unito, Danimarca e Francia), dimostra che piccoli prelievi o obblighi a carico di tutti i consumatori e fornitori possono garantire un introito costante ed elevato.

- nuovi modelli di business: le società di servizi energetici (ESCO) negli Stati Uniti e in Cina stanno prefinanziando una quantità ingente di investimenti in materia di efficienza energetica. I benefici che ottengono vengono poi condivisi con i loro clienti. Anche il modello britannico che prevede obblighi di risparmio energetico si muove

---

<sup>1</sup> IEA (2011) - Summing up the parts - Combining Policy Instruments for Least-Cost Climate Mitigation Strategies

nella stessa direzione.


*b) stimolo dell'innovazione tecnologica, finanziaria e sociale*

- accelerare la curva di apprendimento: una più rapida riduzione dei costi per le ristrutturazioni di vasta portata richiede una quantità notevole di investimenti al fine di avviare l'innovazione necessaria a livello tecnologico e, soprattutto, organizzativo.
- rafforzare la partecipazione pubblica: è necessario coinvolgere le associazioni dei consumatori, a livello locale e regionale, nell'elaborazione di misure per l'efficienza.

Il relatore suggerisce pertanto il seguente approccio per la direttiva proposta.

**1) Fissare target vincolanti a livello dell'UE e nazionale (articoli 1 e 3)**

Questa direttiva è l'occasione che ha l'Europa di onorare gli impegni presi dai capi di stato in materia di energia e di clima nel marzo 2007 e nel febbraio 2011: un aumento del 20% dell'efficienza energetica nell'UE porterà, entro il 2020, contrariamente al trend, ad una riduzione pari a 368 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep).



Gli sforzi attuali permetteranno tuttavia di raggiungere l'obiettivo solo per il 50%, causando uno spreco annuo di 1.000 euro per nucleo familiare<sup>1</sup> nonché la costruzione non necessaria di nuove centrali elettriche e l'importazione di maggiori quantità di gas e petrolio.

Studi approfonditi hanno dimostrato che questo gap di risparmio energetico può essere colmato mediante la rapida introduzione di nuove misure<sup>2</sup>; tuttavia, l'approccio in due fasi per la definizione dei target proposto dalla Commissione europea comporterà di fatto – e inaccettabilmente – la sospensione degli interventi necessari almeno fino al 2016.


<sup>1</sup> COM 2011. Energy Efficiency Plan 2011. COM(2011)109/4.

<sup>2</sup> ECOFYS (2010) - Energy Savings 2020. How to triple the impacts of energy saving policies in Europe. ECOFYS and Fraunhofer ISI 2010.

I target vincolanti dovrebbero essere conseguiti in modo uniforme tramite un sistema di condivisione degli sforzi basato sulle situazioni di partenza specifiche per ogni paese relativamente all'uso dell'energia. Gli attuali potenziali di miglioramento in campo energetico all'interno dell'UE presentano caratteristiche simili e diversi studi hanno dimostrato che anche i paesi che da tempo attuano politiche a favore dell'efficienza energetica non hanno ancora ottenuto appieno i benefici economici né hanno raggiunto i limiti tecnici<sup>1</sup>.

Il relatore ritiene pertanto che ogni paese debba raggiungere la stessa percentuale di risparmio energetico rispetto all'attuale livello di consumo di energia specifico del paese. I rispettivi target nazionali vanno espressi in termini di energia primaria, al fine di consentire la misurazione e il confronto dei progressi nel tempo in tutta l'UE.

Come messo in evidenza dal grafico seguente<sup>2</sup>, i target di efficienza del 20% a livello nazionale possono essere raggiunti combinando una serie di politiche e misure in diversi settori. La misura di gran lunga più importante per riuscire a raggiungere l'obiettivo generale del 20% è tuttavia l'obbligo di risparmio energetico finale annuo dell'1,5% (quale introdotto dall'articolo 6).



Fonte: Dott. Felix Matthes, Öko-Institut – Istituto per l'ecologia applicata, 2011

## 2) Elaborare e rafforzare gli strumenti di finanziamento (e pre-finanziamento) dell'efficienza energetica (articolo 2 bis nuovo)

Per raggiungere l'obiettivo di risparmio energetico europeo sono necessari per il prossimo

<sup>1</sup> Fraunhofer ISI (2009). Energy Savings Potentials, Final Report for the European Commission Directorate-General Energy. 15 March 2009.

<sup>2</sup> F. Matthes, Institute for Applied Ecology, September 2011 - Analysis and classification of the energy efficiency obligation as per Art. 6 of the EU Commission's Proposal for an Energy Efficiency Directive.

decennio investimenti che vanno da 800 a 1.200 miliardi di euro<sup>1</sup>. Il periodo di ammortamento di tali investimenti, che varia solitamente da 4 a 8 anni, vedrà la creazione di molti posti di lavoro e lo sviluppo dell'innovazione. È tuttavia necessario predisporre forme di sostegno per la raccolta del capitale privato necessario.

- La direttiva proposta deve creare fondi dedicati nazionali che utilizzino canali di finanziamento UE già esistenti, come i fondi strutturali e il fondo di coesione, i quali dovranno dare priorità all'efficienza energetica e ai project bond per gli investimenti a favore dell'efficienza. Inoltre, strumenti finanziari innovativi, come i fondi di rotazione, devono utilizzare i fondi UE e le entrate nazionali provenienti dalle aste del sistema ETS dell'UE per accumulare capitale privato. Vanno inoltre prorogati i vigenti programmi UE, come il programma "Energia intelligente – Europa".

- Gli obblighi di risparmio proposti, istituiti dall'articolo 6, potranno garantire una quota consistente dei fondi necessari. L'assolvimento di questi obblighi di risparmio mobiliterebbe circa 400 miliardi di euro entro il 2020. I regimi obbligatori di risparmio costituiscono uno strumento finanziario stabile, prevedibile ed efficace che contribuirà ad accelerare il passaggio a un nuovo modello di business per le imprese energetiche dell'UE.

- Le autorità nazionali dovranno inoltre valutare l'ipotesi di incoraggiare l'uso di risparmi privati negli investimenti in efficienza energetica tramite strumenti finanziari dedicati (come il progetto francese per un "livret d'épargne Vert" ("libretto di risparmio verde") o la prossima normativa UE sui fondi di investimento verdi).

### **3) Migliorare il contenimento energetico dei nostri edifici** (articolo 4 bis nuovo, articolo 4)


La legislazione UE attuale non offre basi sufficienti per il necessario passaggio a un nuovo modello, pertanto il relatore propone di optare per un approccio più a lungo termine basato sull'istituzione di "roadmap" nazionali 2050 per gli immobili, come quelle sviluppate attualmente in Germania.

L'attuale parco immobiliare è responsabile del 40% del consumo energetico totale dell'UE. Si tratta di un forte potenziale di risparmio ancora largamente inutilizzato.

Come illustrato nel seguente grafico, gli Stati membri dovranno aumentare le ristrutturazioni in chiave energetica ad un ritmo almeno del 2% l'anno e al tempo stesso incrementare il risparmio con ogni ristrutturazione.

---

<sup>1</sup> ECOFYS (2011) The upfront investments required to double energy savings in the European Union in 2020. ECOFYS and Fraunhofer ISI 2010.



Fonte: Karsten Neuhoff et al. DIW - CPI, settembre 2011 - Thermal efficiency retrofit of residential buildings: The German experience

Il relatore plaude al tasso obbligatorio del 3% per la ristrutturazione di edifici pubblici. Gli edifici posseduti e occupati da amministrazioni pubbliche possono generare un effetto leva per le necessarie innovazioni tecniche, finanziarie e organizzative (specialmente per le "vaste ristrutturazioni") e creare un mercato per le società di servizi energetici (ESCO).

#### **4) Consolidare le commesse pubbliche e le altre misure per accelerare la sostituzione dei vecchi prodotti inefficienti che consumano energia (art. 5)**

Per beneficiare appieno delle politiche per il risparmio energetico dei prodotti sono necessarie azioni efficaci a livello nazionale, sia in termini di commesse pubbliche sia in termini di creazione di domanda di mercato dei prodotti "primi della classe" da parte dei consumatori.

#### **5) Fissare un obiettivo di risparmio energetico finale (articolo 6)**

Questo articolo costituisce l'elemento principale della direttiva. Il relatore ritiene che il proposto obbligo dell'1,5% di risparmio annuo vada applicato all'economia nel suo complesso e debba includere il settore, economicamente rilevante, dei trasporti, che ha un notevole potenziale di risparmio ancora non sfruttato.

È necessario dare priorità ai risparmi di elettricità, dal momento che il consumo di corrente elettrica sta crescendo rapidamente e che un'unità di elettricità necessita un input di diverse unità, almeno 2,5, di energia primaria.

Le parti obbligate dovrebbero essere autorizzate ad assolvere parte dei loro obblighi versando

una somma a un fondo dedicato. Andranno introdotte misure per la prevenzione del doppio conteggio, in altre parole i risparmi energetici richiesti dovranno essere raggiunti attraverso misure aggiuntive rispetto alle disposizioni legislative esistenti, come la normativa in materia di progettazione ecocompatibile.

#### **6) Aiutare l'industria e le PMI a essere maggiormente produttive in termini energetici (articolo 7)**

Incentivi supplementari saranno necessari affinché il settore industriale e delle PMI possa passare con rapidità dagli audit a nuovi sistemi di gestione energetica e investimenti che consentono di ottenere risparmi energetici concreti e consistenti. Sulla base delle esperienze positive di Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia, il relatore propone di creare un collegamento tra i regimi obbligatori di risparmio energetico, i regimi di agevolazione fiscale nazionali e le norme UE in materia di aiuti di Stato, in modo da rendere le imprese dell'Unione più competitive grazie alla riduzione dei loro costi energetici.

#### **7) Indurre cambiamenti comportamentali mediante il coinvolgimento dei consumatori, delle città e delle regioni (articolo 8)**

Il relatore accoglie con favore l'impiego dei contatori intelligenti, che possono aiutare i consumatori a migliorare il loro comportamento in termini di efficienza energetica.

Le associazioni dei consumatori devono avere un ruolo di maggior rilievo nell'elaborazione delle politiche energetiche nazionali ed è fondamentale al riguardo introdurre le garanzie necessarie per proteggere i consumatori da aumenti ingiustificati dei prezzi.

Va poi rafforzato il ruolo delle strutture amministrative locali e regionali al fine di rendere l'efficienza energetica una realtà del territorio ("Città a basso consumo di energia" "Società a 2000 watt", "Patto dei sindaci").

#### **8) Ridurre le inefficienze nel sistema energetico dell'UE (articolo 10; articolo 11; articolo 19, paragrafo 5)**

Il sistema UE di trasformazione dell'energia – dalle centrali elettriche convenzionali alle raffinerie – denota livelli relativamente bassi di efficienza (inferiori al 35%). È pertanto possibile realizzare rapidamente notevoli risparmi.

Oltre a garantire che i nuovi investimenti impieghino le migliori tecnologie disponibili (norme relative alle BAT), l'UE deve esaminare nuovamente il potenziale della produzione combinata di elettricità, calore e freddo. Le esenzioni previste dall'articolo 10 dovranno pertanto essere limitate. I benefici che gli impianti di cogenerazione apportano al sistema elettrico nel suo complesso dovranno tuttavia essere premiati, in quanto anche le strutture di cogenerazione ben concepite possono svolgere un ruolo nello stoccaggio dell'energia e dell'elettricità.

L'accesso alla rete e il dispacciamento prioritario di energia elettrica da cogenerazione sono da salutare con favore ma non devono impedire l'accesso prioritario già creato per le energie rinnovabili.

### **9) Definire ruoli chiari per le autorità di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasmissione durante nel creare un mercato dal lato della domanda (articolo 12)**

La realizzazione pratica degli interventi di efficienza energetica necessita della piena partecipazione delle autorità di regolamentazione, dei GST e dei GSD. Oltre ad accelerare il dispiegamento delle reti intelligenti, occorre creare prioritariamente mercati nazionali e regionali di Demand Response.

Negli Stati Uniti, i programmi di Demand Saving e Demand Response producono già ingenti risparmi per i consumatori (1,2 miliardi di dollari in una recente asta di capacità del PJM<sup>1</sup>). Sulla base dell'articolo 12, le autorità di regolamentazione dell'UE dovrebbero rimuovere gli ostacoli che impediscono ai piccoli consumatori e aggregatori di partecipare al bilanciamento e ad altri servizi ausiliari.

### **10) Garantire una competizione equa e aperta in un mercato dei servizi energetici dell'UE più ampio (articoli 13, 14, 15)**

In un mercato europeo dei servizi di risparmio energetico in espansione è necessario ridurre gli oneri burocratici ed eliminare le barriere nazionali che impediscono gli investimenti da parte di terzi. Vanno inoltre istituite delle garanzie, per far sì che le imprese pubbliche del settore energetico non assumano un comportamento anticoncorrenziale nei confronti dei loro concorrenti minori.

### **11) Migliorare la governance delle politiche di efficienza energetica (articolo 19)**

Il sistema di reporting previsto dalla direttiva deve essere quanto più snello possibile, mantenendo tuttavia un grado di concretezza e chiarezza sufficiente a permettere comparazioni e a identificare le migliori prassi. Il sistema deve monitorare i progressi e valutare l'efficacia delle varie misure. Tali informazioni devono essere rese di pubblico dominio.

Riferimenti

---

<sup>1</sup> <http://www.ferc.gov/market-oversight/mkt-electric/pjm.asp>

18.1.2011

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE**

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE  
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

Relatore per parere: Peter Liese

### **BREVE MOTIVAZIONE**

**L'efficienza energetica** costituisce il **metodo più efficiente** sotto il profilo dei costi per ridurre le emissioni di gas serra e altre emissioni derivanti dai combustibili fossili. Essa riduce **la dipendenza dalle importazioni di energia**, che attualmente **costano all'UE oltre 400 miliardi di Euro all'anno**. **Investendo nell'efficienza energetica, l'UE riduce la propria dipendenza dalla Russia e dai paesi OPEC e investe nelle industrie europee**. Ne trarrebbero vantaggio in particolare le PMI, compresi gli installatori e il settore dell'edilizia.

Negli anni a venire saranno necessari sostanziali investimenti nell'infrastruttura energetica, ad esempio nell'ambito della capacità produttiva e dello stoccaggio. Ciò costituirà un'importante sfida per l'economia UE. L'efficienza energetica può contribuire a ridurre i costi, dato che **l'energia non utilizzata non necessita di capacità produttiva, stoccaggio o di una rete**.

Un **approccio europeo** comune all'efficienza energetica **diminuirà i costi dei prodotti e servizi efficienti sul piano energetico** e aumenterà le opportunità commerciali per le industrie interessate. La creazione di un mercato comune per l'efficienza energetica rappresenta più di un semplice, utile obiettivo strategico. Il trattato di Lisbona impone all'UE di promuovere l'efficienza energetica (articolo 194, paragrafo 2).

L'obiettivo di efficienza energetica del 20% è stato già fissato all'unanimità dai capi di Stato e di governo nel 2007. La Commissione ritiene, in base alle proprie analisi, che il quadro giuridico esistente e le attuali misure degli Stati consentiranno di conseguire l'obiettivo soltanto a metà. Raggiungere l'obiettivo è un fattore chiave della comunicazione "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050". Ecco perché è quanto mai necessario agire. La proposta della Commissione va nella giusta direzione. Ovviamente è facile criticare punti specifici, ma occorre elogiare la Commissione

per aver presentato una soluzione al problema. **Chiunque critichi la Commissione dovrebbe presentare immediatamente proposte alternative su come raggiungere l'obiettivo.**

Il progetto di parere è un primo tentativo in questa direzione. Le principali modifiche riguardano i seguenti aspetti:

## **1. Rafforzamento dell'approccio in due fasi**

**Il relatore per parere non propone obiettivi vincolanti** – sebbene in passato il Parlamento europeo abbia ripetutamente votato a favore di questi ultimi. La raccomandazione è di accettare l'approccio in due fasi della Commissione e di rafforzarlo. Per evitare che gli obiettivi indicativi nazionali abbiano ambizioni ingiustificabilmente modeste, è necessario stabilire una metodologia europea. La metodologia proposta si basa sul **modello Primes 2007** della Commissione. Il modello tiene conto di varie situazioni negli Stati membri, ad esempio la necessità nei paesi dell'Europa centrale ed orientale di recuperare lo sviluppo conseguito da altre regioni dell'UE e l'esigenza di crescita economica. Per la Polonia, ad esempio, gli obiettivi di riduzione in termini assoluti rispetto al 2007 sono soltanto del 5,5%. **Per alcuni Stati membri il modello genera un onere intollerabile (come per Malta) o ambizioni ingiustificabilmente modeste (come per la Lettonia).** Per questa ragione si dovrebbe applicare un fattore di correzione correlato alla situazione economica del paese. Occorre evidenziare che l'obiettivo dell'UE è solo il 20% rispetto allo status quo; la riduzione in termini assoluti per l'UE a 27 rispetto al 2009 è **soltanto del 7,7%**. Ciò significa che l'obiettivo non è affatto troppo ambizioso, ma assai realistico. Conseguire l'obiettivo dell'UE di risparmiare 368,4 Mtoe è fondamentale per la credibilità dell'UE e il raggiungimento delle tappe previste nella comunicazione "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050".

**Gli Stati membri devono presentare piani d'azione nazionali. È importante che tali piani non siano costituiti soltanto da buone intenzioni, ma anche da misure concrete.** Per questo motivo la Commissione deve avere il diritto di valutarli e modificarli. Nei piani d'azione nazionali dovrebbero essere incluse anche misure **per evitare la rilocalizzazione di carbonio.**

## **2. Più enfasi sugli incentivi**

La proposta della Commissione, se attuata in modo corretto, implica numerosi incentivi, ad esempio attraverso il sistema di sostegno al risparmio energetico. La proposta della Commissione dovrebbe però essere molto più chiara sul fatto che l'efficienza energetica dovrebbe essere conseguita principalmente non attraverso la regolamentazione di ogni singolo cittadino e PMI, ma mediante incentivi. A questo riguardo, inoltre, è necessario un chiarimento onde evitare che gli incentivi nazionali siano considerati illeciti aiuti di Stato.

## **3. Sistema di sostegno al risparmio energetico - quadro sostenibile per gli attori economici e i cittadini contro l'effetto stop and go**

Uno dei problemi maggiori riguarda il **sostegno finanziario** a favore di misure per l'efficienza energetica, che spesso è **insostenibile e imprevedibile**. A gennaio gli attori del mercato spesso non hanno accesso a un determinato programma perché il bilancio non è stato

approvato, mentre a settembre la linea di bilancio è già scaduta. Ciò provoca frustrazioni da parte di tutti i partner e impedisce di investire a lungo termine nel settore. Per questa ragione la Commissione ha giustamente proposto **un regime obbligatorio di risparmio energetico che garantisca un flusso permanente di risorse finanziarie**. Sistemi analoghi sono stati **introdotti con successo in numerosi Stati membri come Italia, Francia, Polonia Regno Unito, Danimarca, Irlanda e regione delle Fiandre**. Tale sistema è utilizzato inoltre in molti Stati USA. L'articolo 6 parla di obbligo, e ciò costituisce un aspetto problematico. Va chiarito che l'obbligo si riferisce soltanto alle imprese che distribuiscono energia. Le PMI e il cittadino medio beneficeranno di incentivi. Il relatore suggerisce pertanto di modificare la denominazione in "**sistema di sostegno al risparmio energetico**".

L'articolo 6, paragrafo 9, prevede per gli Stati membri una clausola di non partecipazione. Per garantire che non si tratti di una scappatoia è necessario provvedere affinché lo Stato membro non partecipante assicuri un sostegno permanente e prevedibile all'efficienza energetica, che sia uguale a quello previsto dal sistema di sostegno al risparmio energetico concepito dalla Commissione.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 1

##### *Testo della Commissione*

(1) L'Unione europea si trova di fronte a sfide senza precedenti determinate da una maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, dalla scarsità di risorse energetiche e dalla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare la crisi economica. L'efficienza energetica rappresenta un mezzo efficace per affrontare tali sfide, in quanto consente di migliorare la sicurezza di approvvigionamento dell'Unione, riducendo il consumo di energia primaria e diminuendo le importazioni di energia. Essa può contribuire inoltre a ridurre le emissioni di gas serra in modo efficace ed economico e quindi a ridurre i cambiamenti climatici. Il passaggio a un'economia più efficiente sotto il profilo energetico dovrebbe inoltre accelerare la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative e migliorare la competitività dell'industria dell'Unione, dando impulso alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro di elevata qualità in diversi settori connessi con l'efficienza energetica.

##### *Emendamento*

(1) L'Unione europea si trova di fronte a sfide senza precedenti determinate da una maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, dalla scarsità di risorse energetiche e dalla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare la crisi economica. L'efficienza energetica rappresenta un mezzo efficace per affrontare tali sfide, in quanto consente di migliorare la sicurezza di approvvigionamento dell'Unione, riducendo il consumo di energia primaria e diminuendo le importazioni di energia. Essa può contribuire inoltre a ridurre le emissioni di gas serra in modo efficace ed economico e quindi a ridurre i cambiamenti climatici. Il passaggio a un'economia più efficiente sotto il profilo energetico dovrebbe inoltre accelerare la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative e migliorare la competitività dell'industria dell'Unione, dando impulso alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro di elevata qualità in diversi settori connessi con l'efficienza energetica ***che siano difendibili nel medio e lungo periodo in termini di concorrenza globale.***

##### *Motivazione*

*L'efficienza energetica, se opportunamente realizzata, può consentire di creare posti di lavoro a livello locale, che possano essere mantenuti nel medio e lungo periodo e resistere alla concorrenza globale.*

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) In tale contesto, è necessario porre una particolare enfasi sui produttori e sulle PMI europei i cui prodotti e servizi soddisfano norme di elevata qualità. A tal fine, l'Unione europea dovrebbe controllare efficacemente le importazioni affini da paesi terzi per garantire che tali prodotti e servizi rispettino le stesse norme di elevata qualità cui sono soggetti i produttori e fornitori di servizi locali nell'Unione europea.***

## Emendamento 3

### Proposta di direttiva Considerando 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) Nella risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a inserire nel piano d'azione rivisto per l'efficienza energetica misure atte a superare i fattori che potrebbero ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di **efficienza energetica** nel 2020.

(5) Nella risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a inserire nel piano d'azione rivisto per l'efficienza energetica **un obiettivo vincolante in materia di efficienza energetica, accanto a** misure atte a superare i fattori che potrebbero ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di **risparmio energetico** nel 2020.

## Emendamento 4

### Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

***(9 bis) Il 22 giugno 2011, la valutazione d'impatto della Commissione europea<sup>1</sup> ha dimostrato che sarebbe molto più appropriato stabilire obiettivi nazionali vincolanti in materia di efficienza energetica per il consumo primario di energia anziché obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di un risparmio complessivo di energia del 20%. Inoltre, la valutazione d'impatto ha indicato che gli obiettivi vincolanti offrirebbero maggiore flessibilità agli Stati membri nell'elaborare misure di risparmio energetico confacenti alla loro diversità.***

***<sup>1</sup> SEC(2011) 779***

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) È necessario aumentare il ritmo delle ristrutturazioni di immobili, in quanto il parco immobiliare esistente rappresenta il settore con le maggiori potenzialità di risparmio energetico. Inoltre quello immobiliare è un settore fondamentale per conseguire l'obiettivo di ridurre dell'80-95% le emissioni di gas serra entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Gli edifici di proprietà degli enti pubblici rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare e godono di notevole visibilità nella vita pubblica. È pertanto opportuno fissare un tasso annuo di ristrutturazione per tutti gli edifici di proprietà di enti pubblici in modo da migliorarne la prestazione energetica, fatti salvi gli

*Emendamento*

(15) È necessario aumentare il ritmo delle ristrutturazioni di immobili, in quanto il parco immobiliare esistente rappresenta il settore con le maggiori potenzialità di risparmio energetico. Inoltre quello immobiliare è un settore fondamentale per conseguire l'obiettivo di ridurre dell'80-95% le emissioni di gas serra entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Gli edifici di proprietà degli enti pubblici rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare e godono di notevole visibilità nella vita pubblica. È pertanto opportuno fissare un tasso annuo di ristrutturazione per tutti gli edifici di proprietà di enti pubblici in modo da migliorarne la prestazione energetica, fatti salvi gli

obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero, di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. L'obbligo di ristrutturare gli immobili pubblici integra le disposizioni della citata direttiva che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli edifici o di loro parti destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica.

obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero, di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. L'obbligo di ristrutturare gli immobili pubblici integra le disposizioni della citata direttiva che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli edifici o di loro parti destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica. ***Occorre prestare particolare attenzione a garantire una buona qualità dell'aria negli ambienti interni, ad esempio mediante adeguati requisiti di aerazione e l'uso di materiali, attrezzature e prodotti edili a basse emissioni. Laddove le misure in materia di efficienza energetica riguardano edifici pubblici, quali centri di custodia diurni, asili o scuole, è opportuno effettuare una valutazione d'impatto sulla salute.***

#### *Motivazione*

*Gli europei trascorrono la maggior parte del loro tempo in ambienti interni. La qualità dell'aria interna, pertanto, è un elemento cruciale per la loro salute, nonché uno dei fattori all'origine di malattie come l'asma e le allergie. In sede di ristrutturazione degli edifici, per migliorarne l'efficienza energetica occorre affrontare i potenziali rischi per la salute derivanti da un'insufficiente aerazione dovuta a un maggiore isolamento e ad emissioni dannose da materiali e prodotti edili.*

#### **Emendamento 6**

##### **Proposta di direttiva Considerando 18**

###### *Testo della Commissione*

(18) La valutazione della possibilità di introdurre un regime di "certificati bianchi" a livello di Unione ha evidenziato che un tale regime, nella situazione attuale, determinerebbe costi amministrativi eccessivi e che rischierebbe di vedere i risparmi energetici concentrati in un certo

###### *Emendamento*

(18) La valutazione della possibilità di introdurre un regime di "certificati bianchi" a livello di Unione ha evidenziato che un tale regime, nella situazione attuale, determinerebbe costi amministrativi eccessivi e che rischierebbe di vedere i risparmi energetici concentrati in un certo

numero di Stati membri anziché ampiamente diffusi in tutta l'Unione. Quest'ultimo obiettivo può essere meglio conseguito, quantomeno nella fase attuale, mediante regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica o altre misure alternative che permettano di realizzare gli stessi risparmi di energia. È opportuno, **tuttavia**, che **la Commissione definisca mediante un atto delegato le condizioni alle quali uno Stato membro possa riconoscere in futuro i risparmi di energia realizzati in un altro Stato membro. Dato il loro livello di ambizione, è opportuno che tali regimi siano definiti nell'ambito di un quadro comune unionale, garantendo al contempo sufficiente flessibilità agli Stati membri per tenere pienamente conto delle associazioni nazionali degli operatori di mercato, del contesto specifico del settore dell'energia e delle abitudini dei clienti finali. È opportuno che** tale quadro comune offra alle imprese di pubblica utilità del settore energetico la possibilità di offrire servizi energetici a tutti i consumatori e non solo a quelli a cui vendono energia. Ciò permetterebbe di migliorare la concorrenza sui mercati dell'energia, in quanto le imprese in questione potrebbero differenziare la loro offerta, fornendo servizi energetici complementari. Il quadro comune dovrebbe consentire agli Stati membri di inserire nei rispettivi regimi nazionali requisiti finalizzati a obiettivi sociali, per garantire in particolare che i clienti vulnerabili abbiano accesso ai benefici di una maggiore efficienza energetica. Esso dovrebbe consentire inoltre agli Stati membri di esonerare le piccole imprese dall'obbligo dell'efficienza energetica. La comunicazione della Commissione relativa a uno "Small Business Act" per l'Europa fissa principi che gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione, qualora decidano di non avvalersi di tale possibilità.

numero di Stati membri anziché ampiamente diffusi in tutta l'Unione. Quest'ultimo obiettivo può essere meglio conseguito, quantomeno nella fase attuale, mediante regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica o altre misure alternative che permettano di realizzare gli stessi risparmi di energia. È opportuno che tale quadro comune offra alle imprese di pubblica utilità del settore energetico la possibilità di offrire servizi energetici a tutti i consumatori e non solo a quelli a cui vendono energia. Ciò permetterebbe di migliorare la concorrenza sui mercati dell'energia, in quanto le imprese in questione potrebbero differenziare la loro offerta, fornendo servizi energetici complementari. Il quadro comune dovrebbe consentire agli Stati membri di inserire nei rispettivi regimi nazionali requisiti finalizzati a obiettivi sociali, per garantire in particolare che i clienti vulnerabili abbiano accesso ai benefici di una maggiore efficienza energetica. Esso dovrebbe consentire inoltre agli Stati membri di esonerare le piccole imprese dall'obbligo dell'efficienza energetica. La comunicazione della Commissione relativa a uno "Small Business Act" per l'Europa fissa principi che gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione, qualora decidano di non avvalersi di tale possibilità.

## Motivazione

*Un sistema di riconoscimento reciproco dei risparmi energetici significherebbe in effetti che i consumatori di uno Stato membro potrebbero trovarsi a pagare per i risparmi conteggiati ai fini del conseguimento di un obiettivo in un altro Stato membro. Ciò non è giusto, poiché i benefici devono essere percepiti dai consumatori di tutti gli Stati membri. Tale sistema potrebbe inoltre indurre le società nel settore dell'energia a cercare scappatoie.*

### Emendamento 7

#### Proposta di direttiva Considerando 19

##### *Testo della Commissione*

(19) Per cogliere le potenzialità di risparmio in determinati segmenti di mercato in cui gli audit energetici non rientrano generalmente nell'offerta commerciale (nuclei famigliari, piccole e medie imprese), è opportuno che gli Stati membri ne garantiscano la disponibilità. Dati i risparmi significativi che possono essere realizzati grazie agli audit energetici, è opportuno che essi siano obbligatori e effettuati con cadenza periodica.

##### *Emendamento*

(19) Per cogliere le potenzialità di risparmio in determinati segmenti di mercato in cui gli audit energetici non rientrano generalmente nell'offerta commerciale (nuclei famigliari, piccole e medie imprese), è opportuno che gli Stati membri ne garantiscano la disponibilità **e l'accessibilità economica**. Dati i risparmi significativi che possono essere realizzati grazie agli audit energetici, è opportuno che essi siano obbligatori e effettuati con cadenza periodica.

### Emendamento 8

#### Proposta di direttiva Considerando 21

##### *Testo della Commissione*

(21) Nel mettere a punto le misure di miglioramento dell'efficienza energetica, occorre tener conto dei vantaggi in termini di efficienza e di risparmio ottenuti tramite l'applicazione diffusa di innovazioni tecnologiche efficienti sotto il profilo costi/benefici, ad esempio i contatori intelligenti. Per massimizzare i benefici di tali informazioni in termini di risparmio energetico, è necessario che i clienti finali siano in grado di visualizzare gli indicatori

##### *Emendamento*

(21) Nel mettere a punto le misure di miglioramento dell'efficienza energetica, occorre tener conto dei vantaggi in termini di efficienza e di risparmio ottenuti tramite l'applicazione diffusa di innovazioni tecnologiche efficienti sotto il profilo costi/benefici, ad esempio i contatori intelligenti. Per massimizzare i benefici di tali informazioni in termini di risparmio energetico, è necessario che i clienti finali siano in grado di visualizzare gli indicatori

di costo e di consumo e che ricevano regolarmente bollette individuali basate sul consumo effettivo.

di costo e di consumo e che ricevano regolarmente bollette individuali basate sul consumo effettivo. ***I suddetti contatori devono essere tuttavia installati solo purché i potenziali vantaggi controbilancino i costi d'installazione e la loro installazione non rappresenti un onere supplementare sostanziale per l'utente finale.***

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 27

#### *Testo della Commissione*

(27) La maggior parte delle imprese dell'Unione europea sono piccole e medie imprese (PMI) e presentano enormi potenzialità di risparmio energetico. Per aiutarle ad adottare misure di efficienza energetica, è opportuno che gli Stati membri definiscano un quadro favorevole per garantire a tali imprese assistenza tecnica *e* informazioni mirate.

#### *Emendamento*

(27) La maggior parte delle imprese dell'Unione europea sono piccole e medie imprese (PMI) e presentano enormi potenzialità di risparmio energetico. Per aiutarle ad adottare misure di efficienza energetica, è opportuno che gli Stati membri definiscano un quadro favorevole per garantire a tali imprese assistenza tecnica, informazioni mirate, ***nonché procedure e moduli semplificati per richiedere finanziamenti e/o l'inserimento nella rete energetica nazionale.***

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 30

#### *Testo della Commissione*

(30) Per l'attuazione della presente direttiva – ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l'applicazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica – è necessaria la disponibilità di un numero sufficiente di professionisti affidabili competenti nell'ambito dell'efficienza energetica. Occorre pertanto che gli Stati

#### *Emendamento*

(30) Per l'attuazione della presente direttiva – ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l'applicazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica – è necessaria la disponibilità di un numero sufficiente di professionisti ***qualificati*** affidabili *e* competenti nell'ambito dell'efficienza energetica. Occorre pertanto

membri attuino regimi di certificazione dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

che gli Stati membri attuino regimi di certificazione dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 30 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(30 bis) Il necessario aumento dell'efficienza energetica sarà conseguito solo grazie ad un profondo cambiamento nella mentalità della società. I bambini di oggi sono i lavoratori, gli ingegneri, gli architetti, gli imprenditori e i consumatori di energia di domani. Le decisioni che prenderanno influenzeranno il modo in cui la società produrrà e consumerà l'energia in futuro. È importante, pertanto, educare le generazioni future affinché capiscano come, con il loro stile di vita e i loro comportamenti, possono contribuire a un consumo di energia efficiente. Gli Stati membri, quindi, dovrebbero adottare provvedimenti adeguati per promuovere l'educazione alle questioni energetiche nelle scuole, spiegando in particolare come ciascuno, con il proprio comportamento, può contribuire a un consumo di energia efficiente e sostenibile.***

*Motivazione*

*Per promuovere un consumo energetico sostenibile, bisogna iniziare dalle generazioni future. Se fin da subito si insegna ai bambini a consumare l'energia in modo responsabile, ecco che proprio le generazioni future potranno permetterci di conseguire un risparmio considerevole.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 33 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(33 bis) Conformemente alle proposte legislative della Commissione, del 6 ottobre 2011, sul futuro della politica di coesione dell'Unione europea, il sostegno finanziario dei fondi strutturali e del Fondo di coesione a favore dell'efficacia energetica per il periodo 2014-2020 beneficerà probabilmente di un significativo aumento rispetto al periodo 2007-2013. Tale finanziamento contribuirà in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.***

### **Emendamento 13**

**Proposta di direttiva  
Considerando 33 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(33 ter) La Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a istituire dei percorsi di ricerca volti a individuare tecniche compatibili con gli edifici storici quanto a tutti gli aspetti relativi all'utilizzo delle energie rinnovabili, all'installazione di contatori intelligenti e ad altre tecniche applicabili a tali edifici. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero inoltre impegnarsi a divulgare i risultati delle ricerche già realizzate.***

### **Emendamento 14**

**Proposta di direttiva  
Considerando 33 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(33 quater) Date le particolari caratteristiche degli edifici storici, sarebbe***

*necessario dar vita a un percorso distinto per la valutazione della spesa energetica, che tenga conto delle qualità di isolamento dell'architettura dell'epoca, del relativo adattamento all'ambiente e delle buone prassi che la società dell'epoca applicava all'utilizzo e alla funzione di tali edifici.*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di direttiva Considerando 34**

#### *Testo della Commissione*

(34) *Nel perseguire l'obiettivo del 20% di efficienza energetica, è opportuno che* la Commissione *attui un monitoraggio dell'impatto delle* nuove misure sulla *direttiva 2003/87/CE* che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (direttiva ETS), al fine di *mantenere gli* incentivi *che* tale sistema *garantisce agli* investimenti in tecnologie a bassa intensità di carbonio e preparare il settore delle quote di emissioni alle innovazioni necessarie in futuro.

#### *Emendamento*

(34) *Il perseguimento dell'obiettivo del 20% di efficienza energetica potrebbe comportare una riduzione della domanda di quote nell'ambito del sistema UE di scambio delle emissioni (ETS) e distorsioni nel prezzo del carbonio a livello UE, per cui* la Commissione *dovrebbe elaborare una relazione di valutazione delle conseguenze che le* nuove misure *eserciteranno* sulla *direttiva 2003/87/CE* che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (direttiva ETS), al fine di *creare* incentivi *in* tale sistema *che attivino ulteriori misure di efficienza energetica, premiare gli* investimenti in tecnologie a bassa intensità di carbonio e preparare il settore delle quote di emissioni alle innovazioni necessarie in futuro.

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva Considerando 34 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

(34 bis) *Al fine predisporre un quadro per il miglioramento dell'efficienza energetica*

*a lungo termine ed essere coerenti con l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo di ridurre i gas serra dell'80-95% entro il 2050, è necessario adeguare il fattore lineare di cui alla direttiva 2003/87/CE.*

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Considerando 34 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(34 ter) Nel decidere il numero di quote da ritirare, come riferito all'articolo 198, paragrafo 5, la Commissione dovrebbe vegliare affinché tale misura non comporti un prezzo del carbonio che sia superiore al prezzo previsto in base alla valutazione d'impatto della Commissione del 2008 che accompagna le proposte del pacchetto climatico ed energetico (30 EUR).*

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Considerando 35

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(35) La direttiva 2006/32/CE stabilisce che gli Stati membri adottano e ***mirano a conseguire*** entro il 2016 un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% tramite servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica. La direttiva stabilisce inoltre che il secondo piano di azione in materia di efficienza energetica adottato dagli Stati membri deve essere seguito, ***se opportuno e necessario***, da proposte della Commissione relative a ulteriori provvedimenti, ***inclusa***

(35) La direttiva 2006/32/CE stabilisce che gli Stati membri adottano e ***conseguono*** entro il 2016 un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% tramite servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica. La direttiva stabilisce inoltre che il secondo piano di azione in materia di efficienza energetica adottato dagli Stati membri deve essere seguito da proposte della Commissione relative a ulteriori provvedimenti. La valutazione dell'impatto che accompagna la direttiva ha stabilito

*un'eventuale proroga del periodo di applicazione degli obiettivi. Se dalla relazione si evince che non sono stati compiuti sufficienti progressi verso il conseguimento degli obiettivi nazionali indicativi stabiliti dalla citata direttiva, le proposte in parola devono essere incentrate sul livello e sulla natura degli obiettivi.* La valutazione dell'impatto che accompagna la **presente** direttiva ha stabilito che gli Stati membri sono sulla buona strada per conseguire l'obiettivo del 9% – che è notevolmente meno ambizioso dell'obiettivo del 20% da conseguire entro il 2020 adottato in una fase successiva – e pertanto **non** vi è la necessità di prendere in esame il livello **degli** obiettivi.

che gli Stati membri sono sulla buona strada per conseguire l'obiettivo del 9% — che è notevolmente meno ambizioso dell'obiettivo del 20% da conseguire entro il 2020 adottato in una fase successiva — e **che** pertanto vi è la necessità di prendere in esame **al più presto** il livello **dei singoli** obiettivi **nazionali**.

#### *Motivazione*

*L'approccio generale della direttiva va modificato. La Commissione non ha proposto obiettivi vincolanti, ma ha suggerito una moltitudine di misure vincolanti, per cui la flessibilità degli Stati membri risulta ridotta, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo complessivo del 20%. L'approccio è quindi invertito per raggiungere l'obiettivo e lasciare nel contempo agli Stati membri la libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.*

### **Emendamento 19**

#### **Proposta di direttiva Considerando 37**

##### *Testo della Commissione*

(37) Poiché appare evidente che, in assenza dell'adozione di ulteriori misure di efficienza energetica, gli Stati membri non saranno in grado di conseguire l'obiettivo della presente direttiva, ovvero realizzare entro il 2020 un risparmio del 20% di energia primaria e gettare le basi per realizzare ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica negli anni successivi al 2020, e dal momento che tale obiettivo può essere meglio perseguito a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del

##### *Emendamento*

(37) Poiché appare evidente che, in assenza dell'adozione di ulteriori misure di efficienza energetica, gli Stati membri non saranno in grado di conseguire l'obiettivo della presente direttiva, ovvero realizzare entro il 2020 un risparmio del 20% di energia primaria e gettare le basi per realizzare ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica negli anni successivi al 2020, e dal momento che tale obiettivo può essere meglio perseguito a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del

trattato sull'Unione europea. Alla luce del principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

trattato sull'Unione europea. ***L'azione comune a livello di Unione nel campo dell'efficienza energetica ridurrà i costi dei prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico e aumenterà le opportunità commerciali delle industrie interessate nel settore dell'efficienza energetica. E' opportuno creare un mercato comune dei prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico. Gli autori dei trattati hanno esplicitamente incluso l'efficienza energetica nei trattati, da cui l'obbligo di agire in questo campo.*** Alla luce del principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva Considerando 37 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(37 bis) Nel definire obiettivi e indicatori occorre tener presenti le differenti situazioni dei vari Stati membri, in particolare per quanto riguarda le condizioni climatiche, la situazione economica e le previsioni di crescita.***

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva Considerando 38**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(38) Al fine di consentire l'adeguamento al progresso tecnico e cambiamenti nella distribuzione delle fonti di energia, è opportuno delegare alla Commissione, in relazione a taluni ambiti, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del

(38) Al fine di consentire l'adeguamento al progresso tecnico e cambiamenti nella distribuzione delle fonti di energia, è opportuno delegare alla Commissione, in relazione a taluni ambiti, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del

trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ***È particolarmente importante che*** la Commissione ***svolga*** consultazioni ***adeguate*** nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti.

trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione ***dovrebbe svolgere*** consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche ***con la commissione omologa del Parlamento europeo e a*** livello di esperti.

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune per ***le*** promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di ***garantire il conseguimento dell'***obiettivo dell'Unione di realizzare un risparmio di energia primaria pari al 20% entro il 2020 e di gettare le basi per migliorare ulteriormente l'efficienza energetica ***al di là di tale data.***

Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e contiene disposizioni relative alla fissazione di obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica per il 2020.

#### *Emendamento*

1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune per ***la*** promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di ***conseguire almeno l'***obiettivo dell'Unione di realizzare un risparmio di energia primaria pari al 20% entro il 2020 ***rispetto alle previsioni del 2007<sup>1</sup>, il che corrisponde a un consumo annuo di energia primaria di 1470,5 Mtoe,*** e di gettare le basi per migliorare ulteriormente l'efficienza energetica ***per il 2030 e oltre.***

Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia, ***soprattutto per quanto riguarda i piccoli consumatori, le piccole e micro imprese e gli incentivi perversi per i grandi produttori di energia che promuovono l'efficienza energetica,*** e contiene disposizioni relative alla fissazione di obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica per il 2020.

<sup>1</sup> ***Documento della Commissione: Conseguire il 20% di efficienza energetica***

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)

**6 bis. "sistema di distribuzione chiuso", un sistema che distribuisce prodotti energetici all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato, che non fornisce i clienti civili, ad eccezione di un uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso.**

*Motivazione*

*Corollario dell'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, nuovo comma. La definizione fa riferimento all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 28 della direttiva 2009/73/CE relative al mercato interno dell'elettricità e del gas naturale.*

**Emendamento 24**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 11 bis (nuovo)**

**11 bis. "reazione alla domanda", le variazioni di utilizzo dell'elettricità operate dai clienti/microgeneratori finali rispetto ai loro normali/attuali modelli di consumo/iniezione in risposta alle variazioni dei prezzi dell'elettricità e/o all'assegnazione di incentivi per regolare l'utilizzo di elettricità, oppure in risposta all'accettazione dell'offerta del consumatore, presentata singolarmente o collettivamente, di vendere la riduzione della domanda a un determinato prezzo, in mercati dell'elettricità organizzati o a un fornitore al dettaglio. I programmi di reazione alla domanda sono concepiti per aumentare l'efficienza della catena del valore dell'energia e/o aumentare il**

**consumo e l'integrazione di fonti rinnovabili intermittenti.**

*Motivazione*

*La reazione alla domanda è un concetto chiave che deve essere definito nella direttiva, poiché pur essendo piuttosto recente offre enormi potenzialità sia a livello economico che ambientale. La reazione alla domanda migliora l'efficienza energetica dell'offerta e della domanda liberando la capacità esistente sul lato della domanda.*

**Emendamento 25**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12**

*Testo della Commissione*

12. "audit energetico", una procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;

*Emendamento*

12. "audit energetico", una procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici, **tenendo conto dell'impatto sulla salute**, e a riferire in merito ai risultati;

*Motivazione*

*In sede di valutazione delle opportunità economicamente vantaggiose di risparmio energetico, occorre tenere conto delle ripercussioni sulla salute al fine di garantire un equilibrio tra, da un lato, una buona qualità dell'aria negli ambienti interni, il controllo dell'umidità e il confort e, dall'altro, l'efficienza energetica.*

**Emendamento 26**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 13**

*Testo della Commissione*

13. "contratti di prestazione energetica", accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento

*Emendamento*

13. "contratti di prestazione energetica", accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore **(di norma una "ESCO", società**

dell'efficienza energetica *in virtù dei quali i pagamenti a fronte degli investimenti del fornitore sono effettuati* in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, *quali i risparmi finanziari;*

*di servizi energetici), di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell'ambito della misura* in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati.

## **Emendamento 27**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 24 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*24 bis. "microtecnologie per generare energia", una gamma di tecnologie su piccola scala per la generazione elettrica e termoelettrica che possono essere installate e utilizzate da singoli nuclei familiari;*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 27 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*27 bis. "profonda ristrutturazione", una ristrutturazione che riduce il consumo energetico fornito e finale di un edificio di almeno l'80% rispetto ai livelli precedenti la ristrutturazione.*

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

**1. Gli Stati membri stabiliscono un obiettivo nazionale di efficienza energetica, espresso sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria nel 2020. Nel definire tali obiettivi, essi tengono conto dell'obiettivo dell'Unione di un risparmio energetico del 20%, delle misure di cui alla presente direttiva, delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE e di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello dell'Unione.**

#### *Emendamento*

**1. Ogni Stato membro garantisce che il proprio livello assoluto di consumo di energia primaria sia almeno inferiore al proprio obiettivo stabilito nell'allegato I bis. Tali obiettivi obbligatori nazionali assicurano il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di un risparmio di energia primaria del 20% entro il 2020, il che richiede una riduzione del consumo energetico primario dell'UE pari a 368 Mtoe nel 2020. Gli obiettivi nazionali di efficienza energetica tengono conto delle misure di cui alla presente direttiva.**

## Emendamento 30

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché siano attuate politiche e misure per garantire che il loro consumo di energia primaria sia pari o inferiore all'obiettivo del 2020 di cui all'allegato I bis.**

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**2. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione valuta se l'Unione sia in grado di**

**2. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione presenta una proposta relativa agli**

*raggiungere il suo obiettivo di un risparmio di energia primaria del 20% entro il 2020, cosa che impone una riduzione del consumo di energia primaria dell'UE di 368 Mtoe nel 2020, tenendo conto della somma degli obiettivi nazionali di cui al paragrafo 1 e della valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4.*

*obiettivi di efficienza energetica per il 2030.*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 3 bis*

*Parco immobiliare*

*1. Gli Stati membri elaborano strategie nazionali per ridurre il consumo energetico del parco immobiliare nazionale esistente.*

*2. Le strategie nazionali includono misure normative, finanziarie e di formazione per ridurre dell'80% il consumo energetico del parco immobiliare esistente rispetto ai livelli del 2010, entro il 31 dicembre 2050, principalmente mediante profonde ristrutturazioni.*

*3. Le strategie nazionali includono altresì i seguenti obiettivi intermedi:*

*a) una riduzione del consumo energetico del parco immobiliare esistente del 30% rispetto ai livelli del 2010 entro il 31 dicembre 2030.*

*b) una riduzione del consumo energetico del parco immobiliare esistente del 60% rispetto ai livelli del 2010 entro il 31 dicembre 2040.*

*Essi tengono conto, nell'edilizia pubblica, delle emissioni di biossido di carbonio dei materiali da costruzione, del consumo energetico causato dalla produzione di tali materiali nonché dell'impatto ambientale dell'intero loro ciclo di vita, e promuovono l'utilizzo di risorse naturali rinnovabili, quali il legno, nell'edilizia.*

*4. Gli Stati membri possono adottare approcci differenziati per gli edifici commerciali, residenziali e pubblici, e possono affrontare per primi gli edifici con le prestazioni peggiori. Tali approcci garantiscono riduzioni misurate del consumo energetico fornito o finale (kWh e kWh/m<sup>2</sup> o equivalente), così come indicato nella direttiva 2010/31/UE, allegato I, pari almeno al 20%, 40% e 80%, rispettivamente entro il 2020, 2030 e 2045.*

*5. Gli Stati membri basano sugli incentivi le proprie strategie e misure nazionali nel settore dell'edilizia privata e in materia di alloggi sociali.*

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di direttiva Articolo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 3 ter*

##### *Obiettivi indicativi a lungo termine*

*L'obiettivo indicativo a lungo termine in materia di efficienza energetica per l'Unione è fissato al 33,3% fino al 2030, al 46,6% in seguito fino al 2040, e al 60% successivamente fino al 2050, espresso come livello assoluto di riduzione del consumo di energia primaria.*

## Motivazione

*Il 2020 non è lontano. Gli attori economici hanno bisogno di una pianificazione sicura a lungo termine. Per raggiungere il nostro obiettivo di riduzione dell'80-95% di CO<sub>2</sub>, è importante conseguire un aumento della quota delle energie rinnovabili nel mix energetico e un ulteriore miglioramento dell'efficienza energetica.*

### Emendamento 34

#### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono che dal 1° gennaio 2014 il **3% della superficie totale** degli immobili di proprietà di enti pubblici è **ristrutturata** ogni anno **per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dallo Stato membro interessato in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. La quota del 3% è calcolata sulla superficie totale degli immobili con una superficie calpestabile totale superiore a 250 m<sup>2</sup> di proprietà di enti pubblici dello Stato membro interessato che, al 1° gennaio di ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.**

##### *Emendamento*

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono che dal 1° gennaio 2014 **sia effettuata ogni anno una riduzione del 2,5% del consumo energetico (KWh e KWh/m<sup>2</sup> o equivalente)** degli immobili di proprietà di enti pubblici **o recentemente affittati da enti pubblici.**

### Emendamento 35

#### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**1 bis. Gli Stati membri stabiliscono un meccanismo nazionale di ripartizione degli sforzi per raggiungere l'obiettivo del 2,5% applicabile agli edifici pubblici. Nello stabilire questo meccanismo di ripartizione degli sforzi, essi tengono**

*conto delle risorse finanziarie delle autorità regionali e locali e delle possibilità concrete di risanamento di tali edifici. Essi sostengono i loro enti pubblici regionali e locali, ad esempio migliorando l'accesso al contracting e all'intracting.*

*Occorre prestare particolare attenzione alla necessità di garantire una buona qualità dell'aria negli ambienti interni attraverso adeguate prescrizioni in materia di aerazione e uso di materiali, attrezzature e prodotti edili a basse emissioni.*

## **Emendamento 36**

### **Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri possono autorizzare i loro enti pubblici a contabilizzare nei tassi annui di ristrutturazione l'eccesso di superficie ristrutturata nel corso di un determinato anno come se questa superficie in eccesso fosse stata ristrutturata nel corso di uno dei **due** anni precedenti o seguenti.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri possono autorizzare i loro enti pubblici a contabilizzare nei tassi annui di ristrutturazione l'eccesso di superficie ristrutturata nel corso di un determinato anno come se questa superficie in eccesso fosse stata ristrutturata nel corso di uno dei **tre** anni precedenti o seguenti.

## **Emendamento 37**

### **Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 – alinea**

#### *Testo della Commissione*

3. Ai fini del paragrafo 1, entro il 1° gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono e pubblicano un inventario degli edifici di proprietà dei loro enti pubblici indicando:

#### *Emendamento*

3. Ai fini del paragrafo 1, entro il 1° gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono e pubblicano un inventario degli edifici di proprietà dei loro enti pubblici **ovvero recentemente affittati da tali enti** indicando:

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 4 – lettere b, b bis (nuove) e b ter (nuova)

##### *Testo della Commissione*

b) instaurare un sistema di gestione dell'energia nel quadro dell'attuazione di detto piano.

##### *Emendamento*

b) instaurare un sistema di gestione dell'energia nel quadro dell'attuazione di detto piano.

***Il piano di efficienza energetica e il sistema di gestione tengono debito conto dei rischi e delle misure benefiche per la salute.***

***b bis) tener conto, nell'edilizia pubblica, delle emissioni di biossido di carbonio dei materiali da costruzione, del consumo energetico causato dalla produzione di tali materiali nonché dell'impatto ambientale dell'intero loro ciclo di vita, e promuovere l'utilizzo di risorse naturali rinnovabili, quali il legno, nell'edilizia.***

***b ter) predisporre contratti per i servizi energetici volti a mantenere o migliorare l'efficienza energetica a lungo termine, inclusi i contratti di prestazione energetica.***

## Emendamento 39

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***4 bis. Quale approccio alternativo ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono adottare altre misure per realizzare un quantitativo equivalente di risparmio energetico (opt-out). Ai fini di tale approccio alternativo, essi possono stimare il risparmio energetico che deriverebbe dalla realizzazione di quanto disposto dai paragrafi 1 e 2 utilizzando***

*opportuni valori standard. Gli Stati membri possono utilizzare il metodo alternativo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 per valutare il merito specifico architettonico o storico di edifici o complessi ufficialmente tutelati, valutare e promuovere le loro caratteristiche tradizionali che rispondono ai requisiti di rendimento energetico, ed esaminare misure volte a migliorare casi specifici senza alterarne l'autenticità.*

*Essi monitorano costantemente i progressi nello sviluppo di nuove tecnologie, soprattutto in questo caso. Gli Stati membri possono applicare tale metodo anche per i comuni nel rispetto del principio di sussidiarietà.*

*Nell'esaminare misure alternative, gli Stati membri dovrebbero principalmente mirare a superare l'obiettivo di cui all'articolo 3 bis stabilito per gli edifici privati.*

*Gli Stati membri che optano per una soluzione alternativa comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure alternative che intendono adottare, specificando in che modo intendono raggiungere un miglioramento equivalente in termini di prestazione energetica degli immobili pubblici o privati. La Commissione esamina tali misure e, se del caso, le respinge o modifica.*

*La Commissione verifica costantemente i progressi realizzati grazie alle misure alternative negli Stati membri. Se i risparmi ottenuti attraverso queste misure non equivalgono alla quantità di risparmi energetici di cui al paragrafo 1, la Commissione ne informa lo Stato membro e formula proposte per migliorare le misure. Se, dopo debita considerazione, queste proposte o altre misure che gli Stati membri e la Commissione concordano*

*non sono attuate dallo Stato membro, la Commissione decide di applicare la misura vincolante di cui al paragrafo 1.*

## **Emendamento 40**

### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri **garantiscono che** gli enti pubblici **acquistano** esclusivamente prodotti, servizi ed immobili ad alta efficienza energetica, **come indicato nell'allegato III**.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri **incoraggiano, nella misura del possibile**, gli enti pubblici ad acquistare esclusivamente prodotti, servizi ed immobili ad alta efficienza energetica, **in maniera efficace sotto il profilo dei costi. Gli enti pubblici tengono quindi conto di criteri quali l'efficacia sotto il profilo dei costi, la fattibilità a livello economico e l'attrezzatura tecnica, nonché la garanzia di una concorrenza sufficiente.**

**Gli Stati membri promuovono lo sviluppo e l'adozione di servizi energetici, come definiti nell'articolo 2, paragrafo 3. Al riguardo, gli enti pubblici valutano la possibilità di stipulare contratti di prestazione energetica a lungo termine, di cui all'articolo 14, lettera b).**

#### *Motivazione*

*L'approccio generale della direttiva deve essere modificato. Poiché la Commissione non ha proposto obiettivi vincolanti, ma ha suggerito una moltitudine di misure vincolanti, la flessibilità degli Stati membri risulta ridotta, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo complessivo del 20%. L'approccio è quindi invertito per raggiungere l'obiettivo e lasciare nel contempo agli Stati membri la libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.*

## Emendamento 41

### Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Ciascuno Stato membro istituisce un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica. Tale regime garantisce che tutti i distributori di energia *o* tutte le società di vendita di energia al dettaglio che operano sul territorio dello Stato membro conseguano risparmi energetici annui pari all'1,5%, in volume delle vendite di energia **realizzate nell'anno precedente nello** Stato membro in questione, **ad esclusione dell'energia usata per il trasporto**. Le parti obbligate realizzano questo risparmio energetico tra i consumatori finali.

#### *Emendamento*

1. Ciascuno Stato membro istituisce un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica. Tale regime garantisce che tutti i distributori di energia *e/o* tutte le società di vendita di energia al dettaglio che operano sul territorio dello Stato membro conseguano risparmi energetici **finali cumulativi** annui pari **almeno** all'1,5%, in volume delle vendite **annue** di energia **calcolato sulla base della media degli ultimi tre anni per lo** Stato membro in questione. **La Commissione procede alla valutazione di una possibile doppia regolazione nel settore dei trasporti**. Le parti obbligate realizzano questo risparmio energetico tra i consumatori finali.

## Emendamento 42

### Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri garantiscono che i risparmi dichiarati dalle parti obbligate siano calcolati in conformità con l'allegato V, punto 2. Essi istituiscono sistemi di controllo in base ai quali almeno una parte statisticamente significativa delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica realizzate dalle parti obbligate viene verificata in maniera indipendente.

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri garantiscono che i risparmi dichiarati dalle parti obbligate siano calcolati in conformità con l'allegato V, punto 2. Essi istituiscono sistemi **indipendenti di misurazione, controllo e verifica** in base ai quali almeno una parte statisticamente significativa delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica realizzate dalle parti obbligate viene verificata in maniera indipendente.

## Emendamento 43

### Proposta di direttiva

#### Articolo 6 – paragrafo 5 – alinea, lettere a, b, c e c bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

5. Nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri **possono**:

a) includere tra gli obblighi di risparmio una finalità sociale, anche imponendo misure da attuare presso le famiglie che non riescono a sostenere i costi dell'energia ("povertà energetica") o negli alloggi sociali;

b) consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati ottenuti da fornitori di servizi energetici o da terzi; in questo caso essi **stabiliscono** una procedura di accredito chiara, trasparente e aperta a tutti gli operatori del mercato, e che mira a ridurre al minimo i costi della certificazione;

c) consentire alle parti obbligate di contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei due anni precedenti o successivi.

##### *Emendamento*

5. Nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri **devono**:

a) includere tra gli obblighi di risparmio una finalità sociale, anche imponendo misure da attuare presso le famiglie **a basso reddito** che non riescono a sostenere i costi dell'energia ("povertà energetica") o negli alloggi sociali. **Tali misure devono essere decise in consultazione con le autorità pubbliche;**

b) consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati ottenuti da fornitori di servizi energetici o da terzi; in questo caso essi **garantiscono l'esistenza di** una procedura di accredito chiara, trasparente e aperta a tutti gli operatori del mercato, e che mira a ridurre al minimo i costi della certificazione;

c) consentire alle parti obbligate di contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei due anni precedenti o successivi, **al fine di garantire una maggiore flessibilità del sistema.**  
**c bis) adottare speciali misure per affrontare i perversi incentivi esistenti nei casi in cui i distributori di energia e le società di vendita al dettaglio di energia siano anche produttori di energia.**

## Emendamento 44

### Proposta di direttiva

#### Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c bis) gli eventuali costi trasferiti sui consumatori, salvaguardando nel contempo l'integrità e la riservatezza di informazioni delicate dal punto di vista commerciale, conformemente alla normativa dell'Unione europea applicabile;***

*Motivazione*

*Occorre mettere in maggiore evidenza il principio degli incentivi. L'onere della prova qualora l'incentivo sia contestato come aiuto di stato ingiustificato dovrebbe spettare alla Commissione e non allo Stato membro che intende concedere incentivi.*

## Emendamento 45

### Proposta di direttiva

#### Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 bis. Facendo uso di tutte le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 6, le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano relazioni annuali intese a valutare se i regimi obbligatori di efficienza energetica realizzano i loro obiettivi al minor costo possibile per i consumatori. Le autorità nazionali di regolamentazione commissionano altresì studi indipendenti in merito alle conseguenze del regime sulle bollette energetiche e sulla povertà energetica, nonché sui risparmi energetici derivanti dal regime, al fine di garantire la massima efficacia in termini di costi. Gli Stati membri sono chiamati a tenere conto di tali impatti apportando modifiche ai regimi.***

## Emendamento 46

### Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 8

#### *Testo della Commissione*

8. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo i piccoli distributori di energia e le piccole società di vendita di energia al dettaglio, ossia coloro che distribuiscono o vendono meno dell'equivalente di **75 GWh** di energia per anno, impiegano meno di **10** persone o realizzano un fatturato annuo o un totale annuo di bilancio non superiore a **2 000 000** EUR. L'energia prodotta per uso proprio non viene contabilizzata in queste soglie.

#### *Emendamento*

8. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo i piccoli distributori di energia e le piccole società di vendita di energia al dettaglio, ossia coloro che distribuiscono o vendono meno dell'equivalente di **200 GWh** di energia per anno, impiegano meno di **50** persone o realizzano un fatturato annuo o un totale annuo di bilancio non superiore a **8.000.000** EUR. L'energia prodotta per uso proprio non viene contabilizzata in queste soglie.

## Emendamento 47

### Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 8 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**8 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i distributori di energia o le società di vendita di energia al dettaglio collaborino con fornitori specializzati durante l'attuazione di misure volte a conseguire un risparmio energetico presso i clienti finali. Grazie ad un concetto di servizi energetici elaborato dai gruppi di interesse dei partner di mercato, occorre raggiungere un accordo in merito a quali offerte specifiche dei partner di mercato possano essere ragionevolmente riunite e proposte in modo cooperativo a livello locale.**

## Emendamento 48

### Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 8 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**8 ter. Le vendite o forniture di prodotti energetici non determinano gli obblighi di risparmio energetico di cui al paragrafo 1 se:**

**- sono costituite da gas inevitabile proveniente dalla produzione siderurgica; oppure  
- sono fornite o vendute principalmente a siti propri e a società controllate; oppure  
- avvengono all'interno di "sistemi di distribuzione chiusi".**

## Emendamento 49

### Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 9

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

9. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono scegliere di adottare altre misure per realizzare risparmi energetici tra i clienti finali. La quantità annua di risparmi energetici realizzati grazie a questo approccio deve essere equivalente alla quantità di risparmi richiesti al paragrafo 1. Gli Stati membri che scelgono questa opzione notificano alla Commissione, entro e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure alternative che intendono adottare, comprese le norme sulle sanzioni di cui all'articolo 9, e indicano come intendano realizzare il volume di risparmi richiesto. La Commissione può respingere tali misure o formulare proposte di modifica nei tre mesi successivi alla notifica. In tali casi, l'approccio alternativo non viene applicato dallo Stato membro interessato fino a

9. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono scegliere di adottare altre misure per ottenere risparmi energetici **supplementari** tra i clienti finali (**opt-out**). La quantità annua di risparmi energetici **supplementari** realizzati grazie a questo approccio deve essere equivalente alla quantità di risparmi richiesti al paragrafo 1. Gli Stati membri che scelgono questa opzione notificano alla Commissione, entro e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure alternative che intendono adottare, comprese le norme sulle sanzioni di cui all'articolo 9, e indicano come intendano realizzare il volume di risparmi richiesto. La Commissione può respingere tali misure o formulare proposte di modifica nei tre mesi successivi alla notifica. In tali casi, l'approccio alternativo non viene applicato dallo Stato membro interessato fino a

quando la Commissione non accetta espressamente i progetti di misure ripresentati o modificati.

quando la Commissione non accetta espressamente i progetti di misure ripresentati o modificati.

***La Commissione verifica costantemente i progressi realizzati grazie alle misure alternative negli Stati membri. Se i risparmi ottenuti attraverso queste misure non equivalgono alla quantità di risparmi energetici di cui al paragrafo 1, la Commissione ne informa lo Stato membro e formula proposte per migliorare le misure. Se, dopo debita considerazione, queste proposte o altre misure che gli Stati membri e la Commissione concordano non sono attuate dallo Stato membro, la Commissione decide di applicare la misura vincolante di cui al paragrafo 1. Le misure adottate ai sensi del presente paragrafo assicurano pari affidabilità di pianificazione per quanto riguarda i sistemi di sostegno al risparmio energetico a tutti gli attori del mercato. Occorre garantire strumenti finanziari per l'efficienza energetica indipendentemente dalle variazioni annuali del bilancio, in modo costante e a lungo termine, se del caso su scala decrescente.***

## **Emendamento 50**

### **Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***10. Se opportuno, la Commissione stabilisce, con un atto delegato in conformità con l'articolo 18, un sistema di riconoscimento reciproco dei risparmi energetici realizzati nel quadro dei regimi obbligatori di efficienza energetica. Tale sistema consente alle parti obbligate di contabilizzare i risparmi energetici realizzati e certificati in un determinato Stato membro ai fini dei loro obblighi in***

***soppresso***

*un altro Stato membro.*

## **Emendamento 51**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**10 bis. Gli Stati membri che intendono incoraggiare le imprese del settore energetico a realizzare gli obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 1, paragrafo 2, devono essere invitati a coinvolgere l'intera filiera di creazione del valore, dalla produzione alla distribuzione fino al consumo di energia.**

## **Emendamento 52**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. Gli Stati membri garantiscono l'applicazione di regimi di incentivazione nazionali per risarcire i costi degli audit alle società che attuano una quota accettabile di misure proposte sulla base delle raccomandazioni dei loro audit energetici e per fornire ulteriori incentivi all'attuazione di tali misure.**

## **Emendamento 53**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non rientrano nel secondo comma del paragrafo 1 siano soggette a un audit energetico svolto in maniera

2. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non rientrano nel secondo comma del paragrafo 1 siano soggette a un audit energetico svolto in maniera

indipendente ed efficace in termini di costi da esperti qualificati *o* accreditati non oltre il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla data del precedente audit energetico.

indipendente ed efficace in termini di costi da esperti qualificati *e/o* accreditati non oltre il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla data del precedente audit energetico. ***Gli audit possono essere svolti da esperti interni, purché essi siano qualificati o accreditati e non siano direttamente coinvolti nelle attività oggetto di audit e a condizione che gli Stati membri abbiano adottato un sistema per garantirne e verificarne la qualità.***

#### *Motivazione*

*Per le grandi società, in cui l'energia rappresenta una parte importante dei costi operativi, gli audit energetici o i sistemi di gestione energetica/ambientale sono già considerati strumenti essenziali per monitorare e ottimizzare il consumo energetico. È importante, quindi, offrire a queste grandi imprese la possibilità di far condurre gli audit energetici al proprio personale interno, purché sia opportunamente formato e certificato a tal fine.*

#### **Emendamento 54**

##### **Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri forniscono alle piccole e medie imprese e, se del caso, alle famiglie incentivi e sostegno finanziario, come sgravi fiscali o sovvenzioni, per coprire in tutto o in parte i costi di un audit energetico, attuare sistemi di gestione dell'energia, eseguire valutazioni dei costi degli impianti che consumano energia, sulla base del ciclo di vita, applicare le raccomandazioni di un audit energetico o ridurre la propria dipendenza energetica.***

#### *Motivazione*

*Occorre mettere in maggiore evidenza il principio degli incentivi. L'onere della prova qualora l'incentivo sia contestato come aiuto di stato ingiustificato dovrebbe spettare alla Commissione e non allo Stato membro che intende concedere incentivi.*

## Emendamento 55

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti in maniera indipendente nel quadro di sistemi di gestione dell'energia, o attuati sulla base di accordi volontari tra associazioni di soggetti interessati e un organismo designato e sorvegliato dallo Stato membro interessato o dalla Commissione, soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

#### *Emendamento*

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti in maniera indipendente nel quadro di sistemi di gestione dell'energia, o attuati sulla base di accordi volontari tra associazioni di soggetti interessati e un organismo designato e sorvegliato dallo Stato membro interessato o dalla Commissione, soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. ***Il requisito dell'indipendenza permette che gli audit siano realizzati da esperti interni, purché essi siano qualificati o accreditati e non siano direttamente coinvolti nelle attività oggetto di audit e a condizione che gli Stati membri abbiano adottato un sistema per garantirne e verificarne la qualità e per comminare sanzioni se necessario.***

#### *Motivazione*

*La disposizione di cui al considerando 20 sugli esperti interni deve essere inclusa nell'articolo.*

## Emendamento 56

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Gli audit energetici possono essere indipendenti o far parte di un audit ambientale di più ampia portata.

#### *Emendamento*

4. Gli audit energetici possono essere indipendenti o far parte di un audit ambientale di più ampia portata. ***Tali audit devono includere, come requisito minimo, una valutazione d'impatto sulla salute.***

## Emendamento 57

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Gli audit energetici e i sistemi di gestione dell'energia realizzati a norma del presente articolo non escludono la possibilità di utilizzare misure identiche o simili a giustificazione dell'esistenza di incentivi finanziari e regimi di sostegno presenti o futuri, quali gli sgravi fiscali. Se necessario, gli orientamenti europei sugli aiuti di Stato in tale settore e la direttiva UE 2003/96/CE sono adeguati di conseguenza.***

*Motivazione*

*Gli audit energetici e i sistemi di gestione dell'energia non devono impedire l'esistenza di attuali o futuri regimi d'incentivazione e sostegno negli Stati membri. Gli sgravi fiscali si sono dimostrati un valido incentivo alla creazione di sistemi di gestione dell'energia.*

**Emendamento 58**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 ter. Entro il 30 giugno 2013, la Commissione adotta, mediante atti delegati, i criteri generali sui quali devono essere basati gli audit.***

**Emendamento 59**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali di elettricità, gas naturale, teleriscaldamento o teleraffreddamento e

Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali di elettricità, gas naturale, teleriscaldamento o teleraffreddamento e

acqua calda ad uso domestico ottenuta con teleriscaldamento usufruiscano di contatori individuali che misurano con precisione e mostrano il consumo energetico reale e danno informazioni sull'effettivo tempo di utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

acqua calda ad uso domestico ottenuta con teleriscaldamento usufruiscano di contatori individuali che misurano con precisione e mostrano il consumo energetico reale e danno informazioni sull'effettivo tempo di utilizzo, in conformità con l'allegato VI. ***I contatori devono essere efficaci in termini di costi e migliorare l'efficienza energetica domestica.***

## Emendamento 60

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

*Nell'introdurre* i contatori intelligenti ***previsti*** dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE relative ai mercati dell'elettricità e del gas, ***gli Stati membri si adoperano affinché***, al momento di definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai soggetti partecipanti al mercato, si tenga pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per il cliente finale.

#### *Emendamento*

***Nel momento in cui gli Stati membri introducono*** i contatori intelligenti, ***questi dovrebbero essere soggetti a un'analisi completa costi-benefici per quanto concerne gli interessi dei clienti, come previsto*** dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE relative ai mercati dell'elettricità e del gas. Al momento di definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai soggetti partecipanti al mercato, ***gli Stati membri si adoperano affinché si*** tenga pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per il cliente finale. ***Questo include la garanzia che i contatori intelligenti siano di facile uso e forniscano informazioni chiare, precise e dettagliate in tempo reale sui consumi di energia, in modo da consentire al cliente finale di realizzare risparmi energetici.***

#### *Motivazione*

*Il terzo pacchetto legislativo per un mercato interno del gas e dell'elettricità nell'UE consente agli Stati membri di effettuare un'analisi costi-benefici prima dell'introduzione dei contatori intelligenti. I contatori intelligenti dovranno essere installati nell'80% delle abitazioni entro il 2020 solo se questa analisi avrà un esito positivo. Si dovranno realizzare progetti costosi unicamente se ciò è nell'interesse dei clienti. È possibile che i fondi spesi per l'introduzione dei contatori intelligenti siano più proficui se utilizzati per altre misure di efficienza energetica, come l'isolamento.*

## Emendamento 61

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

##### *Testo della Commissione*

*Per il riscaldamento e il raffreddamento, se un edificio è alimentato da una rete di teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio viene installato un contatore di calore. Nei condomini, per misurare il consumo di calore o raffreddamento per ciascun appartamento vengono installati contatori individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di contatori di calore individuali non sia tecnicamente possibile, vengono usati contabilizzatori di calore individuali, conformemente alle specifiche di cui all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore.*

##### *Emendamento*

*Gli Stati membri garantiscono che negli edifici composti da più unità (residenziali e commerciali), nelle quali calore e acqua calda ad uso domestico sono alimentati da sistemi centralizzati, il consumo sia misurato per ciascuna unità. Gli Stati membri introducono regole sulla ripartizione annuale dei costi legati al consumo di calore e di acqua calda ad uso domestico in questi edifici. Sono consentite eccezioni nei casi in cui l'installazione di dispositivi di misurazione o la ripartizione dei costi legati al consumo non siano tecnicamente e/o economicamente possibili, efficienti o qualora un'analisi costi/benefici evidenzi che i costi superano i benefici, ad esempio negli edifici ad alta efficienza. La misurazione del raffreddamento è facoltativa.*

## Emendamento 62

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*3 bis. Gli Stati membri impongono alle autorità nazionali di regolamentazione di verificare l'accessibilità e l'utilizzabilità per i clienti delle bollette su base annua. Le conclusioni sono messe a disposizione del pubblico.*

##### *Motivazione*

*I clienti devono essere in grado di capire le bollette, in modo da modificare il proprio*

*consumo energetico. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero pertanto essere obbligate a verificare se i clienti siano in grado di capire le bollette che ricevono. La pubblicazione delle informazioni permetterà ai clienti di scegliere le imprese che applicano le migliori pratiche.*

### **Emendamento 63**

#### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono e notificano alla Commissione un piano nazionale di riscaldamento e raffreddamento inteso a sviluppare il potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti; tale piano contiene le informazioni di cui all'allegato VII. I piani sono aggiornati e notificati alla Commissione ogni cinque anni. Gli Stati membri garantiscono, attraverso il loro quadro normativo, che i piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento vengano presi in considerazione nei piani di sviluppo locali e regionali, compresi i piani regolatori urbani e rurali, e soddisfino i criteri di progettazione di cui all'allegato VII.

##### *Emendamento*

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono e notificano alla Commissione un piano nazionale di riscaldamento e raffreddamento inteso a sviluppare il potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, ***compresa la cogenerazione prodotta da unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione***, nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti; tale piano contiene le informazioni di cui all'allegato VII. ***È opportuno, in tale contesto, limitare il più possibile gli oneri amministrativi.*** I piani sono aggiornati e notificati alla Commissione ogni cinque anni. Gli Stati membri garantiscono, attraverso il loro quadro normativo, che i piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento vengano presi in considerazione nei piani di sviluppo locali e regionali, compresi i piani regolatori urbani e rurali, e soddisfino i criteri di progettazione di cui all'allegato VII.

### **Emendamento 64**

#### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sviluppare infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sviluppare infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e

raffreddamento *adattate allo* sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e *all'utilizzo* di riscaldamento e raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile, in linea con i paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di strutture per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento optano, nella misura del possibile, per la cogenerazione ad alto rendimento piuttosto che per la generazione esclusiva di calore.

raffreddamento *che promuovano lo* sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento, *compresa la cogenerazione prodotta da unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione,* e l'utilizzo di riscaldamento e raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile, in linea con i paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di strutture per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento optano, nella misura del possibile, per la cogenerazione ad alto rendimento piuttosto che per la generazione esclusiva di calore.

## Emendamento 65

### Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Gli Stati membri possono stabilire condizioni di esenzione dalle disposizioni del paragrafo 3 se:**

**soppresso**

**a) non sono rispettate le condizioni minime relative alla disponibilità di carichi calorifici di cui al punto 1 dell'allegato VIII;**  
**b) il requisito di cui al paragrafo 3, lettera b), relativo all'ubicazione dell'impianto non può essere soddisfatto a causa della necessità di ubicare un impianto in prossimità di un sito di stoccaggio geologico consentito dalla direttiva 2009/31/CE; oppure**  
**c) un'analisi costi-benefici dimostra che i costi sono superiori ai benefici rispetto al costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli investimenti nelle infrastrutture, se la stessa quantità di elettricità e calore fosse fornita con una produzione separata di riscaldamento o raffreddamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali condizioni di esenzione entro il 1° gennaio 2014. La Commissione può respingere tali condizioni o formulare**

*proposte di modifica nei sei mesi successivi alla notifica. In tali casi, le condizioni di esenzione non vengono applicate dallo Stato membro interessato fino a quando la Commissione non accetta espressamente i progetti di misure ripresentati o modificati.*

#### **Emendamento 66**

##### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7. Gli Stati membri possono stabilire condizioni di esenzione dalle disposizioni del paragrafo 6 se:**

**soppresso**

**a) non sono rispettate le condizioni minime relative alla disponibilità di carichi calorifici di cui al punto 1 dell'allegato VIII; oppure**  
**b) un'analisi costi-benefici dimostra che i costi sono superiori ai benefici rispetto al costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli investimenti nelle infrastrutture, se la stessa quantità di elettricità e calore fosse fornita con una produzione separata di riscaldamento o raffreddamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali condizioni di esenzione entro il 1° gennaio 2014. La Commissione può respingere tali condizioni o formulare proposte di modifica nei sei mesi successivi alla notifica. In tali casi, le condizioni di esenzione non vengono applicate dallo Stato membro interessato fino a quando la Commissione non accetta espressamente i progetti di misure ripresentati o modificati.**

#### **Emendamento 67**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

8. Gli Stati membri adottano criteri di autorizzazione o criteri equivalenti in materia di permessi per assicurare che gli impianti industriali con potenza termica totale superiore a 20 MW, che generano calore di scarto e che sono costruiti o sottoposti a un ammodernamento sostanziale dopo il [data di entrata in vigore della presente direttiva] catturino o facciano uso del calore di scarto che essi stessi generano. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi atti a garantire la connessione di tali impianti alle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Essi possono chiedere che questi impianti si accollino i costi di connessione e i costi di sviluppo delle reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento necessarie per trasportare il loro calore di scarto verso i consumatori. ***Gli Stati membri possono stabilire condizioni di esenzione dalle disposizioni di cui al primo capoverso se:***

***a) non sono rispettate le condizioni minime relative alla disponibilità di carichi calorifici di cui al punto 2 dell'allegato VIII; oppure***

***b) un'analisi costi-benefici dimostra che i costi sono superiori ai benefici rispetto al costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli investimenti nelle infrastrutture, se la stessa quantità di calore fosse fornita con una produzione separata di riscaldamento o raffreddamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali condizioni di esenzione entro il 1° gennaio 2014. La Commissione può respingere tali condizioni o formulare proposte di modifica nei sei mesi successivi alla notifica. In tali casi, le condizioni di esenzione non vengono applicate dallo Stato membro interessato fino a quando la Commissione non accetta espressamente i progetti di misure***

*Emendamento*

8. Gli Stati membri adottano criteri di autorizzazione o criteri equivalenti in materia di permessi per assicurare che gli impianti industriali con potenza termica totale superiore a 20 MW, che generano calore di scarto e che sono costruiti o sottoposti a un ammodernamento sostanziale dopo il [data di entrata in vigore della presente direttiva] catturino o facciano uso del calore di scarto che essi stessi generano. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi atti a garantire la connessione di tali impianti alle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Essi possono chiedere che questi impianti si accollino i costi di connessione e i costi di sviluppo delle reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento necessarie per trasportare il loro calore di scarto verso i consumatori.

*ripresentati o modificati.*

## **Emendamento 68**

### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 9**

#### *Testo della Commissione*

9. Entro il 1° gennaio 2013 la Commissione stabilisce, con un atto delegato a norma dell'articolo 18, una metodologia per l'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 7, lettera b) e al paragrafo 8, lettera b).

#### *Emendamento*

9. Entro il 1° gennaio 2013 la Commissione stabilisce, con un atto delegato a norma dell'articolo 18, una metodologia per l'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 10 bis, lettere b) ed e).

## **Emendamento 69**

### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 10 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***10 bis. Gli Stati membri possono decidere di optare in parte o completamente a sfavore dell'obbligo di cui paragrafi 3, 6 e 8 se garantiscono lo sviluppo di misure alternative per promuovere la cogenerazione, ad esempio attraverso programmi di sostegno finanziario sostenibili, che possano essere garantite indipendentemente dalle variazioni del bilancio annuale. Gli Stati membri, definiti i piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento, calcolano e comunicano alla Commissione l'importo potenziale ottenibile di risparmi energetici ai sensi dei paragrafi 3, 6 e 8. La Commissione rivede tali calcoli. Le misure equivalenti sono pari alla stessa quantità di risparmi energetici che è stata determinata in questi calcoli. Gli Stati membri possono conseguire una parte dei risparmi calcolata mediante altre misure, aggiuntive agli altri paragrafi***

*della presente direttiva, se l'analisi dello Stato membro in questione giunge alla conclusione che la cogenerazione non è possibile in quanto:*

- a) non sono rispettate le condizioni minime relative alla disponibilità di carichi calorifici di cui al punto 1 dell'allegato VIII;*
- b) un'analisi costi-benefici ai sensi del paragrafo 9 dimostra che i costi sono superiori ai benefici rispetto al costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli investimenti nelle infrastrutture, se la stessa quantità di elettricità e calore fosse fornita con una produzione separata di riscaldamento o raffreddamento;*
- c) il requisito di cui al paragrafo 3, lettera b), relativo all'ubicazione dell'impianto non può essere soddisfatto a causa della necessità di ubicare un impianto in prossimità di un sito di stoccaggio geologico consentito dalla direttiva 2009/31/CE; oppure*
- d) l'impianto è ubicato in prossimità di un sito di stoccaggio geologico consentito dalla direttiva 2009/31/CE; oppure*
- e) un'analisi costi-benefici ai sensi del paragrafo 9 dimostra che i costi non consentono un ritorno competitivo degli investimenti, tenendo conto del costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli investimenti nelle infrastrutture, se la stessa quantità di elettricità e calore fosse fornita con una produzione separata di riscaldamento o raffreddamento;*
- f) centrali elettriche ad alta efficienza alimentate a gas o carbone vanno autorizzate per ragioni economiche o per assicurare la stabilità delle reti senza unità di cogenerazione;*
- g) l'impianto utilizza tecnologie di non combustione.*

*Non più della metà di queste misure equivalenti deve essere ubicata al di fuori del campo della cogenerazione, ad esempio attraverso incentivi finanziari. Gli Stati membri che scelgono queste opzioni notificano alla Commissione,*

*entro il 1° gennaio 2013, le misure alternative che intendono adottare, comprese le norme sulle sanzioni di cui all'articolo 9, e indicano come intendono realizzare la quantità di risparmi richiesta. La Commissione può respingere tali misure o formulare proposte di modifica nei tre mesi successivi alla notifica, specialmente nei casi in cui non è garantito alcun supporto finanziario sostenibile. In tali casi, l'approccio alternativo non viene applicato dallo Stato membro interessato fino a quando la Commissione non accetta espressamente i progetti di misure ripresentati o modificati.*

*La Commissione verifica costantemente i progressi realizzati grazie alle misure alternative negli Stati membri. Se i risparmi ottenuti grazie a queste misure non equivalgono alla quantità di risparmi energetici di cui al paragrafo 1, la Commissione ne informa lo Stato membro e formula proposte per migliorare le misure. Se, dopo debita considerazione, queste proposte o altre misure che gli Stati membri e la Commissione concordano non sono attuate dallo Stato membro, la Commissione decide di applicare le misure vincolanti di cui ai paragrafi 3, 6 e 8.*

## **Emendamento 70**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché possano essere introdotte risorse sul lato della domanda tra i fattori del sistema di gestione dell'energia, come la reazione alla domanda.*

## Emendamento 71

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri assicurano la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi, che aumentano inutilmente il volume di energia distribuita o trasmessa. A tale proposito, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri possono imporre alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas, obblighi di servizio pubblico concernenti l'efficienza energetica.

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri assicurano la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi, che aumentano inutilmente il volume di energia distribuita o trasmessa **o quelli che possono ostacolare la partecipazione della reazione alla domanda, nei servizi di bilanciamento e servizi ausiliari**. A tale proposito, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri possono imporre alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas, obblighi di servizio pubblico concernenti l'efficienza energetica.

## Emendamento 72

### Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1 – alinea

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri si adoperano affinché, mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete, sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori definiti dalle autorità nazionali competenti, i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione presenti sul loro territorio:

#### *Emendamento*

Gli Stati membri si adoperano affinché, mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete, sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori definiti dalle autorità nazionali competenti **e in conformità dei criteri armonizzati a livello dell'UE**, i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione presenti sul loro territorio:

## Emendamento 73

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 3**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri possono adoperarsi per agevolare la connessione alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione.

*Emendamento*

Gli Stati membri possono adoperarsi per agevolare la connessione alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione.  
***Per le unità di micro-cogenerazione installate da singoli cittadini, le autorità competenti prendono in considerazione la possibilità di sostituire le autorizzazioni con semplici notifiche - "procedimento di installazione e notifica" - all'organismo competente.***

*Motivazione*

*La modifica proposta mira ad eliminare l'applicazione di un inutile procedimento amministrativo alle unità di micro-cogenerazione installate presso i singoli e poi a favorire lo sviluppo di questa tecnologia.*

**Emendamento 74**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri possono inoltre adottare disposizioni riguardanti la remunerazione garantita continua e a lungo termine, eventualmente su scala ridotta, nel caso di elettricità prodotta da unità di cogenerazione su piccola e micro scala.***

*Motivazione*

*Le generazione capillare di elettricità, anche a livello dei singoli cittadini, è ora una realtà. Occorre facilitare l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento soprattutto per le unità di piccola cogenerazione o di microcogenerazione. Gli Stati membri possono pertanto adottare disposizioni relative a remunerazione garantita per unità di piccola cogenerazione o di micro cogenerazione ad alto rendimento. Detta remunerazione garantita va ridotta in modo programmato nel tempo.*

## **Emendamento 75**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***7 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione incentivino la reazione alla domanda per partecipare in modo non discriminatorio nel contesto dei mercati di approvvigionamento energetico locale e regionale e nei mercati di riserva terziaria, se del caso esigendo dalla autorità nazionali di regolamentazione e dai gestori di sistemi di trasmissione di definire specifiche tecniche per la partecipazione ai mercati dell'energia e della riserva terziaria, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacità di reazione alla domanda.***

***I capitoli d'onere di reazione alla domanda per la partecipazione ai mercati dell'energia e della riserva terziaria comprendono specifiche ragionevoli riguardanti:***

- a) capacità minima in kW aggregata per la partecipazione;***
- b) metodologia di misurazione di base;***
- c) capacità minima in kW per la partecipazione per unità misurata (se esistente);***
- d) durata di attivazione la reazione alla domanda;***
- E: tempi di attivazione della reazione alla domanda;***
- f) tempo di preavviso per l'attivazione della reazione alla domanda;***
- g) requisiti telemetrici;***
- h) prescrizioni inerenti a meccanismi sanzionatori***

- i) frequenza delle attivazioni della reazione alla domanda;*
- j) intervalli tra attivazioni;*
- k) scadenze di durata dell'appalto;*
- l) l'opzione di offrire capacità positiva o negativa;*
- m) pagamenti basati sulla disponibilità.*

*Il potenziale di reazione alla domanda va tenuto in piena considerazione nell'attuazione di misure nazionali di adeguatezza delle capacità o altre misure attinenti alla sicurezza energetica. In sede di implementazione dei piani per assicurare l'adeguatezza delle capacità, gli Stati membri assicurano che venga preso pienamente in considerazione il contributo potenziale della reazione alla domanda.*

#### *Motivazione*

*Without appropriate market participation rules (tender requirements) it is impossible for demand side resources to participate in the markets. This in turn blocks the markets competition from the demand side and blocks new entrants. In markets such as the UK and France, where tender specifications have been adjusted to fit demand side resources, Demand Response is being established now on a commercial level. Adding this article to the Energy Efficiency Directive would therefore be a powerful, one-step measure, toward substantially forwarding the active participation of European consumers in the electricity markets, ensuring that they also are able to benefit financially from Smart Grid rollout.*

#### **Emendamento 76**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 12 – paragrafo 7 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7 ter. Gli Stati membri adottano un piano d'azione della reazione alla domanda onde promuovere e sviluppare la reazione alla domanda nel contesto dei futuri piani d'azione per l'attuazione delle reti intelligenti. Il piano comprende l'applicazione di specifiche tecniche appropriate affinché la reazione alla*

***domanda aggregate partecipi ai mercati dell'energia e della riserva terziaria. Entro il 31 dicembre 2013, e successivamente con periodicità biennale, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli interventi attuati per realizzare le finalità esposte nel presente paragrafo.***

*Motivazione*

*I mercati dell'energia e le infrastrutture degli Stati membri variano notevolmente. Essi dovrebbero pertanto avere la possibilità di definire autonomamente le modalità migliori per predisporre la reazione alla domanda e consentire l'ingresso di operatori terzi e la concorrenza di mercato. Ciò garantirà ai consumatori finali la possibilità di fruire dei vantaggi derivanti dal controllo dei propri periodi di consumo – nella misura in cui sia ragionevole e praticabile in un determinato Stati membro.*

**Emendamento 77**

**Proposta di direttiva  
Articolo 13 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Perché sia raggiunto un livello elevato di competenza tecnica, obiettività e affidabilità, gli Stati membri assicurano che, entro il 1° gennaio 2014, saranno **disponibili** regimi di **certificazione o regimi equivalenti di** qualificazione per i fornitori di servizi energetici, di audit energetici e misure di miglioramento dell'efficienza energetica, incluso per gli installatori di elementi edilizi di cui all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE.

*Emendamento*

1. Perché sia raggiunto un livello elevato di competenza tecnica, obiettività e affidabilità, gli Stati membri assicurano che, entro il 1° gennaio 2014, saranno **predisposti** regimi di qualificazione per i fornitori di servizi energetici, di audit energetici e misure di miglioramento dell'efficienza energetica, incluso per gli installatori di elementi edilizi di cui all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE. ***Gli Stati membri valutano se i rispettivi sistemi di istruzione e riqualificazione coprono le competenze richieste.***

*Motivazione*

*In diversi Stati membri esistono già ora efficienti sistemi di istruzione professionale e di riqualificazione. Essi garantiscono che le misure riguardanti il potenziamento dell'efficienza energetica, l'orientamento energetico e i servizi energetici siano effettuati con un elevato livello di qualificazione. Va pertanto chiarito che gli Stati membri possono fare riferimento per le loro azioni ai sistemi di qualificazione o ai contesti regolamentari esistenti.*

## Emendamento 78

### Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri rendono pubblici i regimi di **certificazione o i regimi equivalenti di** qualificazione di cui al paragrafo 1 e **cooperano tra loro e con la Commissione** per comparare i regimi e garantirne il riconoscimento.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri rendono pubblici i regimi di qualificazione di cui al paragrafo 1 e **operano** per comparare i regimi e garantirne il riconoscimento. **Ciò lascia impregiudicata la direttiva 2005/36/CE.**

#### *Motivazione*

*La direttiva 2005/36/CE stabilisce requisiti riguardanti il riconoscimento delle qualifiche professionali. Va precisato che le discussioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali non interferiscono con la direttiva 2005/36/CE.*

## Emendamento 79

### Proposta di direttiva Articolo 13 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### *Articolo 13 bis*

#### *Informazione e formazione*

**1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni in merito ai meccanismi di efficienza energetica e ai quadri finanziari e giuridici disponibili siano trasparenti e diffuse largamente e in modo attivo presso tutti gli attori del mercato interessati, compresi i consumatori, i costruttori, gli architetti, gli ingegneri, i revisori ambientali e gli installatori di elementi edilizi ai sensi della direttiva 2010/31/UE. Essi garantiscono che le banche e le altre istituzioni finanziarie siano informate delle possibilità di partecipare, anche attraverso la creazione di partenariati pubblico/privato, al finanziamento delle**

*misure di miglioramento dell'efficienza energetica.*

*2. Gli Stati membri stabiliscono condizioni e incentivi adeguati affinché gli operatori del mercato forniscano ai consumatori di energia informazioni adeguate e mirate nonché consulenza in materia di efficienza energetica.*

*3. Gli Stati membri, di concerto con i soggetti interessati, comprese le autorità locali e regionali, elaborano adeguati programmi d'informazione, sensibilizzazione e formazione, al fine di informare i cittadini sui benefici e gli aspetti pratici legati all'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica.*

*4. La Commissione provvede affinché siano scambiate e ampiamente diffuse informazioni sulle migliori pratiche in materia di risparmio energetico negli Stati membri.*

*5. Gli Stati membri provvedono affinché i dati provenienti da contatori intelligenti forniscano una base consultiva dettagliata.*

*6. Al più tardi anni un anno dopo l'entrata in vigore della presente normativa, gli Stati membri forniscono alla Commissione un piano delle iniziative che intendono assumere, le informazioni sui meccanismi di efficienza energetica disponibili e i quadri finanziari e giuridici.*

#### *Motivazione*

*L'informazione e la formazione sono fondamentali ai fini dell'efficienza energetica. Gli Stati membri non dovrebbero poter sottrarsi alla responsabilità al riguardo.*

## **Emendamento 80**

### **Proposta di direttiva Articolo 14 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) eliminando gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare che intralciano l'uso dei contratti di prestazione energetica e altre forme di finanziamento o servizi tramite terzi per realizzare risparmi energetici.***

*Motivazione*

*I contratti di prestazione energetica e altre forme di finanziamento tramite terzi sono un importante strumento volto ad ottenere le necessarie risorse finanziarie. I terzi si assumono la responsabilità dei necessari investimenti, rischi compresi, e beneficiano in parte dei risparmi. Occorre eliminare gli ostacoli a questo strumento innovativo di finanziamento.*

## **Emendamento 81**

### **Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e bis) richiedendo alle autorità pubbliche di prendere in considerazione l'utilizzo di contratti di prestazione energetica (CPE), in occasione della ristrutturazione di edifici;***

## **Emendamento 82**

### **Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e ter) sottoponendo a monitoraggio, insieme alla Commissione, il funzionamento del mercato, in vista di***

*eventuali distorsioni derivanti dall'ingresso sul mercato dei servizi energetici di distributori di energia o di società di vendita di energia al dettaglio.*

### **Emendamento 83**

#### **Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea**

##### *Testo della Commissione*

*Gli* Stati membri valutano e adottano le misure necessarie per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo che intralciano l'efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda:

##### *Emendamento*

***Le autorità competenti degli*** Stati membri valutano e adottano le misure necessarie per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo che intralciano l'efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda:

### **Emendamento 84**

#### **Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea – lettera b bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***b bis) le disposizioni in materia di edifici sottoposti a vincolo che sono ufficialmente tutelati in quanto parte di un ambiente designato o in virtù del loro speciale valore architettonico o storico, al fine di dare ai proprietari maggiore flessibilità per attuare misure di efficienza energetica a questi edifici, in linea con le pratiche di conservazione generalmente accettate, ad esempio l'isolamento termico dell'involucro esterno (pareti, tetto, finestre), tenendo presente una ponderazione equilibrata tra conservazione culturale ed efficienza energetica.***

##### *Motivazione*

*I proprietari degli edifici dovrebbero ottenere maggiore flessibilità decisionale nell'applicare misure di efficienza energetica ai propri edifici.*

## **Emendamento 85**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b ter) l'abolizione delle tariffe regolamentate che non riflettono i costi;***

## **Emendamento 86**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea – lettera b quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***B quater) le disposizioni di legge e regolamentari e le prassi amministrative in materia di acquisto, installazione, autorizzazione e collegamento alla rete di generatori energetici di piccole dimensioni, al fine di garantire che le famiglie non siano dissuase dall'usare microtecnologie per produrre energia.***

## **Emendamento 87**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo 16 bis***

##### ***Fondi e meccanismi di finanziamento***

***1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri possono istituire uno o più fondi per sovvenzionare la fornitura di programmi e misure di miglioramento dell'efficienza energetica onde promuovere lo sviluppo di un mercato di dette misure. Tali misure possono comprendere la promozione***

*dell'audit energetico e strumenti finanziari per i risparmi energetici. Il fondo, tra le altre risorse, può includere i ricavi generati dalle aste nel quadro del regime di scambio delle emissioni.*

*2. Quando i fondi sovvenzionano il conseguimento di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, l'accesso ai fondi è subordinato al raggiungimento effettivo di risparmi energetici o a miglioramenti dell'efficienza energetica. Tale risultato deve essere dimostrato con mezzi opportuni, come ad esempio gli attestati di prestazione energetica degli edifici o l'etichettatura energetica dei prodotti.*

#### *Motivazione*

*Gli incentivi finanziari sono uno strumento fondamentale per promuovere l'efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad utilizzare questo strumento. L'onere della prova in caso di possibili aiuti di Stato dovrebbe incombere alla DG Concorrenza e non agli Stati membri. I ricavi generati dal regime di scambio delle emissioni sono una possibile fonte finanziaria per i fondi negli Stati membri.*

#### **Emendamento 88**

##### **Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*2 bis. Al più tardi 6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione adotta una decisione per ridurre di 1,4 miliardi il numero delle quote ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, in modo da mantenere gli incentivi agli investimenti in misure di efficienza energetica e le tecnologie a basse emissioni di carbonio nonché il livello di ambizione previsto dalla direttiva 2003/87/CE.*

## Motivazione

*Vi è la necessità di compensare la ridotta domanda di quote ETS che deriverà dall'applicazione della presente direttiva e l'obiettivo del 20% di risparmio energetico per ripristinare il meccanismo dei prezzi ai livelli previsti nella valutazione di impatto sulla base della quale la direttiva 2003/87/CE era stata adottata, e per mantenere gli incentivi agli investimenti in misure di efficienza energetica e tecnologie a basse emissioni di carbonio in impianti che rientrano nel sistema ETS.*

### Emendamento 89

#### Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri riferiscono sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, in conformità con l'allegato XIV, punto 1.

##### *Emendamento*

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri riferiscono sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, in conformità con l'allegato XIV, punto 1. ***Ogni due anni le relazioni nazionali sono corredate di informazioni supplementari ai sensi dell'allegato XIV, punto 2.***

### Emendamento 90

#### Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Entro il **30 aprile 2014** e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri **presentano relazioni supplementari contenenti informazioni circa le politiche nazionali di efficienza energetica, i piani d'azione, i programmi e le misure attuati o previsti a livello nazionale, regionale e locale per migliorare l'efficienza energetica in vista del conseguimento degli** obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1. **Le relazioni sono integrate da stime aggiornate sul consumo generale di energia primaria previsto nel 2020, nonché da stime dei livelli di consumo di energia primaria nei settori di cui**

##### *Emendamento*

2. Entro **e non oltre il 31 dicembre 2013** e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri **forniscono alla Commissione i piani** nazionali di efficienza energetica **che descrivono il modo in cui gli Stati membri intendono conseguire gli** obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1. **Tali piani comprendono le misure attuate o previste a livello nazionale, regionale e locale per migliorare l'efficienza energetica.**

*all'allegato XIV, punto 1.*

## **Emendamento 91**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Nel definire i loro piani nazionali di efficienza energetica, gli Stati membri tengono conto delle misure di efficienza energetica efficaci sotto il profilo dei costi e del rischio di rilocalizzazione delle emissioni.***

## **Emendamento 92**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Nel definire i loro piani d'azione nazionali di efficienza energetica, gli Stati membri assicurano la promozione di un approccio di sistema, ad esempio in materia di illuminazione, a livello nazionale, onde incoraggiare l'uso delle potenzialità aggiuntive di risparmio energetico esistenti al di là dell'approccio relativo al singolo prodotto.***

## **Emendamento 93**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri non dovrebbero fissare obiettivi per le industrie che sono esposte a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione 2010/2/UE. Se però dovessero comunque decidere di farlo, gli Stati membri***

*formulano eventuali obiettivi settoriali per i processi di produzione in questi settori in consumo di energia per unità di produzione, onde evitare di ostacolare la crescita industriale.*

## Emendamento 94

### Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. La Commissione esamina le relazioni annuali e le **relazioni** supplementari e valuta in che misura gli Stati membri hanno realizzato progressi nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e nell'attuazione della presente direttiva. La Commissione invia poi la propria valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base della valutazione delle relazioni, la Commissione può formulare raccomandazioni **per gli** Stati membri.

#### *Emendamento*

4. La Commissione esamina le relazioni annuali e le **informazioni** supplementari e valuta in che misura gli Stati membri hanno realizzato progressi nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e nell'attuazione della presente direttiva. La Commissione invia poi la propria valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base della valutazione delle relazioni, la Commissione può formulare raccomandazioni **o suggerire modifiche agli strumenti applicati dagli** Stati membri. **Se la valutazione evidenzia che uno Stato membro non è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo nazionale di efficienza energetica, lo Stato membro, su richiesta della Commissione, rivede il piano nazionale di efficienza energetica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.**

## Emendamento 95

### Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

La Commissione verifica inoltre l'impatto dell'attuazione di tale direttiva sulla direttiva 2003/87/CE, sulla direttiva 2009/28/CE e sulla direttiva 2010/31/CE.

#### *Emendamento*

La Commissione verifica inoltre l'impatto dell'attuazione di tale direttiva sulla direttiva 2003/87/CE, sulla direttiva 2009/28/CE e sulla direttiva 2010/31/CE. **Al più tardi entro il 30 giugno 2013, la**

*Commissione europea dovrebbe presentare una proposta di adeguamento della decisione sulla condivisione degli sforzi (decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).*

*La Commissione verifica attentamente l'impatto dell'attuazione della presente direttiva sulla direttiva 2003/87/CE. Immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta una relazione al Parlamento e al Consiglio. Tale relazione esamina, tra l'altro, le conseguenze sugli incentivi per gli investimenti in tecnologie a basse emissioni e il rischio di rilocalizzazione del carbonio. Prima dell'inizio della terza fase, la Commissione modifica il regolamento di cui all'articolo 10, paragrafo 4 della direttiva 2003/87/CE al fine di ritirare una quantità significativa di quote.*

#### **Emendamento 96**

##### **Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, seguita, se del caso, da una proposta legislativa che fissi obiettivi obbligatori a livello nazionale.*

*soppresso*

#### **Emendamento 97**

##### **Proposta di direttiva Articolo 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 22 bis**

**Modifiche della direttiva 2003/87/CE**

**All'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:**

**"Dal 2014 in poi, il fattore di riduzione lineare è pari al 2,25%."**

*Motivazione*

*Il fattore lineare del valore limite dell'ETS va adattato alle misure di efficienza energetica nonché agli obiettivi climatici dell'UE di conseguire almeno una riduzione dell'80% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2050. Il 2,25% rappresenta una riduzione lineare basata sulle quote di emissioni di settori rientranti in ETS nel 2050 come indicato nella tabella di marcia della Commissione sul clima per il 2050.*

**Emendamento 98**

**Proposta di direttiva  
Allegato - 1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Allegato -1**

**Metodologia di calcolo degli obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica**

**Nel fissare i propri obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica, gli Stati membri tengono conto della metodologia di seguito specificata. Il riferimento per la proiezione del consumo di energia primaria nel 2020 è costituito dal modello Primes 2007.**

**Metodologia:**

**Proiezione di riferimento 2020 in Mtoe Primes 2007 - risparmi del 20%**

**Possono essere applicati i fattori di**

*correzione definiti in appresso; gli obiettivi di riduzione in termini assoluti rispetto al livello del consumo di energia primaria del 2007:*

*– non devono superare l'8% per il gruppo dei nove paesi UE con il più basso reddito procapite reale per nucleo familiare (L9),*

*– non devono superare il 12% per il gruppo dei 15 paesi che sono ammissibili al Fondo di coesione (C15),*

*– non devono superare il 20% per qualsiasi paese,*

*– non devono essere inferiori al 12% per qualsiasi paese non ammissibile al Fondo di coesione (UE-27 meno C15),*

*– devono essere almeno pari al 5% per qualsiasi paese ammissibile al Fondo di coesione (C15),*

*– non devono rappresentare un incremento assoluto in termini di consumo energetico superiore al 5%.*

*Ne risultano i seguenti obiettivi:*

*Belgio*

*50,2*

*42,7*

*Bulgaria*

*19,3*

*17,8*

*Repubblica ceca*

*43,6*

*40,1*

*Danimarca*

*20,2*

16,2

*Germania*

314,9

251,9

*Estonia*

5,9

5,4

*Irlanda*

15,8

14,2

*Grecia*

32,6

28,8

*Spagna*

138,9

130,7

*Francia*

254,8

221,1

*Italia*

173,3

152,5

*Cipro*

2,7

2,4

***Lettonia***

**4,7**

**4,9**

***Lituania***

**7,8**

**7,8**

***Lussemburgo***

**4,6**

**4,0**

***Ungheria***

**24,7**

**23,7**

***Malta***

**0,9**

**0,8**

***Paesi Bassi***

**70,3**

**60,6**

***Austria***

**32,0**

**28,2**

***Polonia***

**93,1**

**87,9**

***Portogallo***

23,8

24,0

*Romania*

37,5

39,4

*Slovenia*

7,0

7,0

*Repubblica slovacca*

16,8

16,3

*Finlandia*

36,2

29,9

*Svezia*

48,1

44,6

*Regno Unito*

212,2

170,82

*UE-27*

1691,9

1470,5

**Emendamento 99**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato III – alinea – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) qualora un prodotto sia contemplato da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE o da una direttiva della Commissione che attua la direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto prodotti che soddisfano il criterio relativo all'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata, tenendo conto del rapporto costi-efficacia, della fattibilità economica come pure di un livello sufficiente di concorrenza;

*Emendamento*

a) qualora un prodotto sia contemplato da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE o da una direttiva della Commissione che attua la direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto prodotti che soddisfano il criterio relativo all'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata, tenendo conto del rapporto costi-efficacia, **delle ripercussioni sulla salute**, della fattibilità economica come pure di un livello sufficiente di concorrenza;

*Motivazione*

*Le decisioni di acquisto devono tener conto anche delle considerazioni di salute, ad esempio per facilitare l'acquisto di prodotti che non contengono sostanze nocive per la salute umana.*

**Emendamento 100**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato III – alinea – lettera e**

*Testo della Commissione*

(e) richiedere, nei bandi di gara per appalti di servizi che i fornitori, per fornire i servizi in questione, utilizzino esclusivamente prodotti conformi ai requisiti di cui alle lettere da a) a d);

*Emendamento*

(e) richiedere, nei bandi di gara per appalti di servizi che i fornitori, per fornire i servizi in questione, utilizzino esclusivamente prodotti conformi ai requisiti di cui alle lettere da a) a d). **Nei bandi di gara per appalti di servizi, gli enti pubblici valutano la possibilità di concludere contratti di prestazione energetica a lungo termine conformi all'articolo 14, lettera b).**

**Emendamento 101**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato V – punto 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Le parti obbligate possono utilizzare uno o più dei seguenti metodi per il calcolo dei risparmi energetici ***ai fini dell'articolo 6, paragrafo 2:***

*Emendamento*

Le parti obbligate possono utilizzare uno o più dei seguenti metodi per il calcolo dei risparmi energetici:

*Motivazione*

*L'approccio generale della direttiva deve essere modificato. La Commissione non ha proposto obiettivi vincolanti, suggerendo invece numerose misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. L'approccio è quindi invertito per raggiungere l'obiettivo e lasciare nel contempo agli Stati membri la libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.*

**Emendamento 102**

**Proposta di direttiva**

**Allegato VI – punto 2.2 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri garantiscono inoltre che in testa ad ogni fattura del gas e dell'elettricità figuri una tabella sintetica contenente le seguenti informazioni:***

- a) la denominazione esatta della tariffa;***
- b) il quantitativo di energia consumato;***
- c) il tasso di consumo di gas e/o di elettricità per kWh e la sua ripartizione su base giornaliera;***
- d) il metodo di calcolo del costo;***
- e) eventuali sconti di cui il cliente beneficia e la data in cui tali sconti hanno fine;***
- f) eventuali penali che il cliente deve versare in caso di passaggio ad altro fornitore.***

*Motivazione*

*I consumatori devono poter capire le bollette per poter modificare il proprio consumo energetico. In associazione con gruppi di consumatori, la Commissione ha elaborato un modello di fattura energetica contenente la tabella sopra descritta. Tale tabella consentirebbe*

*ai consumatori di comprendere le fatture a prima vista.*

### **Emendamento 103**

#### **Proposta di direttiva Allegato VII – punto 3 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) le nuove zone residenziali o i nuovi impianti industriali che consumano calore nei loro processi produttivi siano ubicati in siti nei quali il massimo livello possibile della loro domanda di calore possa essere soddisfatto dal calore di scarto disponibile, come indicato nei piani nazionali per il riscaldamento e il raffreddamento. Al fine di garantire un equilibrio ottimale tra domanda e offerta di calore e raffreddamento, i piani regolatori dovrebbero favorire il raggruppamento di diversi impianti industriali nello stesso sito;

##### *Emendamento*

(b) le nuove zone residenziali o **terziarie**, i nuovi **edifici pubblici o terziari o i nuovi** impianti industriali che consumano calore nei loro processi produttivi siano ubicati in siti nei quali il massimo livello possibile della loro domanda di calore possa essere soddisfatto dal calore di scarto disponibile, come indicato nei piani nazionali per il riscaldamento e il raffreddamento. Al fine di garantire un equilibrio ottimale tra domanda e offerta di calore e raffreddamento, i piani regolatori dovrebbero favorire il raggruppamento di diversi impianti industriali nello stesso sito;

### **Emendamento 104**

#### **Proposta di direttiva Allegato VII – punto 3 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

(d) le zone residenziali e gli impianti industriali che consumano calore nei loro processi produttivi siano collegati alla rete locale di teleriscaldamento/teleraffreddamento.

##### *Emendamento*

(d) le zone residenziali **o terziarie, gli edifici pubblici o terziari** e gli impianti industriali che consumano calore nei loro processi produttivi siano collegati alla rete locale di teleriscaldamento/teleraffreddamento.

### **Emendamento 105**

#### **Proposta di direttiva Allegato XI – punto 2 – alinea**

##### *Testo della Commissione*

2. La regolamentazione e le tariffe di rete

RR\910475IT.doc

##### *Emendamento*

2. La regolamentazione e le tariffe di rete

211/228

PE472.358v02-00

***devono consentire agli*** operatori di rete ***di offrire*** servizi e tariffe di sistema nell'ambito di misure di risposta e gestione della domanda e di generazione distribuita sui mercati organizzati dell'elettricità, ***in particolare:***

***incoraggiano gli*** operatori di rete ***a promuovere*** servizi e tariffe di sistema nell'ambito di misure di risposta e gestione della domanda e di generazione distribuita sui mercati organizzati dell'elettricità, ***tenendo conto del rapporto costi-efficacia in funzione della tipologia dei clienti destinatari (residenziali, commerciali e industriali). I servizi di sistema includono:***

## **Emendamento 106**

### **Proposta di direttiva Allegato XI – punto 2 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Ai fini della presente disposizione la definizione "mercati organizzati dell'elettricità" include i mercati non regolamentati ("over-the counter") e le borse dell'elettricità per lo scambio di energia, capacità, volumi di bilanciamento e servizi ausiliari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri o infragiornalieri.

#### *Emendamento*

***Il potenziale di reazione alla domanda dovrebbe essere pienamente tenuto in considerazione nell'attuare provvedimenti concernenti la capacità della rete regionale o altre misure connesse alla sicurezza energetica.*** Ai fini della presente disposizione la definizione "mercati organizzati dell'elettricità" include i mercati non regolamentati ("over-the counter") e le borse dell'elettricità per lo scambio di energia, capacità, volumi di bilanciamento e servizi ausiliari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri o infragiornalieri.

#### *Motivazione*

*Occorre rafforzare questa sezione alla luce dell'importanza della reazione alla domanda. In parallelo, occorre svolgere una valutazione costi-benefici per assicurare che la promozione della reazione alla domanda non vada a detrimento di nessun tipo di destinatari. Occorre inoltre sottolineare gli stoccaggi industriali.*

## **Emendamento 107**

### **Proposta di direttiva Allegato XI – punto 3 – alinea**

*Testo della Commissione*

3. **Devono** essere disponibili tariffe di rete a sostegno di una tariffazione dinamica in risposta alla domanda dei clienti finali, tra cui:

*Emendamento*

3. **Dovrebbero** essere disponibili tariffe di rete a sostegno di una tariffazione dinamica in risposta alla domanda dei clienti finali, tra cui:

*Motivazione*

*L'approccio generale della direttiva deve essere modificato. La Commissione non ha proposto obiettivi vincolanti, suggerendo invece numerose misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. L'approccio è quindi invertito per raggiungere l'obiettivo e lasciare nel contempo agli Stati membri la libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.*

**Emendamento 108**

**Proposta di direttiva  
Allegato XIII – puntino -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Contenuto e metodologia dell'audit  
energetico***

**Emendamento 109**

**Proposta di direttiva  
Allegato XIV – parte 2 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Quadro generale per le **relazioni** supplementari

Quadro generale per le **informazioni** supplementari

*Motivazione*

*L'approccio generale della direttiva deve essere modificato. La Commissione non ha proposto obiettivi vincolanti, suggerendo invece numerose misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. L'approccio è quindi invertito per raggiungere l'obiettivo e lasciare nel contempo agli Stati membri la libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.*

**Emendamento 110**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato XIV – parte 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Le relazioni di cui all'**articolo 19, paragrafo 2**, forniscono un quadro relativo all'elaborazione delle strategie nazionali di efficienza energetica.

*Emendamento*

Le **informazioni supplementari** relazioni di cui all'**articolo 19, paragrafo 1**, forniscono un quadro relativo all'elaborazione delle strategie nazionali di efficienza energetica.

**[L'emendamento si applica all'intero allegato XIV, punto 2. La sua adozione implica modifiche corrispondenti nell'intero allegato XIV, punto 2]**

*Motivazione*

*L'approccio generale della direttiva deve essere modificato. La Commissione non ha proposto obiettivi vincolanti, suggerendo invece numerose misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. L'approccio è quindi invertito per raggiungere l'obiettivo e lasciare nel contempo agli Stati membri la libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Efficienza energetica, abrogazione delle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE	
<b>Riferimenti</b>	COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ITRE 7.7.2011	
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	ENVI 7.7.2011	
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Peter Liese 27.7.2011	
<b>Esame in commissione</b>	26.10.2011	22.11.2011
<b>Approvazione</b>	20.12.2011	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 52 -: 3 0: 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Kläß, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Andrea Zanoni	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	João Ferreira, Matthias Groote, Jutta Haug, Alojz Peterle, Rovana Plumb, Michail Tremopoulos, Peter van Dalen	
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Phil Prendergast, Joanna Katarzyna Skrzydlewska	

21.12.2011

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE**

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE  
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

Relatore per parere: Edite Estrela

### **BREVE MOTIVAZIONE**

L'efficienza energetica costituisce uno degli aspetti principali dell'iniziativa faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" annunciata nella strategia Europa 2020. Come delineato nella comunicazione della Commissione "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050", l'efficienza energetica è uno degli aspetti dell'economia a basso tenore di carbonio che può contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro tanto a breve quanto a medio termine, sviluppando l'istruzione, la formazione, i programmi destinati a promuovere l'accettazione di nuove tecnologie, la R&S e l'imprenditorialità.

La proposta di direttiva sottolinea che il passaggio ad un'economia più efficiente sotto il profilo energetico migliorerà anche la competitività dell'industria nell'Unione, dando impulso alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro di elevata qualità in diversi settori connessi con l'efficienza energetica. Onde eliminare gli ostacoli non regolamentari all'efficienza energetica, sono altresì proposte misure come l'offerta di istruzione, formazione e informazioni specifiche e assistenza tecnica in materia di efficienza energetica. Dal punto di vista del relatore per parere, la proposta di direttiva può costituire un'opportunità per sottolineare l'importanza dell'accesso delle donne alla formazione specializzata, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati in materia di efficienza energetica ed offrire alle donne la possibilità di occupare i futuri posti di lavoro dei settori connessi con l'efficienza energetica.

Un altro aspetto che occorre sottolineare nel presente parere è il fatto che gli Stati membri dovrebbero anche promuovere un obiettivo sociale in seno alle misure a favore del conseguimento degli obiettivi in materia di efficienza energetica, includendo a tal fine misure applicabili ai nuclei familiari colpiti dalla povertà energetica o agli alloggi sociali. Sarebbe opportuno prevedere misure e incentivi specifici per i gruppi sociali vulnerabili al fine di aiutare i nuclei familiari in questione a migliorare l'efficienza energetica delle loro case e a

ridurre i costi dell'energia. Dette misure dovrebbero essere configurate tenendo presente anche la dimensione di genere.

## EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 bis) Nel 2010 la Commissione ha adottato una strategia di promozione dell'uguaglianza di genere in Europa, intesa in particolare a utilizzare meglio il potenziale delle donne, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'UE in ambito economico e sociale. La sottorappresentanza delle donne nel settore dell'energia, così come l'assenza di impostazioni e di richieste specifiche in materia di genere, è riscontrabile a livello nazionale, europeo e internazionale; pertanto, e al fine di attuare in ambito nazionale la strategia dell'UE per l'uguaglianza di genere, gli Stati membri devono integrare tale strategia esaminando il diverso impatto di tutte le politiche sulle donne e sugli uomini, anche per quanto riguarda la ricerca sull'energia nonché sulla sua produzione sostenibile e sul suo consumo, in stretta consultazione con i settori industriali, le istituzioni, le organizzazioni e i responsabili decisionali connessi all'energia.*

### Emendamento 2

#### Proposta di direttiva Considerando 16

(16) Una serie di comuni e di altri enti pubblici degli Stati membri hanno già adottato approcci integrati al risparmio e all'approvvigionamento energetici, ad esempio mediante piani d'azione sostenibili nel settore dell'energia, come quelli adottati nell'ambito dell'iniziativa "Patto dei sindaci", e approcci urbani integrati che vanno oltre gli interventi singoli nel campo dell'edilizia o dei modi di trasporto. È opportuno che gli Stati membri incoraggino le municipalità e altri enti pubblici ad adottare piani di efficienza energetica integrati e sostenibili basati su obiettivi chiari, a coinvolgere i cittadini nella loro elaborazione e applicazione, **informandoli** adeguatamente in merito ai contenuti e ai progressi nel raggiungimento degli obiettivi. I piani in parola possono garantire risparmi considerevoli di energia soprattutto se applicati mediante piani di gestione che consentano agli enti pubblici interessati di gestire meglio il loro consumo di energia. È opportuno incoraggiare lo scambio di esperienze tra comuni e altri enti pubblici sugli esperimenti più innovativi.

(16) Una serie di comuni e di altri enti pubblici degli Stati membri hanno già adottato approcci integrati al risparmio e all'approvvigionamento energetici - ad esempio mediante piani d'azione sostenibili nel settore dell'energia, come quelli adottati nell'ambito dell'iniziativa "Patto dei sindaci" - e approcci urbani integrati che vanno oltre gli interventi singoli nel campo dell'edilizia o dei modi di trasporto, **con l'intento di dar vita a "città e regioni a basso consumo energetico". Tale concetto di "città e regioni a basso consumo energetico" considera i temi dell'energia come componente essenziale dello sviluppo urbano e regionale, integrata nei processi democratici e di governo locali. Per realizzare piani locali di efficienza energetica integrati e sostenibili, gli Stati membri devono preliminarmente indurre le autorità locali a definire le proprie strategie di sviluppo sulla base del dialogo con la cittadinanza locale e con i soggetti commerciali e sociali interessati, comprese le parti sociali.** È opportuno che gli Stati membri incoraggino le municipalità e altri enti pubblici ad adottare piani di efficienza energetica integrati e sostenibili basati su obiettivi chiari, **che includano anche misure specifiche volte a far fronte alla povertà energetica e a promuovere l'efficienza energetica per i gruppi sociali vulnerabili, tenendo presente la dimensione di genere, a coinvolgere i portatori di interesse locali, comprese le parti sociali e i cittadini nella loro elaborazione e applicazione, a definire piani di istruzione e formazione per i lavoratori e gli imprenditori aiutandoli a sviluppare le competenze richieste, e ad informarli adeguatamente insieme alla cittadinanza** in merito ai contenuti e ai progressi nel raggiungimento degli obiettivi. I piani in parola possono garantire risparmi considerevoli di energia

soprattutto se applicati mediante piani di gestione che consentano agli enti pubblici interessati di gestire meglio il loro consumo di energia. È opportuno incoraggiare lo scambio di esperienze tra comuni e altri enti pubblici *e tra questi e le parti sociali* sugli esperimenti più innovativi.

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(16 bis) Il risparmio energetico abitativo è in gran parte realizzato dalle donne. È importante promuovere la responsabilità e la formazione delle donne, creando figure di esperti tecnici e ambientali dell'energia che possano controllare e monitorare l'efficienza energetica della gestione privata degli edifici.***

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di direttiva Considerando 18**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(18) La valutazione della possibilità di introdurre un regime di "certificati bianchi" a livello di Unione ha evidenziato che un tale regime, nella situazione attuale, determinerebbe costi amministrativi eccessivi e che rischierebbe di vedere i risparmi energetici concentrati in un certo numero di Stati membri anziché ampiamente diffusi in tutta l'Unione. Quest'ultimo obiettivo può essere meglio conseguito, quantomeno nella fase attuale, mediante regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica o altre misure alternative che permettano di realizzare gli

(18) La valutazione della possibilità di introdurre un regime di "certificati bianchi" a livello di Unione ha evidenziato che un tale regime, nella situazione attuale, determinerebbe costi amministrativi eccessivi e che rischierebbe di vedere i risparmi energetici concentrati in un certo numero di Stati membri anziché ampiamente diffusi in tutta l'Unione. Quest'ultimo obiettivo può essere meglio conseguito, quantomeno nella fase attuale, mediante regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica o altre misure alternative che permettano di realizzare gli

stessi risparmi di energia. È opportuno, tuttavia, che la Commissione definisca mediante un atto delegato le condizioni alle quali uno Stato membro possa riconoscere in futuro i risparmi di energia realizzati in un altro Stato membro. Dato il loro livello di ambizione, è opportuno che tali regimi siano definiti nell'ambito di un quadro comune unionale, garantendo al contempo sufficiente flessibilità agli Stati membri per tenere pienamente conto delle associazioni nazionali degli operatori di mercato, del contesto specifico del settore dell'energia e delle abitudini dei clienti finali. È opportuno che tale quadro comune offra alle imprese di pubblica utilità del settore energetico la possibilità di offrire servizi energetici a tutti i consumatori e non solo a quelli a cui vendono energia. Ciò permetterebbe di migliorare la concorrenza sui mercati dell'energia, in quanto le imprese in questione potrebbero differenziare la loro offerta, fornendo servizi energetici complementari. Il quadro comune dovrebbe consentire agli Stati membri di inserire nei rispettivi regimi nazionali requisiti finalizzati a obiettivi sociali, per garantire *in particolare* che i *clienti* vulnerabili abbiano accesso ai benefici di una maggiore efficienza energetica. Esso dovrebbe consentire inoltre agli Stati membri di esonerare le piccole imprese dall'obbligo dell'efficienza energetica. La comunicazione della Commissione relativa a uno "Small Business Act" per l'Europa fissa principi che gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione, qualora decidano di non avvalersi di tale possibilità.

stessi risparmi di energia. È opportuno, tuttavia, che la Commissione definisca mediante un atto delegato le condizioni alle quali uno Stato membro possa riconoscere in futuro i risparmi di energia realizzati in un altro Stato membro. Dato il loro livello di ambizione, è opportuno che tali regimi siano definiti nell'ambito di un quadro comune unionale, garantendo al contempo sufficiente flessibilità agli Stati membri per tenere pienamente conto delle associazioni nazionali degli operatori di mercato, del contesto specifico del settore dell'energia e delle abitudini dei clienti finali. È opportuno che tale quadro comune offra alle imprese di pubblica utilità del settore energetico la possibilità di offrire servizi energetici a tutti i consumatori e non solo a quelli a cui vendono energia. Ciò permetterebbe di migliorare la concorrenza sui mercati dell'energia, in quanto le imprese in questione potrebbero differenziare la loro offerta, fornendo servizi energetici complementari. Il quadro comune dovrebbe consentire agli Stati membri di inserire nei rispettivi regimi nazionali requisiti finalizzati a obiettivi sociali, *in particolare attraverso misure e incentivi specifici* per garantire che i *gruppi sociali* vulnerabili, *quali le persone anziane, le persone disabili, le famiglie monoparentali e le famiglie a basso reddito*, abbiano accesso ai benefici di una maggiore efficienza energetica *e che l'impatto dei costi delle misure di efficienza energetica sia mitigato sulle bollette energetiche dei consumatori finali*. Esso dovrebbe consentire inoltre agli Stati membri di esonerare le piccole imprese dall'obbligo dell'efficienza energetica. La comunicazione della Commissione relativa a uno "Small Business Act" per l'Europa fissa principi che gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione, qualora decidano di non avvalersi di tale possibilità.

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 30

#### *Testo della Commissione*

(30) Per l'attuazione della presente direttiva – ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l'applicazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica – è necessaria la disponibilità di un numero sufficiente di professionisti affidabili competenti nell'ambito dell'efficienza energetica. Occorre pertanto che gli Stati membri attuino regimi di certificazione dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

#### *Emendamento*

(30) Per l'attuazione della presente direttiva – ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l'applicazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica – è necessaria la disponibilità di un numero sufficiente di professionisti affidabili competenti nell'ambito dell'efficienza energetica ***assicurando, al contempo una pari partecipazione di professionisti donne e uomini.*** Occorre pertanto che gli Stati membri attuino regimi di certificazione dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 30 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(30 bis) I bambini di oggi sono i lavoratori, gli ingegneri, gli architetti, gli imprenditori e i consumatori di energia di domani. Le decisioni che prenderanno influenzeranno il modo in cui la società produrrà e consumerà l'energia in futuro. È importante, pertanto, educare le generazioni future affinché capiscano in che modo possono contribuire, con il loro stile di vita e con il proprio comportamento, a un consumo energetico efficiente.***

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 33 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(33 bis) Occorre assicurare risorse adeguate per appoggiare programmi specifici di insegnamento, formazione e informazione che tengano conto della dimensione di genere. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad adattare il loro insegnamento professionale e i loro programmi di formazione alle necessità più recenti in materia di qualifiche, assicurando al contempo pari accesso e partecipazione a tali programmi di formazione nonché orientamenti e informazioni specifiche per le donne e gli uomini.***

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dallo Stato membro interessato in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. La quota del 3% è calcolata sulla superficie totale degli immobili ***con una superficie calpestabile totale superiore a 250 m<sup>2</sup>*** di proprietà di enti pubblici dello Stato membro interessato che, al 1° gennaio di ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

(1) Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dallo Stato membro interessato in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. La quota del 3% è calcolata sulla superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici dello Stato membro interessato, ***compresi gli alloggi sociali***, che, al 1° gennaio di ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. I processi partecipativi intesi a migliorare l'efficienza energetica sono concepiti in modo da consentire a tutti di prendere parte al cambiamento energetico. Occorre in particolare integrare le donne in tali processi, dato che sono i principali responsabili decisionali e consumatori privati di energia efficiente nei nuclei familiari e, interagendo quotidianamente con la famiglia, gettano le basi per un utilizzo energetico consapevole e sostenibile da parte dei membri della famiglia.***

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) adottare un piano di efficienza energetica, autonomo o nel quadro di un piano ambientale più ampio, che contenga obiettivi specifici di risparmio energetico, nell'intento di migliorare costantemente l'efficienza energetica dell'ente in questione;

(a) adottare un piano ***integrato e sostenibile*** di efficienza energetica, autonomo o nel quadro di un piano ambientale più ampio, che contenga obiettivi specifici di risparmio energetico, ***nonché misure specifiche per far fronte alla povertà energetica*** nell'intento di migliorare costantemente l'efficienza ***e il risparmio energetici*** dell'ente in questione;

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) Gli Stati membri devono includere requisiti con una finalità sociale negli obblighi di risparmio da essi imposti, ossia esigendo misure applicabili ai nuclei familiari colpiti dalla povertà energetica o agli alloggi sociali, tenendo presenti le necessità dei gruppi sociali vulnerabili e creando incentivi che permettano di migliorare l'efficienza energetica dei loro nuclei familiari.***

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a) includere tra gli obblighi di risparmio una finalità sociale, anche imponendo misure da attuare presso le famiglie che non riescono a sostenere i costi dell'energia ("povertà energetica") o negli alloggi sociali;***

***soppresso***

## **Emendamento 13**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. Gli Stati membri dovrebbero integrare le competenze delle donne nel settore della "gestione sostenibile della casa", sfruttando la loro capacità di fornire formazione e consulenza in modo semplice e diretto. La formazione potrebbe vertere, ad esempio, su come***

*programmare la spesa evitando di comprare quantità inappropriate, utilizzare gli alimenti in modo consapevole onde evitare sprechi, fare attenzione alla classe energetica nell'acquisto di nuovi elettrodomestici, predisporre il riscaldamento e la ventilazione in modo appropriato e utilizzare gli elettrodomestici in modo energeticamente oculato.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7 bis. Gli Stati membri contribuiscono, tra l'altro finanziando in modo adeguato programmi di formazione, ad assicurare che i diritti in materia di informazione e di consultazione siano esplicitamente estesi per includere l'efficienza energetica.*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*10 bis. La Commissione contribuisce, tra l'altro attraverso l'inserimento di un capitolo dedicato all'efficienza energetica nei programmi di formazione per le parti sociali e attraverso un adeguato finanziamento di questi programmi, a garantire che il mandato degli organismi europei di dialogo sociale (comitati aziendali europei, comitati settoriali europei per il dialogo sociale, comitati aziendali europei per occupazione e le competenze) sia ampliato per includervi*

*l'efficienza energetica.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Le misure intese a eliminare gli ostacoli possono consistere tra l'altro nel fornire incentivi, abrogare o modificare disposizioni giuridiche e regolamentari o adottare orientamenti e comunicazioni interpretative. Dette misure possono essere combinate con azioni di istruzione, formazione e informazione specifica nonché con assistenza tecnica in materia di efficienza energetica.

##### *Emendamento*

Le misure intese a eliminare gli ostacoli possono consistere tra l'altro nel fornire incentivi, abrogare o modificare disposizioni giuridiche e regolamentari o adottare orientamenti e comunicazioni interpretative. Dette misure possono essere combinate con azioni di istruzione, formazione e informazione specifica nonché con assistenza tecnica in materia di efficienza energetica *che tengano altresì presente la dimensione di genere.*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*Gli Stati membri devono prendere provvedimenti adeguati per promuovere l'educazione alle questioni energetiche nelle famiglie, nelle scuole e nella società, spiegando in particolare come ciascuno, con il proprio comportamento, può contribuire a un consumo di energia efficiente e sostenibile.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Efficienza energetica e abrogazione delle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
<b>Riferimento</b>	COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ITRE 7.7.2011
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	FEMM 17.11.2011
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Edite Estrela 3.10.2011
<b>Approvazione</b>	20.12.2011
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 25 -: 0 0: 4
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Regina Bastos, Edit Bauer, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Tadeusz Cymański, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Livia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda, Nicole Sinclair, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Kent Johansson, Christa Kläß, Mariya Nedelcheva, Angelika Werthmann

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Efficienza energetica, abrogazione delle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE			
<b>Riferimenti</b>	COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	22.6.2011			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ITRE 7.7.2011			
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	ENVI 7.7.2011	FEMM 17.11.2011		
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Claude Turmes 13.7.2011			
<b>Esame in commissione</b>	8.9.2011	6.10.2011	20.10.2011	20.12.2011
	12.1.2012	11.7.2012		
<b>Approvazione</b>	12.7.2012			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	42 0 2		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Béla Kovács, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Ioan Enciu, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Markus Pieper, Pavel Poc, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Țicău			
<b>Deposito</b>	30.7.2012			